

838.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 5 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	44779	Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa eco- nomica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4912)	44779
Disegni di legge:		PRESIDENTE	44779, 44801
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	44804, 44836 44837	ALESSANDRINI	44839
(<i>Presentazione</i>)	44804, 44849	AMENDOLA PIETRO	44782, 44789, 44790 44791, 44794, 44797, 44798, 44813 44814, 44819, 44821, 44823, 44824
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	44788, 44837	BASILE GUIDO	44784, 44785, 44786, 44797 44798
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		BASSI	44791, 44795, 44799, 44837, 44838
Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazio- ni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4797);		BONTADE MARGHERITA	44783, 44787
Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'arti- colo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4833);		BUSETTO	44781, 44788, 44795, 44798, 44809 44812, 44815, 44816, 44817, 44819, 44823 44827, 44831, 44832, 44838, 44840, 44841
Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme inte- grative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a fa- vore delle popolazioni dei comuni del- la Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (4883);		COTTONE	44785, 44792, 44794, 44795 44796, 44800, 44801, 44813, 44814, 44821 44824, 44825, 44829, 44833, 44834, 44835
		CURTI IVANO	44791
		DI PIAZZA	44781, 44830, 44834, 44839
		GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro	44785, 44788, 44789, 44790, 44791 44792, 44793, 44796, 44797, 44798, 44800 44801, 44812, 44813, 44814, 44821, 44825 44828, 44831, 44833, 44837, 44838, 44841
		GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	44809, 44810, 44811 44814, 44815, 44816, 44817, 44818 44819, 44820, 44821, 44822, 44823

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

	PAG.
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	44783, 44785, 44786, 44787 44788, 44789, 44801, 44834
LAURICELLA	44781, 44790, 44791, 44796 44837, 44839, 44842, 44844
LA SPADA	44793
MACALUSO	44790, 44796, 44842
MAGRÌ, <i>Relatore</i>	44784, 44785, 44786 44787, 44789, 44790, 44791, 44792, 44793 44794, 44795, 44796, 44797, 44798, 44799 44800, 44801, 44809, 44810, 44812, 44813 44814, 44815, 44816, 44817, 44818, 44819 44820, 44821, 44822, 44823, 44824, 44825 44826, 44829, 44831, 44832, 44833, 44834 44837, 44838, 44841, 44842
MALFATTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	44788, 44793, 44795, 44829, 44835
MANCINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	44840
MARINO	44789
MATTARELLA, <i>Presidente della Commissione</i>	44779, 44794, 44795, 44798 44801, 44809
MONTANTI	44833
NICOSIA	44782, 44784, 44786, 44787 44788, 44791, 44792, 44796, 44798 44799, 44800, 44812, 44814, 44818 44823, 44829, 44830, 44831, 44832 44833, 44834, 44835, 44838, 44844
PELLEGRINO	44809, 44815, 44816, 44817 44818, 44819, 44821, 44827 44829, 44831, 44832, 44842
RAIA	44781, 44782, 44785, 44786, 44789 44790, 44792, 44793, 44795 44797, 44832, 44839, 44843
RESTIVO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	44780, 44781, 44782, 44783
SANTAGATI	44809, 44811, 44821, 44827, 44828
SCALIA	44825, 44837, 44845
SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	44794, 44795 44823, 44824, 44825, 44826 44827, 44828, 44832, 44841
SINESIO	44809, 44812, 44816, 44837
SPECIALE	44798, 44800, 44822, 44838
TERRANOVA CORRADO	44810
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	44796, 44799, 44800
Proposte di legge:	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	44804, 44836 44837, 44842, 44850
(<i>Rimessione all'Assemblea</i>)	44805
(<i>Richiesta di deferimento in sede legislativa</i>)	44805
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	44837
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	44850
Corte dei conti (Trasmissione di relazioni)	44779

	PAG.
Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1758);	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1759);	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1760);	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (1761);	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3879);	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento	

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PAG.	PAG.
dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3880);	
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3881);	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3885);
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3882);	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3886);
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3883);	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3887);
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3884);	Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (<i>Approvato dalla V Commissione del Senato</i>) (3888) 44805, 44846
	Votazione segreta 44846
	Ordine del giorno delle sedute di domani 44850

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Negrari e Scarascia Mugnozza.

(I congedi sono concessi).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso i seguenti documenti:

la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per gli esercizi 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 (doc. XIII, n. 1);

la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente autotrasporti merci, per l'esercizio 1966 (doc. XIII, n. 1).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Seguito della discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12 (4797); 31 gennaio 1968, n. 17 (4833); 15 febbraio 1968, n. 45 (4883); 27 febbraio 1968, n. 79 (4912), concernenti provvidenze per i comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12; 31 gennaio 1968 n. 17; 15 febbraio 1968, n. 45; 27 febbraio 1968, n. 79, concernenti provvidenze per i comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella, presidente della Commissione speciale, affinché voglia informare la Camera sulle conclusioni a cui si è giunti nella riunione ristretta da lui convocata dopo la sospensione della seduta antimeridiana.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, il Governo, i rappresentanti dei gruppi parlamentari ed alcuni firmatari di emendamenti hanno tenuto una lunga riunione, durata fino a pochi minuti fa. In ordine ad alcuni punti si è raggiunto l'accordo; in ordine ad altri, se pure non sia stato raggiunto un accordo definitivo e specifico, sono stati, tuttavia, eliminati molti elementi di contrasto. Penso pertanto che diversi emendamenti saranno ritirati dai rispettivi presentatori.

Per quel che riguarda i primi due disegni di legge di conversione, n. 4797 e n. 4833, un accordo pressoché totale è stato raggiunto sugli emendamenti che chiedono l'estensione delle provvidenze a vari comuni non inclusi nei decreti. La Commissione presenta pertanto un ordine del giorno, sul quale ci auguriamo di avere l'adesione impegnativa del Governo, per la inclusione di questi comuni nei decreti ministeriali che dovranno essere presentati in adempimento del decreto-legge n. 79. Tutti gli emendamenti corrispondenti dovrebbero pertanto essere ritirati.

Ecco, signor Presidente, il testo dell'ordine del giorno della Commissione:

« La Commissione speciale chiede al Governo assicurazione che nei decreti ministeriali previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, senza pregiudizio dell'inclusione di altri comuni per i quali sia stata o possa essere accertata l'esistenza di danni conseguenti agli eventi sismici, saranno inclusi i seguenti comuni: Carini, Cinisi, Capaci, Mezzoiuso, Piana degli Albanesi, Terrasini, Villafrati, Montelepre, Giardinello, Trappeto e Montemaggiore Belsito della provincia di Palermo; Porto Empedocle e Cianciana della provincia di Agrigento; Paceco, Buseto Palizzolo, Custonaci ed Erice della provincia di Trapani ».

PRESIDENTE. Passiamo agli altri ordini del giorno. Se ne dia lettura.

FRANZO, *Segretario*, legge:

La Camera,

discutendo i provvedimenti di primo intervento adottati per il soccorso alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

considerato che i gravissimi danni provocati dalla catastrofe impongono la necessità di attuare straordinarie misure per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro la fine del corrente mese, le linee di un organico piano di interventi che, nel rispetto dei poteri della Regione Siciliana e d'intesa con gli organi della stessa, assicurino immediatamente l'inizio della ricostruzione e pongano le basi per la rinascita delle zone colpite.

Macaluso, Speciale, Di Benedetto, Amendola Pietro, Busetto, Corrao, Pellegrino.

La Camera

invita il Governo

a disporre, da parte degli enti cui è demandato di provvedere all'appalto dei lavori previsti dal documento 4912, la concessione alle aziende a partecipazione pubblica, aventi sede nella regione siciliana, della fornitura di componenti delle opere da realizzare nelle zone interessate alla ricostruzione e ciò mediante scorporo dai singoli progetti o provvedendo con separati progetti.

Di Piazza, Lauricella.

La Camera

impegna il Governo,

nel quadro degli interventi nel Mezzogiorno e mediante la contrattazione programmatica e la conseguenziale concentrazione d'investimenti pubblici e privati, a realizzare l'ubicazione, nella regione siciliana, di una delle grandi scelte di sviluppo industriale (elettronica, aeronautica, meccanica).

Lauricella, Di Piazza.

La Camera

impegna il Governo

ad elaborare un piano organico di ricostruzione e di sviluppo delle zone della Sicilia colpite dai terremoti dell'ottobre e novembre 1967 e del gennaio 1968, che assicuri la trasformazione dell'economia delle zone interessate, realizzando d'intesa con la regione siciliana e con il concorso delle aziende e degli enti statali iniziative nel settore dell'industria e dell'agricoltura, con particolare riguardo all'industria dei prodotti agricoli, e nel settore del turismo.

Dette iniziative dovranno essere attuate entro l'anno 1969.

Per far fronte alle spese occorrenti, la Camera, anche a testimonianza della solidarietà del paese nei confronti delle popolazioni colpite, invita il Governo a lanciare un prestito nazionale.

Gatto, Raia.

La Camera

invita il Governo

a istituire, per l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo primo del documento 4912, in Mistretta un ufficio distaccato del genio civile di Messina.

Pellegrino, Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Speciale, Grimaldi, Pezzino, Di Benedetto, Di Mauro Luigi, Failla.

La Camera

impegna il Governo

a dare precedenza assoluta, nella concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del documento 4912, ai proprietari di una sola unità immobiliare, utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, aventi diritto al contributo del 90 per cento.

Amendola Pietro, Macaluso, Busetto, Speciale, Grimaldi, Pellegrino, Pezzino, Di Benedetto, Di Mauro Luigi, Failla.

La Camera

invita il Governo

a comunicare al Parlamento, entro 60 giorni, una relazione dettagliata degli interventi operati fino a quella data, in applicazione dei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, 31 gennaio 1968, n. 17, 15 febbraio 1968, n. 45 e 27 febbraio 1968, n. 79 e corredata da un resoconto degli aiuti finanziari effettivamente elargiti ».

Nicosia, Calabrò, Santagati, Roberti, Cruciani, Sponziello, Caradonna, Tripodi, Romualdi, Servello, Abelli, Franchi.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati ?

RESTIVO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Riguardo all'ordine del giorno Macaluso ed altri, vorrei osservare che sostanzialmente esso riflette un intento di sollecitazione, ma certamente, al di là dell'intento dei proponenti, finirebbe con l'introdurre un elemento che potrebbe essere obiettivamente di ritardo. A parte il fatto che molte disposizioni della legge fanno riferimento a un termine di 60 giorni, invitare il Governo a presentare al Parlamento entro meno di 30 giorni un piano

organico, che poi non sappiamo se finisca col rappresentare un elemento di remora per le ulteriori determinazioni, non credo che sia rispondente alla finalità di rapido intervento che tutti ci vogliamo ripromettere. Prego quindi i presentatori di non insistere per la votazione di questo ordine del giorno.

BUSETTO. Questo ordine del giorno è superato e quindi lo ritiriamo. Lo avevamo presentato quando non era ancora noto il cosiddetto « decretone ».

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Grazie, onorevole Busetto.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno Di Piazza e Lauricella, il Governo può accettarli come raccomandazione e vorrei pregare i presentatori di non insistere per la votazione.

Per altro si tratta di ordini del giorno che già trovano un qualche riferimento in alcune norme che dovranno poi essere esaminate dalla Camera e che risultano inserite in questo tessuto normativo che ci apprestiamo a definire.

Anche per l'ordine del giorno degli onorevoli Gatto e Raia, faccio rilevare che la materia in esso trattata trova riferimento nell'articolo 59 del decreto n. 79. Quindi penso che non possa votarsi se prima non si pervenga all'esame dell'articolo in questione. Comunque il Governo non lo accetta.

L'ordine del giorno Pellegrino ed altri, che chiede l'istituzione in Mistretta di un ufficio distaccato del genio civile di Messina, mi sembra sia superato. Pregherei gli onorevoli presentatori di ritirare anche questo ordine del giorno.

Per l'ordine del giorno Pietro Amendola, che propone di dare precedenza assoluta, nella concessione dei contributi di cui all'articolo 3, ai proprietari di una sola unità immobiliare, il Governo lo può accettare come raccomandazione, così come possono essere accettati, ripeto, come raccomandazione anche i due ordini del giorno a firma Lauricella e Di Piazza.

Quanto all'ordine del giorno Nicosia, sarei dell'avviso che debba essere ritirato. Il nuovo Parlamento, nell'esercizio del suo potere ispettivo, potrà esso fare tutte le sollecitazioni e richiedere tutte le informazioni necessarie. Ma non vorrei che fin da questo momento, in un'attività che richiederà il massimo impegno, anche sotto il riflesso della prontezza degli interventi, introducessimo delle norme che, al di là dell'intento dei presentatori, potrebbero avere quasi un'efficacia ritardatrice. Pregherei pertanto l'onorevole Nicosia di non

insistere per la votazione del suo ordine del giorno.

L'ordine del giorno dell'onorevole Margherita Bontade contiene un suggerimento che deve impegnare l'attenzione del Governo. Pertanto lo accetto come raccomandazione.

Circa l'ordine del giorno che l'onorevole Mattarella ha presentato a nome della Commissione speciale e che si riferisce ai comuni che dovranno essere oggetto di decreti ministeriali, è chiaro che il Governo intende che la sfera di applicazione dei provvedimenti che stanno per essere votati si estenda alla generalità dei territori comunali che abbiano effettivamente patito danni conseguenti al terremoto. Credo che l'obiettivo dell'ordine del giorno dell'onorevole Mattarella, pur lasciando evidentemente questa materia all'attività di accertamento del Governo, sia diretto a sottolineare la posizione di alcuni comuni per i quali sarebbe accertata l'esistenza di danni di più o meno grave incidenza derivanti dal terremoto.

Quindi il Governo lo accetta, restando inteso che evidentemente non si tratta di un ordine del giorno che esaurisca o limiti la potestà di accertamento del Governo su questa materia.

PRESIDENTE. Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Di Piazza ?

DI PIAZZA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Lauricella ?

LAURICELLA. Dopo le dichiarazioni del Governo, non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Raia, insiste per l'ordine del giorno Gatto, di cui ella è cofirmatario ?

RAIA. Insisto.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Noi dobbiamo trattare di questa materia proprio all'articolo 59 del decreto n. 79. Si tratta di una formulazione che riflette anche una valutazione che in un certo senso

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

possiamo considerare superata. Io devo dichiarare, non per questioni di merito ma per una questione di metodologia, che non sono favorevole a questo ordine del giorno.

RAIA. Io dico soltanto che ci sono alcune questioni che non riguardano la discussione che abbiamo avuta in Commissione: e ciò è sicuramente noto all'onorevole ministro.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Noi siamo convinti che in questo campo bisogna procedere con criteri di rigorosa programmazione. Ora, se cominciamo a parlare qui di un piano, e all'articolo 59 di un piano diverso, con estensioni diverse, finiremo con il creare il presupposto per la formazione di ottimi elaborati con abbondanza di precisazioni e rivelazioni statistiche, ma non opereremo — questo è ciò che la Sicilia soprattutto chiede alla solidarietà nazionale — in modo rapido e concreto. Vorrei aggiungere che, quando l'onorevole Raia afferma che questo è un piano diverso da quello previsto nell'articolo del provvedimento, implicitamente determina una diluizione delle nostre intenzioni e dei nostri impegni in una serie di piani che poi non sapremo come coordinare. Per questo motivo confermo il parere contrario all'ordine del giorno.

RAIA. L'onorevole ministro è preoccupato del coordinamento: anche io lo sono, come tutti, immagino. Ma il nostro ordine del giorno ha proprio lo scopo di spingere il Governo a trovare le condizioni favorevoli per svolgere un'azione veramente concreta per la rinascita dell'isola. Comunque confermo che insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Gatto, non accettato dal Governo.
(È respinto).

Onorevole Pietro Amendola, insiste per l'ordine del giorno Pellegrino, di cui ella è cofirmatario?

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, l'onorevole ministro ha detto che l'ordine del giorno è superato, ma io non ne comprendo la ragione. Vorrei chiedere all'amabilità dell'onorevole Restivo di farcela conoscere.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevole Amendola, noi abbiamo

un ispettorato che dovrebbe funzionare da organo di coordinamento e di propulsione di carattere generale. Vi saranno certo esigenze particolari del circondario di Mistretta, come di altri circondari; mi sembra tuttavia che, per l'armonia degli organi che andiamo a creare, la istituzione che ella propone non trovi qui un suo preciso collocamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Amendola, insiste?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Pellegrino, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Pietro Amendola, insiste per la votazione del suo ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione?

AMENDOLA PIETRO. Non insisto, ma desidero far presente al ministro Restivo che, in sede di Commissione lavori pubblici, il Governo ha accettato, e non solo come raccomandazione, un ordine del giorno analogo relativo all'Irpinia ed al Sannio. Si tratta di una materia delicata, e non comprendo pertanto la diversità nell'atteggiamento del Governo.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho accettato l'ordine del giorno come raccomandazione, perché esso riguarda molte branche dell'amministrazione pubblica, ed io posso soltanto assicurare che, per quanto è di competenza del mio dicastero, tale raccomandazione sarà oggetto di una diligente ed attenta esecuzione.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia?

NICOSIA. Io sarei disposto a sopprimere le parole « entro 60 giorni », se il Governo accettasse l'ordine del giorno come raccomandazione. E questo proprio per andare incontro alle esigenze prospettate dal ministro. Con il nostro ordine del giorno, per altro, noi chiediamo una cosa abbastanza normale: un rendiconto dettagliato degli aiuti effettivamente elargiti ai terremotati. Comunque, se il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno, con la soppressione del termine di 60 giorni, non insisterei per la votazione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Onorevole ministro ?

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno così modificato.

PRESIDENTE. Onorevole Margherita Bontade ?

BONTADE MARGHERITA. Non insisto, signor Presidente; desidero tuttavia invitare il Governo ad accelerare i lavori della commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici per la pronta definizione e presentazione della legge antisismica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge n. 4797.

Il Governo accetta il testo della Commissione speciale ?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione speciale.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo comma, le parole: di quattro mesi, sono sostituite con le parole: di sei mesi.

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

La sospensione del corso dei termini previsti dall'articolo 1 e dal primo comma del presente articolo, relativamente a obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonché i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata a tre mesi dal 15 gennaio 1968 e concerne esclusivamente le entrate del lotto e i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 4 febbraio 1968.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3-bis:

Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data del 15 gennaio 1968 nei comuni di cui al precedente articolo 1.

La cifra di lire 10.000, di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a lire 100.000.

Le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale* relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione del terremoto di cui all'articolo 1 della presente legge sono effettuate gratuitamente.

All'articolo 5, primo comma, dopo le parole: i commerci, le arti e le professioni, sono aggiunte le altre: dell'imposta camerale; dopo le parole: riscuotibili mediante ruoli, sono aggiunte le altre: o con versamento alla tesoreria comunale.

All'articolo 8, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 1 non si procede alle iscrizioni provvisorie al ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare.

Al terzo comma, dopo le parole: nei cui confronti sia stata concessa la sospensione, sono aggiunte le altre: o che ne facciano richiesta.

All'articolo 9 dopo le parole: sui tributi indicati nell'articolo 5, sono aggiunte le altre: nonché sulle sovrimposte comunale e provinciale sui terreni.

All'articolo 12, sono soppresse le parole: fino al 31 dicembre 1970.

All'articolo 13, primo comma, le parole: 90 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.

Al terzo comma, le parole: per il numero di giorni indennizzato, fino alle parole: in quella successiva, sono sostituite con le parole: per i primi 180 giorni di disoccupazione.

All'articolo 14, terzo comma, le parole: 60 giorni, sono sostituite con le parole: 120 giorni.

All'articolo 16, secondo comma, le parole: è riscosso cumulativamente con le rate di ottobre e dicembre 1968 riguardanti gli stessi contributi, sono sostituite con le parole: è riscosso con le rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969.

All'articolo 17, primo comma, le parole: limitatamente ai quattro dodicesimi del carico contributivo dell'anno 1968, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1968.

All'articolo 18, primo comma, le parole: 90 giorni, sono sostituite con le parole: 180 giorni.

All'articolo 25, prima alinea del primo comma, sono soppresse le parole: anche in deroga alle norme in materia di urbanistica ed ai regolamenti edilizi.

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente articolo 31-bis:

Nei limiti dell'assistenza prevista dal decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, modificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani, sarà riconosciuta la precedenza nella erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani agli orfani dei lavoratori periti a causa del terremoto.

Sono messi a disposizione presso i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminili, limitatamente al corrente anno scolastico, 200 posti gratuiti da assegnare ad alunni ed alunne della scuola dell'obbligo appartenenti a famiglie disastrose dal terremoto.

La retta relativa, fissata nella misura di lire 350 mila annue per ciascun posto, graverà sul capitolo 2243 del bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

Per far fronte alle esigenze straordinarie della tutela della salute pubblica e della profilassi dell'afta epizootica, della brucellosi, della peste suina e di altre malattie infettive e diffuse degli animali nelle zone colpite dai terremoti e in altre nelle quali le malattie possono trarre origine da zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'articolo 36 è aggiunto il seguente comma:

L'esistenza e l'entità dei danni sono attestate con dichiarazioni del medico provinciale.

All'articolo 39 quarto comma, le parole: assunte le necessarie informazioni, sono sostituite con le parole: sentito il sindaco.

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente articolo 39-bis:

In deroga all'articolo 72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e delle successive modifiche (articolo 6 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, articolo 5 della legge 26 aprile 1954, n. 251) i cittadini dei comuni di cui all'articolo 1 trasferiti a seguito del sisma in altri comuni hanno diritto all'assistenza da parte degli enti comunali di assistenza.

Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente articolo 44-bis:

Le provvidenze previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 88, 34 e 35, sono estese ai comuni di Mistretta, Capizzi, Castel di Lucio, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Motta d'Affermo, Tusa, Caronia, San Marco d'Alunzio, Naso, Militello Rosmarino, Gioiosa Marea, in provincia di Messina; ai comuni di Nicosia, Cerami, Sperlinga, Troina, Gagliano Castelferrato, Regalbuto, Agira, Nissoria, Leonforte e Villarosa in provincia di Enna; ai comuni di Gangi e Petralia Soprana in provincia di Palermo, colpiti dal terremoto dell'ottobre e novembre 1967 ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

NICOSIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1. 1 Calabrò ed i miei emendamenti 1. 4, 1. 5 e 1. 7. Mantengo gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi.

BASILE GUIDO. Anch'io dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi?

MAGRI, Relatore. La Commissione, premesso che ha già emendato l'articolo 1 del decreto-legge proponendo che le parole: « di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

quattro mesi » siano sostituite con le altre: « di sei mesi », allargando quindi il termine della moratoria, esprime parere contrario agli emendamenti 1. 6 ed 1. 8 dell'onorevole Nicosia. Ugualmente parere contrario esprime per l'emendamento 1. 2 dell'onorevole Raia, che creerebbe, tra l'altro, problemi di copertura finanziaria che le disponibilità del decreto non consentono di risolvere.

Parere favorevole invece esprime per l'emendamento 1. 9 dell'onorevole Bassi, che tende ad evitare che alla scadenza della moratoria tutti gli impegni vengano a scadere contemporaneamente.

Esprime parere contrario all'emendamento 1. 3 Cottone e agli articoli aggiuntivi 1. 0. 2 e 1. 0. 3 Nicosia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere della Commissione nei confronti di tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi non accettati dal relatore. Per quanto riguarda invece lo emendamento 1. 9 si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bassi 1. 9, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso alla Camera, tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge con il seguente:

« I termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 15 gennaio, o comunque prima di tale data patuiti o autorizzati, e pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni suddetti, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici siti nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, sono prorogati di dodici mesi dalle rispettive scadenze nei comuni indicati al primo comma e di quattro mesi nei comuni indicati al secondo comma del presente articolo.

In relazione a tale proroga, eccettuato che per i contributi consorziali, i creditori potranno ripetere a carico dei debitori i soli interessi legali e le spese vive degli eventuali protesti sollevati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

(È approvato).

(La Camera respinge tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del decreto-legge).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Basile Guido 2. 0. 1.

Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria, perché le norme sullo sgravio sono previste all'articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene l'articolo aggiuntivo Basile Guido 2. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 3 del decreto-legge.

BASILE GUIDO. Ritiro in questa sede tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 3, rinviandoli al disegno di legge n. 4912.

PRESIDENTE. Il Governo fa presente che al penultimo rigo del comma aggiuntivo della Commissione all'articolo 2 la parola « entrate » deve intendersi sostituita con la parola « estrazioni ». Di questo sarà tenuto conto in sede di coordinamento.

Passiamo agli emendamenti e all'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

RAIA. Signor Presidente, dichiaro di non insistere sulla prima parte del mio emendamento 4. 1, relativa alla sostituzione della parola « sospensione » con la parola « esenzione », mentre mantengo la parte aggiuntiva.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento Bontade Margherita 4. 2, in quanto ritiene che, pur restando fermo il criterio della sospensione, per i comuni che sono andati interamente distrutti occorre stabilire senz'altro l'esenzione.

Il concetto espresso nell'emendamento Raia 4. 1, nella parte su cui il presentatore in-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

siste, è superato dalle disposizioni del successivo decreto-legge n. 79, dove sono previste norme per i rimborsi ai comuni. La Commissione è pertanto contraria al citato emendamento Raia, come pure è contraria all'articolo aggiuntivo Nicosia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole all'emendamento Bontade Margherita 4. 2 e contrario all'emendamento Raia 4. 1, perché, come ha detto il relatore, il rimborso è previsto dal decreto-legge n. 79. Parere contrario, altresì, all'articolo aggiuntivo Nicosia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bontade Margherita 4. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a premettere all'articolo 4 del decreto-legge il seguente comma:

« È concessa l'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1969 per i comuni completamente distrutti di Montevago, in provincia di Agrigento, di Gibellina e Salaparuta in provincia di Trapani ».

(È approvato).

RAIA. Dichiaro di ritirare anche la rimanente parte del mio emendamento.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo 4. 0. 1. che io propongo riguarda la esenzione da ogni imposta e tassa per tutti i cittadini residenti ei comuni terremotati, indicati nell'articolo 1, alla data del 15 gennaio 1968. In pratica, si tratta di una esenzione che riguarda i comuni indicati nell'articolo 1. Ma poiché all'articolo 5 viene riproposto da altri emendamenti il tema delle sospensioni e delle esenzioni fiscali, ritiro questo mio articolo aggiuntivo, per rinviarlo all'articolo 5.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

BASILE GUIDO. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 5. 1.

RAIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 5. 2.

NICOSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, sono costretto ad insistere sul mio articolo aggiuntivo 4. 0. 1 e a richiamare l'attenzione di tutti i gruppi della Camera. Noi proponiamo l'esenzione da ogni imposta e tassa per i cittadini che hanno perso tutto a seguito del terremoto del 15 gennaio 1968. La Camera potrà votare contro, ma noi siamo costretti a richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che qui non è in gioco una questione politica, ma una questione di vita. Mi pare che la Camera non consideri con la dovuta attenzione queste questioni. Il nostro emendamento non importa oneri per lo Stato e si rifà alla considerazione che c'è un esteso gruppo di cittadini che ha perso tutto e che non può pertanto pagare niente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. Credo che l'articolo aggiuntivo Nicosia, almeno così come è stato svolto, scaturisca da un equivoco, perché il decreto-legge non è che preveda che coloro che hanno perduto tutto debbano pagare le tasse. È ovvio che non le pagheranno. Soltanto si tratta di scegliere tra la forma dell'esenzione e la forma dello sgravio. Ora, il decreto-legge prevede la forma dello sgravio. La forma dell'esenzione è prevista — e noi l'abbiamo approvata — per quei comuni in cui non è rimasta pietra su pietra e nei quali è inutile quindi esigere l'apertura di pratiche di sgravio; ma per i comuni nei quali ci sono stati danni che hanno colpito solo una parte dei cittadini sembra opportuno invitare coloro che ritengano di non essere in condizioni di pagare le tasse di avanzare domanda di sgravio.

NICOSIA. Lo sgravio è un provvedimento successivo.

MAGRI, *Relatore*. Intanto c'è la sospensione, nel corso della quale si fa la pratica di sgravio.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario per le stesse ragioni sostenute dal relatore. Faccio presente d'altra parte che è stato già approvato l'emendamento Bontade Margherita 4. 2, che prevede l'esenzione per i tre comuni completamente distrutti.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Stante l'interpretazione testé data dalla Commissione e dal Governo, poiché si ritiene che nel presente decreto viene prevista l'esenzione totale da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, anche attraverso lo emendamento precedentemente approvato, non insisto, perché ne potrebbe derivare una questione di interpretazione che potrebbe finire con il danneggiare gli interessati anziché favorirli.

MAGRI, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI, Relatore. Signor Presidente, a nome della Commissione presento un emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge:

Al secondo comma, quarto rigo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 1968, con le parole: entro il 15 aprile 1968.

Per coordinamento, alla fine del penultimo comma, sostituire le parole: « entro il 31 marzo 1968 », con le parole: entro il 15 aprile 1968.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento della Commissione?

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

BONTADE MARGHERITA. Ritiro il mio emendamento 6. 1, perché quanto in esso si propone trova riscontro in altre disposizioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 8 del decreto-legge, al quale è riferito un emendamento presentato dal Governo.

Il sottosegretario per le finanze intende illustrarne la portata?

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. La modifica proposta dal Governo è necessaria per armonizzare la disposizione che sarà introdotta con il comma aggiuntivo inserito dalla Commissione dopo il primo comma dell'articolo 8 con quella contenuta nel secondo comma, che deve trovare applicazione nei confronti dei comuni dove la moratoria dei termini è inferiore all'anno. Inoltre, nel-

l'interesse dei soggetti danneggiati, si rende opportuno, per le iscrizioni provvisorie a ruolo per il 1969, far riferimento alla dichiarazione che sarà presentata nel 1968 anziché a quella del 1967, in quanto i redditi che saranno dichiarati dai soggetti danneggiati nel 1968, pur riferendosi all'anno anteriore, saranno stati influenzati dagli eventi calamitosi verificatisi prima della presentazione della dichiarazione stessa.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione ha modificato l'articolo 8 in misura più larga, stabilendo che non si proceda addirittura alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare nei confronti dei soggetti non tassabili in base al bilancio che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati nel primo comma dell'articolo 1. L'emendamento del Governo è invece più restrittivo, perché limita le proprie disposizioni soltanto ad alcuni redditi e prevede che vi sia l'iscrizione provvisoria in ruolo in ragione della metà. La Commissione naturalmente insiste sul suo punto di vista.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ritiro l'emendamento del Governo aderendo al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi all'articolo 8 del decreto-legge?

MAGRI, Relatore. Mi devo richiamare al criterio già enunciato e che mi pare sia stato accettato per lo meno dalla maggioranza della Commissione, cioè al criterio della sospensione e non a quello della esenzione. Abbiamo applicato il criterio della esenzione, con l'approvazione dell'emendamento Bontade Margherita 4. 2, limitatamente ai comuni andati interamente distrutti. Quindi, la Commissione è contraria agli articoli aggiuntivi Macaluso 8. 0. 1 e 8. 0. 2.

Circa l'articolo aggiuntivo 8. 0. 3, la Commissione non ritiene che sussista l'ipotesi prevista dai proponenti di esso, ed è pertanto contraria.

La Commissione è pure contraria all'articolo aggiuntivo 8. 0. 4 perché è superato dal decreto n. 79, che prevede proprio tutte queste esenzioni dalle tasse e dalle imposte di bollo, di registro, ecc.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Quanto all' articolo aggiuntivo 8. 0. 5, relativo alla esenzione dalle imposte e tasse di successione, la Commissione dà parere favorevole.

Per quanto riguarda invece l' articolo aggiuntivo 8. 0. 6, ritengo che i casi che vi sono previsti debbano considerarsi inclusi nella moratoria prevista dal decreto in discussione. Esprimo pertanto parere contrario.

Per quanto riguarda l' articolo aggiuntivo 8. 0. 7, esprimo parere contrario anche perché non è prevista la copertura. Sarà, per altro, presentato, in sede opportuna, un emendamento che prevede crediti agevolati alle imprese artigiane, alle imprese commerciali e alle piccole imprese industriali; emendamento che coprirà evidentemente le esigenze che qui sono state prospettate. Si daranno mutui agevolati, e questo consentirà di far fronte agli impegni.

Debbo ancora far presente che la somma menzionata dall' articolo aggiuntivo è evidentemente assai inferiore a quello che sarebbe il prevedibile fabbisogno.

Infine, esprimo parere contrario all' articolo aggiuntivo Bontade Margherita 8. 0. 8.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l' articolo aggiuntivo Macaluso 8. 0. 1, il parere del Governo è contrario, perché abbiamo già detto che il criterio prescelto è quello della sospensione e dello sgravio.

Gli articoli aggiuntivi Macaluso 8. 0. 2, 8. 0. 3, 8. 0. 4 e 8. 0. 5 riproducono le norme della legge sul Vajont, di cui si chiede l' estensione in questa circostanza. Sono le medesime norme indicate nell' articolo aggiuntivo 8. 0. 8 dell' onorevole Margherita Bontade. Quindi, salvo che per l' articolo aggiuntivo 8. 0. 4, che è stato già compreso, come ha ricordato il relatore, nel decreto n. 79, il Governo è favorevole agli altri che ho citato e che vorrei ripetere per chiarezza: 8. 0. 2, 8. 0. 3, 8. 0. 5. e 8. 0. 8. Quest' ultimo, per altro, quello cioè dell' onorevole Margherita Bontade, è riassuntivo anche dei precedenti dell' onorevole Macaluso, per cui in sostanza ritengo preferibile l' articolo aggiuntivo 8. 0. 8.

BUSETTO. Dichiaro di ritirare gli articoli aggiuntivi Macaluso 8. 0. 2, 8. 0. 3 e 8. 0. 5, associandomi a quello 8. 0. 8 dell' onorevole Margherita Bontade.

Ritiro altresì gli articoli aggiuntivi Macaluso 8. 0. 1 e 8. 0. 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l' articolo aggiuntivo Bontade Margherita 8. 0. 8, non accettato dalla Commissione e accettato dal Governo.

« Ai comuni di cui all' articolo 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499 ».

(È approvato).

Gli onorevoli sottosegretari di Stato per la industria e per il tesoro accettano gli articoli aggiuntivi 8. 0. 6 e 8. 0. 7 Macaluso, rientranti nelle loro rispettive competenze ?

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l' industria, il commercio e l' artigianato*. Non accetto l' articolo aggiuntivo Macaluso 8. 0. 6.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non accetto l' articolo aggiuntivo Macaluso 8. 0. 7.

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, mantiene gli articoli aggiuntivi Macaluso 8. 0. 6 e 8. 0. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l' articolo aggiuntivo Macaluso 8. 0. 6.

(È respinto).

Passeremo ora alla votazione dell' articolo aggiuntivo Macaluso 8. 0. 7.

NICOSIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà a favore dell' articolo aggiuntivo Macaluso 8. 0. 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l' articolo aggiuntivo Macaluso 8. 0. 7.

(È respinto).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione:

« Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell' ISVEIMER e dell' IRFIS » (4970).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

AMENDOLA PIETRO. Ritiro l'emendamento Macaluso 9. 1, trasferendolo al disegno di legge n. 4912.

RAIA. Signor Presidente, anch'io ritiro l'emendamento 9. 2.

MAGRI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI, *Relatore*. In Commissione è stato raggiunto un accordo per la soppressione del secondo comma di questo articolo 9. La Commissione propone pertanto un emendamento formale in questo senso. Debbo dire per altro che, ad avviso della Commissione, questa materia dovrà essere regolata con norme da emanarsi tempestivamente, dopo approfondita valutazione dei dati di fatto.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento della Commissione?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione soppressivo del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge, non accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Raia riferito all'articolo 10 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raia, mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Marino riferito all'articolo 11 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. Mi sembra che la proposta del collega Marino vada ad interferire nell'esercizio della carità privata, che può esplicarsi in tutti i modi possibili. Come si fa a dire che, se qualcuno affida somme o beni in natura affinché, per suo conto, si faccia una opera di carità, deve versare le somme o depositare i beni ai comuni, altrimenti cadrebbe sotto il rigore della legge?

La Commissione ritiene che quanto viene richiesto non sia nemmeno applicabile; comunque si rimette al giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marino, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dal Governo e per il quale la Commissione ha dichiarato di rimettersi alla Camera?

MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Marino 12. 0. 1. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. Il parere è contrario, anche perché le misure che sono state stabilite dal decreto-legge per le agevolazioni sui contributi rispondono, a giudizio della Commissione, al fine per cui sono state proposte. Oltre tutto, tale articolo aggiuntivo comporterebbe anche un obbligo di copertura.

PRESIDENTE. Il Governo?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Marino, mantiene il suo articolo aggiuntivo 12. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MARINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge e ai successivi articoli aggiuntivi. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a tutti questi emendamenti e articoli aggiuntivi. Essi infatti comportano un notevole aumento di spesa che non troverebbe copertura. D'altra parte, la Commissione ha già provveduto a prolungare il periodo di erogazione dei sussidi di disoccupazione, portandolo da 90 a 180 giorni.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è pure contrario a tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Macaluso, insiste sul suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MACALUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Raia, insiste sul suo emendamento 13. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAIA. Sì, signor Presidente, e insisto anche sull'altro mio emendamento 13. 3. Su quest'ultimo emendamento era stato raggiunto un accordo in Commissione, perché era stato rilevato che una parte dei braccianti, in particolare gli appartenenti alle categorie degli eccezionali e dei permanenti, verrebbero ad essere privati dell'indennità giornaliera di disoccupazione. Pertanto, non comprendo come non si sia giunti ad una conclusione favorevole a questo proposito, dato che la stessa maggioranza aveva preso un impegno in tal senso. Non comprendo la ragione per la quale il Governo e la Commissione abbiano oggi cambiato parere, dichiarandosi contrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raia 13. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Raia 13. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Lauricella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 13. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LAURICELLA. Sì, signor Presidente, e insisto anche sull'altro mio articolo aggiuntivo 13. 0. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lauricella 13. 0. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Lauricella 13. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. A lungo si è parlato, nella riunione di questa mattina, dell'articolo aggiuntivo da me proposto 13. 0. 3, riguardante i lavoratori che non hanno diritto alle indennità di disoccupazione. Tutti i partecipanti alla riunione stessa, tranne il rappresentante del tesoro, erano pienamente consenzienti. Desidero sapere, a questo punto, se l'onorevole sottosegretario Gatto insista nella sua opposizione e, qualora vi insistesse, se fosse almeno disposto ad accettare un ordine del giorno che mi accingo a presentare e che è firmato anche dai deputati Macaluso, Busetto, Speciale, Grimaldi, Failla, Di Mauro Luigi, Pezzino, Pellegrino e Di Benedetto, del seguente tenore:

« La Camera impegna il Governo ad assicurare un'assistenza continuativa a tutti i lavoratori disoccupati i quali non possano fruire delle provvidenze di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 ».

Se il rappresentante del Governo accettasse tale ordine del giorno, saremmo disposti a ritirare l'articolo aggiuntivo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario all'articolo aggiuntivo in questione, per il quale, purtroppo, non esiste copertura. Tuttavia, nessuno nel nostro paese resterà senza assistenza; quindi il Governo accetta l'ordine del giorno testé formulato in tal senso, che comporta un impegno rispondente anche ad un obbligo di coscienza.

AMENDOLA PIETRO. Ritiro dunque il mio articolo aggiuntivo 13, 0. 3.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge e ai successivi articoli aggiuntivi.

LAURICELLA. Signor Presidente, chiedo che l'articolo aggiuntivo Di Piazza 14. 0. 1, di cui sono cofirmatario, sia rinviato al disegno di legge n. 4912, di conversione del decreto-legge n. 79.

PRESIDENTE. Sta bene.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, chiedo che gli articoli aggiuntivi Macaluso 14. 0. 2, 14. 0. 3 e 14. 0. 4, di cui sono cofirmatario, siano rinviati anch'essi al disegno di legge n. 4912.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole agli emendamenti Bassi 14. 5 e 14. 6, che costituiscono una precisazione opportuna della norma. È meravigliata per il fatto che l'onorevole Raia non abbia ritirato l'emendamento 14. 2: egli sa bene, infatti, che le 500 mila lire sono previste dal decreto-legge n. 79.

La Commissione è favorevole all'emendamento Terranova Corrado 14. 4, mentre è contraria all'emendamento Raia 14. 3, dato che il testo della Commissione reca il termine di 120 giorni. Penso pertanto che l'onorevole Raia, il quale propone un termine di 90 giorni, ritirerà questo suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bassi 14. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Al primo comma, sostituire le parole: i quali abbiano subito gravi danni per effetto dei terremoti di cui al precedente articolo 1, con le seguenti: i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto dei terremoti di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Onorevole Ivano Curti, mantiene gli emendamenti Raia 14. 2 e 14. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CURTI IVANO. Li ritiriamo, Signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terranova Corrado 14. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Al terzo comma, sopprimere la parola: perentorio.

(È approvato).

Passeremo ora alla votazione dell'emendamento Bassi 14. 6.

NICOSIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Sull'emendamento Bassi 14. 6 vorrei chiedere un chiarimento al presentatore. Egli praticamente propone una modifica che può anche rivestire una importanza sostanziale. Nel decreto-legge si richiede un certificato del sindaco comprovante « che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dei terremoti ». L'onorevole Bassi dice: il sindaco deve rilasciare un certificato « comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dei terremoti ».

Vorrei che l'onorevole Bassi precisasse la differenza, perché si possono subire gravi danni di natura economica anche se non strettamente rientranti nella sfera dell'attività lavorativa; chiedo perciò che questo punto sia chiarito. Subito dopo la spiegazione dell'onorevole Bassi dichiarerò se voterò a favore o contro.

PRESIDENTE. Onorevole Bassi ?

BASSI. Avevo illustrato questo mio emendamento ieri sera, ma l'onorevole Nicosia era assente. I gravi danni sono quelli a cui si riferisce il decreto n. 79, che dispone l'erogazione di sovvenzioni fino a 500 mila lire per la perdita delle attrezzature. Questo invece è un sussidio per una attività lavorativa che è venuta meno (infatti la norma figura nel capitolo dedicato all'assistenza ai lavoratori). Pertanto il testo del Governo rimane sostanzialmente immutato: solamente, invece di di-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

re « gravi danni » (crollo della bottega, perdita dall'esercizio), ci si riferisce a gravi danneggiamenti derivanti dall'impossibilità di lavorare nei paesi abbandonati.

NICOSIA. Signor Presidente, con la interpretazione data dall'onorevole Bassi, dichiaro che voterò in senso favorevole al suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassi 14. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sostituire lo ultimo comma dell'articolo 14 del decreto-legge con il seguente:

« Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto dei terremoti »

(È approvato).

Avverto che tutti gli articoli aggiuntivi all'articolo 14 del decreto-legge sono rinviati in sede di esame del disegno di legge n. 4912.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

COTTONE. Dichiaro di ritirare gli emendamenti Bassi e Guido 16. 2 e 16. 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli altri emendamenti ?

MAGRI, *Relatore*. Il relatore è contrario a tutti gli altri emendamenti. Faccio presente che già per suo conto la Commissione ha modificato gli articoli 16 e 17, e per quanto riguarda appunto l'articolo 16 ha spostato, nel secondo comma, la data prevista per il rimborso dalle rate di ottobre e dicembre 1968 alle rate di febbraio, aprile, giugno, agosto e ottobre 1969, diluendo quindi nel tempo il rimborso.

Per altro, siccome gli emendamenti tendono a mutare la sospensione in esonero, faccio presente che questo problema è affrontato nell'articolo 17.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

(La Camera respinge gli emendamenti Lauricella 16. 1 e Raia 16. 4 e 16. 5).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento riferito all'articolo 17 del decreto-legge ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Raia 17. 1 sostitutivo al primo comma. Del resto la Commissione ha emendato proprio al primo comma l'articolo 17.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è pure contrario all'emendamento Raia 17. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raia, insiste sul suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 18 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento Terranova Corrado 18. 2. Per quanto concerne invece lo emendamento Raia 18. 1, faccio presente che esso è uguale al testo della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terranova 18. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Al primo comma, sopprimere la parola: perentorio.

(È approvato).

Poiché l'emendamento Raia 18. 1 è identico al testo della Commissione, si intende assorbito.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge ?

MAGRI, *Relatore*. Per tutti e tre gli emendamenti riferiti all'articolo 21, il relatore.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

sia pure con dispiacere, non può che esprimere parere contrario, perché si tratta di emendamenti che importano spesa, che non hanno la copertura e quindi fermerebbero l'iter di approvazione di questi provvedimenti, in quanto occorrerebbe sentire il parere delle Commissioni finanziarie le quali, per altro, non potrebbero che essere contrarie.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il relatore.

(*La Camera respinge gli emendamenti Raia 21. 3 e Di Piazza 21. 1*).

PRESIDENTE. È così precluso l'emendamento Macaluso 21. 2.

Qual è il parere della Commissione sull'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge ?

MAGRÌ, *Relatore*. Devo dire che per questo emendamento la Commissione è molto perplessa perché, in verità, allargare troppo questa precedenza nelle liste di disoccupazione mi pare che costituirebbe un incentivo a quel fenomeno doloroso e deplorabile della emigrazione al di fuori della Sicilia che noi ci auguriamo che abbia finalmente una battuta di arresto.

Quindi, ritengo che la norma così come è stata presentata dal Governo sia già sufficientemente ampia, poiché permette lo spostamento dei lavoratori nell'ambito dell'intera isola.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario per lo stesso motivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raia, mantiene il suo emendamento 23. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 24 del decreto-legge ?

MAGRÌ, *Relatore*. Evidentemente non posso che esprimere parere contrario all'emen-

damento Raia 24. 1, che comporta aumento di oneri.

Quanto all'emendamento Raia 24. 2, che richiama l'articolo 2 della legge regionale, ho avuto ieri l'onore, parlando in sede di replica, di far presente l'avviso contrario a che in una legge si richiami la validità di un'altra legge che è in vigore e ha piena validità. Ritengo che quando una legge è valida non occorra un'altra norma di legge per dire che bisogna applicarla.

Anche sull'emendamento Raia 24. 3 esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Parere contrario per tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Raia, mantiene il suo emendamento 24. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAIA. Sì, signor Presidente: insisto su tutti e tre gli emendamenti.

(*La Camera respinge gli emendamenti Raia 24. 1, 24. 2 e 24. 3*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Basile Guido 25. 0. 1 ?

MAGRÌ, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo Basile 25. 0. 1 è superato dall'avvenuta inserzione, ad opera della Commissione, dell'articolo aggiuntivo 44-bis.

L'articolo 44-bis prevede proprio l'inserimento dei comuni colpiti dal terremoto dell'ottobre-novembre 1966.

LA SPADA. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo in questa sede, trasferendolo all'articolo 44.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Raia 27. 1, riferito all'articolo 27 del decreto-legge ?

MAGRÌ, *Relatore*. Contrario per la solita ragione della copertura.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il parere del Governo è contrario.

RAIA. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 29 del decreto-legge ?

MAGRI, Relatore. Per quanto concerne l'emendamento Bassi 29. 5, che mi pare rappresenti un opportuno chiarimento al testo del decreto, la Commissione esprime parere favorevole.

L'emendamento Cottone 29. 4 comporta un aumento di onere; la Commissione deve con rincrescimento esprimere parere contrario.

Per l'emendamento Macaluso 29. 1, faccio presente che noi stiamo approvando un decreto-legge che opera già da tempo e pertanto queste misure sono state già attuate. Come si fa adesso a tornare indietro e a modificare tutto quello che è stato già fatto ? Il parere della Commissione è pertanto contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Macaluso 29. 2 il parere è pure contrario, in quanto questo emendamento è connesso al precedente.

Anche per quanto riguarda l'emendamento Macaluso 29. 3 il parere della Commissione è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Per l'emendamento sostitutivo Bassi 29. 5, la Commissione, mi sembra, ha espresso parere favorevole. Il Governo, invece, si rimette alla Camera. Desidero fare notare però che per i ricoveri di emergenza provvede già il Ministero dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda il successivo emendamento Cottone 29. 4, anch'io sono d'accordo con il parere contrario espresso dalla Commissione, perché la sovvenzione è diretta a piccole riparazioni di urgente necessità. Gli interventi definitivi, infatti, sono previsti dal decreto-legge n. 79, che consente contributi fino all'80 per cento della spesa ammissibile.

Altrettanto si dica per l'emendamento sostitutivo Macaluso 29. 1. L'emendamento non può essere accettato perché, a parte la formula usuale della legislazione in materia, la concessione delle provvidenze non è assoluta, ma è subordinata al sussistere delle condizioni stabilite dalla legge.

Analogo parere contrario il Governo esprime per quanto riguarda l'altro emendamento sostitutivo Macaluso 29. 2, il quale non può essere accettato perché nella determinazione dell'entità delle sovvenzioni non è possibile prescindere dalla diversa graduazione della entità del danno.

Parere contrario esprime il Governo anche nei confronti dell'emendamento soppressivo Macaluso 29. 3, perché in sede di interventi definitivi sono previsti per lo stesso titolo contributi fino all'80 per cento della spesa.

AMENDOLA PIETRO. Come cofirmatario, dichiaro di ritirare gli emendamenti Macaluso riferiti a questo articolo 29 del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo votazione l'emendamento Bassi 29. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto a sostituire il primo comma con il seguente:

« Per sopperire alle necessità derivanti da urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati, o per sostituire quelli crollati con ricoveri di emergenza, possono concedersi sovvenzioni sino all'ammontare di lire 500.000 ».

(È approvato).

Onorevole Cottone, insiste sul suo emendamento 29. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 31 del decreto-legge ?

MATTARELLA, Presidente della Commissione. La Commissione accetta l'emendamento Cottone 31. 3, subordinatamente però ad una modificazione di carattere formale, che spero l'onorevole Cottone vorrà accettare. Aniché parlare di « pollicoltura », si dovrebbe dire « avicoltura », che sembra un termine, dal punto di vista tecnico, più esatto. Inoltre, invece di parlare di « mangimi », si dovrebbe dire « mangimi ad uso zootecnico ». In sostanza, l'emendamento dovrebbe essere così formulato:

« Al primo comma, dopo le parole: di aziende agricole, inserire le seguenti: di avicoltura, di aziende produttrici di mangimi ad uso zootecnico ».

COTTONE. Accetto le modificazioni suggerite dall'onorevole Mattarella.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Mattarella, vuole completare l'esposizione del parere della Commissione ?

MATTARELLA, Presidente della Commissione. La Commissione è contraria agli emendamenti Macaluso 31. 1 e 31. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento Cottone 31. 3 con le modificazioni suggerite dal presidente della Commissione speciale. Il Governo è invece contrario all'emendamento Macaluso 31. 1, in quanto si tratta di dare in questa sede sovvenzioni di pronto soccorso; è anche contrario all'emendamento Macaluso 31. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Cottone 31. 3, con le modificazioni suggerite dal presidente della Commissione speciale.

(È approvato).

Onorevole Busetto, mantiene gli emendamenti Macaluso 31. 1 e 31. 2, di cui ella è co-firmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macaluso 31. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Macaluso 31. 2.

(È respinto).

RAIA. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 32. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 33 del decreto-legge.

BASSI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 33. 2.

PRESIDENTE. Sta bene. La Commissione ha presentato l'emendamento 33. 1, tendente ad aggiungere alcuni commi all'articolo 33 del decreto legge.

Qual è il parere del Governo su questo emendamento ?

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 33. 1 della Commissione, aggiuntivo dei seguenti commi:

« Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiamo iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1968.

La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendente di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, commercio e artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Le somme non impiegate entro il 31 dicembre 1968, sull'importo di lire 300 milioni di cui al primo comma del presente articolo, potranno essere utilizzate negli anni successivi ».

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo Cottone 33. 0. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, Relatore. Vorrei pregare l'onorevole Cottone di rinviare la trattazione dell'argomento affrontato dal suo articolo aggiuntivo al disegno di legge n. 4912, poiché, come gli è noto, in quella sede il ministro dell'industria proporrà alcuni emendamenti.

COTTONE. Sono d'accordo con la proposta del relatore. Pertanto ritiro il mio articolo aggiuntivo 33. 0. 1, con riserva di riproporlo in sede di esame del disegno di legge n. 4912.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Bassi 36. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, Relatore. La Commissione è favorevole.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Il Governo ?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Bassi 36. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo, diretto ad aggiungere, all'articolo 36 del decreto-legge, il seguente comma:

« Nei concorsi per la assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione nell'ambito della regione siciliana, sarà accordata priorità assoluta ai farmacisti che hanno avuto distrutta la propria farmacia nei paesi di cui al primo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

(È approvato).

LAURICELLA. Ritiro l'articolo aggiuntivo Usvardi 37. 0. 1 e mi riservo di ripresentarlo in sede di esame del disegno di legge n. 4912.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Cottone 38. 0. 1 ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Camera ha già accolto l'emendamento Bassi all'articolo 36. Non credo possibile approvare due norme di cui la seconda lievemente più estensiva della prima. Pertanto, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo articolo aggiuntivo 38. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 39 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole agli identici emendamenti 39. 3 Cottone e 39. 4 Montanti. Parere contrario invece per gli emendamenti 39. 1 e 39. 2 dell'onorevole Macaluso.

Colgo a questo punto l'occasione per precisare che la modificazione apportata dalla Commissione all'articolo 39 del decreto-legge

si deve intendere nel senso che le parole: « sentito il sindaco » si aggiungono, e non sostituiscono, alle parole: « assunte le necessarie informazioni ».

PRESIDENTE. Ne sarà tenuto conto in sede di coordinamento. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario agli emendamenti 39. 3 e 39. 4 (ai quali il relatore si è detto favorevole), perché essi estendono la portata del beneficio assumendo come parametro la cifra di 1.500.000 lire, anziché quella di 1.050.000. Per il resto, il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, insiste per la votazione del suo emendamento ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Porrò pertanto in votazione l'emendamento Cottone 39. 3.

NICOSIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento, dato che si tratta di contributi ai capifamiglia che hanno perso le suppellettili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cottone 39. 3, identico all'emendamento Montanti 39. 4, accettato dalla Commissione, ma non dal Governo:

Al primo comma dell'articolo 39, sostituire le parole: superiore a lire 1.050.000, con le seguenti: superiore a lire 1.500.000.

(È approvato).

Onorevole Macaluso, insiste per la votazione dei suoi emendamenti 39. 1 e 39. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MACALUSO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macaluso 39. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Macaluso 39. 2.

(È respinto).

Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo Raia 39. 0. 1 ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Raia 39. 0. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

« Tutte le predette agevolazioni potranno essere godute anche dai sinistrati che faranno le relative pratiche attraverso i consolati ». *(È approvato)*.

L'articolo aggiuntivo Macaluso 39. 0. 2 è assorbito dal testo della Commissione.

RAIA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 43. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allo articolo aggiuntivo all'articolo 44 del decreto-legge. Trattasi dell'articolo aggiuntivo 25. 0. 1 degli onorevoli Guido Basile, Cottone e La Spada, che, come i colleghi ricordano, è stato rinviato all'articolo 44 in questione. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

MAGRI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo degli onorevoli Guido Basile, Cottone e La Spada mi sembra piuttosto generico, onde mi dichiaro ad esso contrario. Faccio tuttavia presente che il testo dell'articolo 44-bis della Commissione si deve correggere: al terzo rigo, l'articolo 88 (che non esiste, del resto) va sostituito con l'articolo 30.

PRESIDENTE. Si provvederà in sede di coordinamento. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Guido Basile, mantiene questo suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BASILE GUIDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È respinto)*.

Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 45 del decreto-legge.

AMENDOLA PIETRO. Ritiro gli articoli aggiuntivi Macaluso da 45. 0. 6 a 45. 0. 15, rinviandoli al disegno di legge n. 4912.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli altri articoli aggiuntivi ?

MAGRI, *Relatore*. Mi permetto di fare una osservazione preliminare. La Commissione ha proposto l'articolo 44-bis intendendo metterlo come articolo terminale del decreto-legge. Qualora la Camera ritenesse di approvare qualcuno di questi articoli aggiuntivi, allora in sede di coordinamento l'articolo 44-bis dovrebbe passare in fine.

PRESIDENTE. Ciò si vedrà in sede di coordinamento.

MAGRI, *Relatore*. Grazie, signor Presidente.

La Commissione esprime parere contrario agli articoli aggiuntivi Basile Guido 45. 0. 1 e 45. 0. 2. Non è contraria alla sostanza dell'articolo aggiuntivo Basile Guido 45. 0. 3, però ritiene che le disposizioni in esso stabilite siano già previste dalle leggi vigenti, secondo cui il pretore nomina un tutore dei beni dei minori rimasti abbandonati o dispersi per qualsiasi causa. Vorrei pertanto pregare l'onorevole Guido Basile di non insistere, perché, se questo emendamento fosse respinto, ne potrebbero derivare conseguenze particolari.

Con l'articolo aggiuntivo 45. 0. 4 l'onorevole Guido Basile propone che i funzionari civili o militari dello Stato, morti o inabili al servizio a causa del terremoto, siano considerati morti o feriti in servizio agli effetti del testo unico della legge sulle pensioni. Se si pensa che le leggi vigenti non siano sufficientemente chiare al riguardo, la Commissione non ha niente in contrario a che questo emendamento venga approvato; ma, qualora le leggi vigenti siano abbastanza esplicite e chiare — come penso vorrà chiarire l'onorevole rappresentante del Governo — la Commissione è dell'avviso che questo emendamento sia superfluo.

La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Speciale 45. 0. 5 per i soliti incresciosi motivi di carattere finanziario, mentre, in ordine all'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 45. 0. 16, è favorevole, limitatamente però ai comuni della cosiddetta prima fascia e non per tutti i comuni.

PRESIDENTE. Il Governo ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene che l'articolo aggiuntivo Basile Guido 45. 0. 4 sia superfluo, perché i funzionari civili o militari dello Stato morti o feriti a causa del terremoto sono considerati morti o feriti per ragioni di servizio in base alle leggi vigenti. Il Governo è contrario a tutti gli altri articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Guido Basile, mantiene i suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

BASILE GUIDO. Sì, signor Presidente. Faccio presente, per l'articolo aggiuntivo 45. 0. 3, che attualmente è prevista soltanto la nomina del tutore di beni, senza alcuna effettiva cura del minore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Basile Guido 45. 0. 1.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Basile Guido 45. 0. 2.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Basile Guido 45. 0. 3.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Basile Guido 45. 0. 4.
(*È respinto*).

Onorevole Speciale, mantiene il suo articolo aggiuntivo 45. 0. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPECIALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Busetto, mantiene l'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 45. 0. 16, di cui ella è cofirmatario, non accettato dal Governo ed accettato invece dalla Commissione sia pure con una precisazione del relatore?

BUSETTO. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Io invito la Commissione ed il Governo a riflettere sul valore di questo emendamento, che non fa che trasferire a favore delle popolazioni siciliane sinistrate (e non soltanto dei comuni che sono stati completamente distrutti, ma anche delle città di Pa-

lermo, Trapani e Agrigento) la stessa disposizione che fu adottata a favore dei sinistrati dell'alluvione del 4 novembre 1966 nelle città di Firenze e di Venezia e negli altri centri che allora furono colpiti. Dice infatti l'articolo 47 del decreto-legge convertito con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che i contratti di locazione e di sublocazione degli immobili adibiti alle attività delle aziende alberghiere, industriali, commerciali, artigiane, dello spettacolo, ecc., sono prorogati. Ora non capisco perché l'onorevole relatore voglia restringere i benefici previsti da questo articolo aggiuntivo solo ai comuni appartenenti alla prima fascia.

MAGRÌ, *Relatore*. A tutti i comuni previsti da questo decreto.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Siamo favorevoli limitatamente ai comuni della prima e della seconda fascia.

AMENDOLA PIETRO. A Palermo ci sono 4 mila alloggi danneggiati!

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Ma a Palermo i danni saranno stati dell'uno, dell'uno e mezzo per cento!

BUSETTO. Noi abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo affinché non si facesse un'ingiustizia a danno dei siciliani, dato che un anno e mezzo fa la Camera ha votato la stessa norma a favore dei danneggiati dall'alluvione. Si tratta di una sperequazione così evidente che la norma diventa addirittura incostituzionale; è persino difficile pensare che possa passare una cosa simile: i siciliani non sono esseri inferiori!

NICOSIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Siamo favorevoli all'articolo aggiuntivo 45. 0. 16 dell'onorevole Pietro Amendola, e quindi voteremo a favore.

MAGRÌ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRÌ, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Il parere della Commissione è favorevole a questo articolo aggiuntivo in quanto esso si riferisce ai comuni enumerati in questo decreto-legge n. 12. È possibile però che venga proposta la estensione di questa norma anche al decreto-legge n. 45. Devo dichiarare che, in quel caso, la

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Commissione non sarebbe favorevole poiché, evidentemente, non si possono bloccare le locazioni degli immobili al di là di quello che è stabilito dalle leggi vigenti quando si tratta, per esempio, di una grande città come Palermo in cui i danni hanno inciso per una percentuale modesta. In questo caso, evidentemente, non si può estendere la norma a tutta quanta la città: questo è il mio parere. (*Proteste del deputato Pellegrino*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 45. 0. 16:

« I contratti di locazione di immobili urbani a qualsiasi uso destinati e i relativi canoni di locazione, scaduti successivamente all'entrata in vigore della presente, sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1969 o alla successiva scadenza consuetudinaria ».

(*È approvato*).

Tutti i successivi articoli aggiuntivi all'articolo 45 del decreto-legge sono rinviati allo esame del disegno di legge n. 4912.

Vi è infine un emendamento al titolo:

Dopo le parole: colpiti dai terremoti del gennaio 1968, *aggiungere le seguenti:* e dai terremoti del 31 ottobre 1967.

Calabrò, Nicosia, Marino, Santagati.

Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, Relatore. Signor Presidente, la modifica fatta nella legge ha già pieno vigore di per sé stessa senza che sia necessario modificare il titolo. Per questo motivo la Commissione ritiene superfluo l'emendamento Calabrò al quale in ogni caso è contraria. Si tratta in sostanza di una questione tecnica, pratica e non già politica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo esprime parere contrario all'emendamento Calabrò per le stesse ragioni adottate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, insiste sull'emendamento Calabrò aggiuntivo al titolo, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevoli colleghi, faccio presente che in sede di coordinamento l'emendamento 45. 0. 16

dovrà essere anteposto all'emendamento 44-bis presentato dalla Commissione.

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

BASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSI. Signor Presidente, poiché ella ha accennato ad una questione di coordinamento, vorrei segnalare che in sede di approvazione dell'articolo 1 si è verificato un inconveniente. È stato cioè approvato prima il terzo comma dell'articolo 1 nel testo di un mio emendamento che parlava di un anno e quattro mesi e che si riferiva al primo e al secondo comma del testo del Governo. Successivamente la Camera ha approvato il secondo comma nel testo della Commissione, che ha portato i 4 mesi a 6 mesi. Quindi, dovrebbe leggersi sei mesi anche al terzo comma.

Credo che questa correzione si possa fare in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bassi, prendo atto di questa sua precisazione.

Passiamo al disegno di legge n. 4833, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17.

Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi del Governo e della Commissione.

FRANZO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 ».

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati ?

MAGRI, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, insiste sull'emendamento Calabrò 1. 1, di cui ella è cofirmatario, riferito al testo del decreto-legge, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Calabrò 1. 1.

(È respinto).

È pertanto precluso l'emendamento Calabrò aggiuntivo al titolo del disegno di legge.

Poiché anche questo disegno di legge consta di un solo articolo, esso sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo al disegno di legge n. 4883, di conversione del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

VOLPE, Sottosegretario di Stato per la sanità. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione.

FRANZO, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, concernente norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968, con la seguente modificazione:

All'articolo 3, primo comma, le parole: di 60 giorni, sono sostituite con le parole: di 120 giorni ».

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

MAGRI, Relatore. La Commissione è contraria agli emendamenti Speciale 1. 7, Cottone 1. 10 e Nicosia 1. 11. Per altro devo dire che la Commissione li accetterebbe qualora prevedessero un'estensione minore del periodo previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, cioè tre mesi e non quattro, vale a dire dal 15 gennaio al 15 aprile, in maniera da farvi comunque rientrare la scadenza fiscale del mese di aprile.

Tutti gli altri emendamenti che concernono inclusioni di comuni si devono intendere superati dal fatto che il Governo ha accettato l'ordine del giorno che noi abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Per adempiere l'ordine del giorno s'intende che il Governo emanerà un provvedimento ministeriale.

MAGRI, Relatore. Perfettamente.

L'emendamento Speciale 1. 9 propone di sostituire, al secondo comma, le parole « dal 15 gennaio 1968 » con le parole « dal 15 febbraio 1968 ». Evidentemente l'intenzione dei proponenti vuol essere benevola nei riguardi degli interessati; però eliminare dal periodo di moratoria quello intercorso tra il 15 gennaio e il 15 febbraio potrebbe avere conseguenze dannose per coloro i quali non hanno potuto far fronte ai loro impegni e contro cui siano quindi in atto procedure di carattere esecutivo. Pertanto la Commissione è contraria all'emendamento Speciale 1. 9.

PRESIDENTE. Il Governo?

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Speciale, Cottone e Nicosia hanno presentato degli emendamenti identici, rispettivamente nn. 1. 7, 1. 10, 1. 11, miranti ad estendere a quattro mesi il periodo fissato in due mesi nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge. La Commissione accetterebbe di ridurre questo termine a tre mesi. Accettano gli onorevoli proponenti di modificare i loro emendamenti nel senso suggerito dalla Commissione?

SPECIALE. Sì, signor Presidente.

COTTONE. Sì, signor Presidente.

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo così modificato degli emendamenti Speciale 1. 7, Cottone 1. 10 e Nicosia 1. 11, tra loro identici.

(È approvato).

Tutti gli altri emendamenti concernenti la inclusione di comuni sono superati per l'intervenuta approvazione dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Onorevole Speciale, mantiene il suo emendamento 1. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPECIALE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cottone 2. 1, che è l'unico riferito all'articolo 2 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare presente all'onorevole Cottone che l'articolo 2 del decreto-legge riserva ai soggetti danneggiati dal terremoto il diritto di presentare la domanda di sospensione della riscossione delle imposte. Se la sua preoccupazione riguarda l'interpretazione delle parole « soggetti danneggiati dai terremoti », io non ho difficoltà ad assicurare che l'amministrazione ritiene di dovere considerare danneggiati non solo coloro che abbiano subito danni materiali ai beni immobili, alle macchine e alle attrezzature, ma anche quelli che per effetto dell'evento calamitoso siano stati costretti ad interrompere la propria attività agricola, industriale e commerciale.

Con questi chiarimenti, la prego, onorevole Cottone, di ritirare l'emendamento.

COTTONE, *Signor Presidente*, dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo, non capisco perché l'onorevole sottosegretario Gioia non desideri che si voti il mio emendamento, dato che esso è perfettamente rispondente alle dichiarazioni da lui fatte testé. Non capisco perciò perché la Camera debba avere difficoltà ad approvarlo.

Ad ogni modo, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo che, a mio giudizio, collimano perfettamente con la sostanza concreta del mio emendamento, non ho motivo di insistere e pertanto dichiaro di ritirarlo, confidando nelle dichiarazioni del Governo.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, propongo di sostituire, nell'articolo 2, la data del 15 marzo con quella del 15 aprile, per armonizzarla con i termini di cui al decreto-legge n. 12: questa proposta costituisce un emendamento formale, che presento a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testé presentato dalla Commissione. (*È approvato*).

Poiché anche questo disegno di legge consta di un articolo unico, esso sarà successivamente votato a scrutinio segreto.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la Camera ha compiuto certamente un buon lavoro, ma vorrei pregare la Presidenza, anche in considerazione del fatto che dobbiamo collazionare alcuni emendamenti al disegno di legge n. 4912, di conversione del decreto-legge n. 79, di esaminare la possibilità di sospendere brevemente, magari per un quarto d'ora, la seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Mattarella, mi rendo conto dello spirito della sua proposta, ma non vorrei che una sospensione della seduta, effettuata allo scopo di accelerare i nostri lavori, si traducesse in pratica in una ulteriore complicazione.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Non insisto sulla mia proposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo al disegno di legge n. 4912, di conversione del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79.

Il Governo accetta il testo della Commissione?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge nel testo della Commissione.

FRANZO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito con il seguente:

Nei comuni delle province di Agrigento, Palermo e Trapani colpiti dai terremoti del gennaio 1968, indicati nei decreti-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e 15 febbraio 1968, n. 45, con le modifiche apportate in sede di conversione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

in legge, e in quegli altri comuni delle stesse province che possono venire determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

L'eventuale appartenenza alla categoria sismica dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 sarà stabilita per ciascun comune, a tutti gli effetti della legge 25 novembre 1962, n. 1684, con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei comuni di cui all'articolo 1 che non saranno classificati come zone sismiche, per gli edifici aventi oltre tre piani è obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio.

All'articolo 3, quarto comma, dopo le parole: ammortizzabili in 35 anni, *sono aggiunte le altre:* La differenza tra il tasso d'interesse praticato dall'istituto di credito e quello indicato sarà corrisposto dallo Stato direttamente agli istituti di credito interessati in unica soluzione capitalizzata al tasso di interesse legale.

Al quinto comma, la lettera a) è sostituita con la seguente:

a) al 90 per cento della spesa per i proprietari di una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto che pur risultando iscritti per l'anno 1967 nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare, nonché per gli alloggi di proprietà degli enti pubblici di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni;

Al quinto comma, lettera b) sono soppresse le parole: di alloggi di proprietà degli enti pubblici e delle cooperative edilizie, nonché.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4-bis:

Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge si applicano anche a favore dei proprietari di unità immobiliari appartenenti ad abitati da trasferire per ragioni di sicurezza se anche non colpite dal terremoto.

All'articolo 6 il secondo comma è sostituito dal seguente: -

Ai proprietari di immobili da ricostruire o da riparare che ne facciano richiesta può essere accordata una anticipazione pari al 25 per cento del contributo previsto dall'articolo 3, ed una seconda anticipazione di pari importo non appena i lavori avranno raggiunto lo stato di avanzamento del 50 per cento; la rimanente parte, fino all'80 per cento del contributo previsto, verrà erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori

All'ultimo comma, le parole: dell'anticipazione eventualmente accordata, *sono sostituite dalle altre:* delle anticipazioni eventualmente accordate.

All'articolo 8, terzo comma, dopo le parole: nonché ad Istituti, *sono aggiunte le altre:* o Enti.

All'articolo 10, primo comma, dopo le parole: è affidata agli Istituti, *sono aggiunte le altre:* autonomi per le case popolari.

All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, *sono aggiunte le altre:* con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico.

All'articolo 17, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

Assistono alle riunioni del Comitato quattro rappresentanti della Regione siciliana, appartenenti agli Assessorati dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e degli enti locali.

Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo 23-bis:

Nel caso di unità immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora sorga dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione dell'edificio da ricostruire, sarà presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e più della metà del valore dell'edificio.

All'articolo 27, terzo comma, dopo le parole: il terreno necessario allo scopo, *sono aggiunte le altre:* sentito per la valutazione del canone l'ufficio tecnico erariale.

All'articolo 28, secondo comma, la parola: quinquennale, *è sostituita dall'altra:* decennale; *e le parole:* 60 per cento, *sono sostituite dalle altre:* 50 per cento.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Al quarto comma le parole: 60 per cento, sono sostituite dalle altre: 50 per cento.

All'articolo 29, secondo comma, le parole: 5 anni, sono sostituite dalle altre: 10 anni.

All'articolo 34, quarto comma, le parole: degli articoli 24 e 27, sono sostituite dalle altre: degli articoli 24, 25 e 27.

Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Le norme di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si applicano anche agli interventi di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, previsti dagli articoli 24 e 25, nonché per l'accreditamento dei fondi per gli oneri di carattere generale, di cui alla lettera i) dell'articolo 36.

All'articolo 35 dopo le parole: gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sono aggiunte le altre: e ripartimentali delle foreste; e dopo le parole: di cui al presente decreto, le altre: e al decreto 22 gennaio 1968, n. 12.

All'articolo 36, lettera b), dopo le parole: relativi al ripristino, sono aggiunte le altre: e al completamento.

Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti articoli 36-bis, 36-ter, 36-quater e 36-quinquies:

ART. 36-bis.

Nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, che saranno determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore per i lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le provvidenze di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, secondo le modalità, per quanto applicabili, previste dallo stesso decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, al titolo « Opere pubbliche ed abitati ».

Negli stessi comuni di cui al primo comma si applicano inoltre le provvidenze previste dall'articolo 24, lettera b) e dall'articolo 25 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, limitatamente alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali.

ART. 36-ter.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dei lavori pubblici è autorizzata la spesa di lire 7.300 milioni che sarà iscritta

nello stato di previsione dello stesso Ministero in ragione di lire 5.300 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1969.

Per l'attuazione delle provvidenze di cui al precedente articolo di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1968.

ART. 36-quater.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968, per il finanziamento di lavori di carattere urgente ed inderogabile previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1962, n. 3136, nei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti dell'ottobre e del novembre 1967.

ART. 36-quinquies.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 36-bis, 36-ter e 36-quater nell'anno finanziario 1968 si provvede per lire 4.000 milioni a carico del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 e per lire 2.000 milioni con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 37, primo comma, le parole: non superiore a lire 500.000, sono sostituite dalle altre: di lire 500.000.

All'articolo 43, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

A valere su tale stanziamento il Ministero dell'interno è autorizzato a disporre anticipazioni ai comuni che debbono procedere alla urgente demolizione di abitazioni pericolanti, salvo conguaglio in sede di liquidazione dei contributi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

All'articolo 47 è aggiunto il seguente ultimo paragrafo:

f) contributi all'Opera universitaria dell'università di Palermo ».

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti, che si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo risultante dalle modificazioni approvate dalla Commissione speciale.

BUSETTO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare gli emendamenti Speciale 1. 2 e Amendola Pietro 1. 3, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione non accetta gli emendamenti Macaluso 1. 1 e Sinesio 1. 8.

Signor Presidente, anche a nome degli altri componenti la Commissione, vorrei chiedere una breve sospensione della seduta per poter procedere ad un riesame complessivo degli altri emendamenti presentati.

PRESIDENTE. La richiesta che mi fa in questo momento il relatore è già stata avanzata dal presidente della Commissione speciale. Pertanto, per dar tempo alla Commissione di procedere ad un riesame degli altri emendamenti, potremmo sospendere la discussione di questo disegno di legge e passare al terzo punto dell'ordine del giorno, cioè alla votazione di alcuni disegni di legge già esaminati nelle sedute precedenti, per riprendere successivamente l'esame del disegno di legge n. 4912.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Presentazione di un disegno di legge.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) relativo alla sede del Centro internazionale di fisica teorica in Trieste, concluso a Vienna il 5 dicembre 1967 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e assegnato alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni, in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Modifiche agli articoli 43 e 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (4943) (*con parere della XIV Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4965) (*con parere della V Commissione*);

alla XIV Commissione (Sanità):

« Provvidenze per l'assistenza psichiatrica » (*approvato dalle Commissioni riunite I e XI del Senato*) (4939) (*con parere della II e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge del deputato ROMANO: « Disciplina dei compensi relativi alle prestazioni sanitarie rese nello esclusivo interesse privato dal personale dipendente dai comuni e dalle province » (2783), assegnata alla XIV Commissione (Sanità) in sede referente, tratta la stessa materia del disegno di legge n. 4943, testè deferito alla II Commissione (Interni) in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Romano debba essere trasferita alla II Commissione, in sede legislativa, con il parere della XIV Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VI Commissione (Finanze e tesoro), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge del senatore TRABUCCHI: « Modificazioni dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1962, n. 1336, in materia di agevolazioni fiscali in favore delle ville venete » (*approvata dalla V Commissione del Senato*) (4558), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

La VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge dei deputati:

CASTELLUCCI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato al comitato per le celebrazioni del 525° anniversario della nascita di Bramante » (*urgenza*) (3673);

FINOCCHIARO e CODIGNOLA: « Proroga degli incarichi di insegnamento » (4860);

FUSARO e CODIGNOLA: « Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla scuola superiore per interpreti e traduttori di Milano » (4893), ad essa assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che le proposte di legge dei deputati AMADEI GIUSEPPE ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (1236) e ALESI ed altri: « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra » (1707), assegnate alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, trattano la stessa materia del disegno di legge n. 4965, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le suddette proposte di legge debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che le proposte di legge dei deputati DE MARIA: « Tutela della igiene mentale e cura dei disturbi relativi » (803) e BALCONI MARCELLA ed altri: « Tutela della salute mentale ed assistenza psichiatrica » (2185), assegnate alla XIV Commissione (Sanità) in sede referente, trattano la stessa materia del disegno di legge n. 4939, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le suddette proposte di legge debbano essere deferite alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ritengo che il disegno di legge: « Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS » (4970) (*approvato dalla V Commissione del Senato*) possa essere deferito alla VI Commis-

sione (Finanze e tesoro) in sede legislativa, con il parere della V Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Richieste di deferimenti in sede legislativa e rimessioni all'Assemblea.

PRESIDENTE. La I Commissione (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge dei deputati CAVALLARI ed altri: « Modifiche alle tabelle A e B della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernenti la carriera esecutiva dei ruoli organici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (4576), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

La VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge:

ROMANATO ed altri: « Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 603, recante norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media » (3679);

ROMANATO ed altri: « Immissione nei ruoli delle scuole secondarie superiori degli insegnanti abilitati » (3865);

Senatori BELLISARIO ed altri: « Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica » (*approvate dalla VI Commissione del Senato*) (4724),

ad essa assegnate in sede referente, le siano deferite in sede legislativa.

Contemporaneamente il Governo ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, che i suddetti provvedimenti siano rimessi all'Assemblea.

Questi provvedimenti restano pertanto assegnati alle Commissioni stesse in sede referente.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto di alcuni disegni di legge. Procederemo in un primo tempo alla votazione dei disegni di legge n. 1758, n. 1759, n. 1760, n. 1761, n. 3879, n. 3880, n. 3881, n. 3882 e n. 3883.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi disegni di legge avverrà contemporaneamente.

(Così rimane stabilito).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (1758):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	223
Voti contrari	123

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (1759):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	222
Voti contrari	124

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (1760):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	222
Voti contrari	124

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio de-

creto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (1761):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	220
Voti contrari	126

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 231, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (3879):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	218
Voti contrari	128

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, n. 201, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (3880):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	219
Voti contrari	127

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 525, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (3881):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	218
Voti contrari	128

(La Camera approva).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1964, n. 524, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3882):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	221
Voti contrari	125

(*La Camera approva*).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1082, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3883):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	220
Voti contrari	126

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Barba
Alatri	Barbaccia
Alba	Barbi
Albertini	Barca
Alboni	Bardini
Alessandrini	Baroni
Alessi Catalano Maria	Bártole
Amadei Giuseppe	Basile Giuseppe
Ambrosini	Basile Guido
Amendola Giorgio	Bassi
Amendola Pietro	Bastianelli
Amodio	Battistella
Andreotti	Bavetta
Antonini	Belci
Ariosto	Belotti
Armani	Benocci
Armaroli	Beragnoli
Armosino	Berlinguer Luigi
Arnaud	Berloffa
Astolfi Maruzza	Bernetic Maria
Averardi	Berretta
Azzaro	Bertè
Balconi Marcella	Bettiol
Baldini	Biaggi Francantonio

Biaggi Nullo	Corrao
Bianchi Fortunato	Cossiga
Bianchi Gerardo	Cottone
Biasutti	Cucchi
Bigi	Curti Aurelio
Bima	Dall'Armellina
Bisaglia	D'Ambrosio
Bo	D'Antonio
Boldrini	D'Arezzo
Bologna	De Capua
Bonaiti	De Florio
Borghi	Degan Costante
Borra	Del Castillo
Borsari	De Leonardis
Bosisio	Delle Fave
Botta	De Maria
Brandi	De Meo
Breganze	De Mita
Bressani	De Pascális
Brighenti	De Stasio
Bronzuto	De Zan
Brusasca	Diaz Laura
Busetto	Di Benedetto
Buttè	Di Giannantonio
Buzzi	Di Leo
Caiati	Di Mauro Ado Guido
Caiazza	Di Nardo Raffaele
Calveti	Di Piazza
Calvi	D'Ippolito
Canestrari	Donát-Cattin
Cantalupo	D'Onofrio
Cappugi	Dossetti
Caprara	Ermini
Carocci	Fabbri
Carra	Fada
Cassiani	Fasoli
Castelli	Ferioli
Castellucci	Ferrari Virgilio
Cataldo	Ferraris
Cattaneo Petrini	Ferri Mauro
Giannina	Fiumanò
Cavallari	Folchi
Cavallaro Francesco	Forlani
Cavallaro Nicola	Fornale
Céngarle	Fortini
Ceruti Carlo	Fracassi
Cervone	Franceschini
Cianca	Franco Raffaele
Cinciari Rodano Ma-	Franzo
ria Lisa	Fulci
Coccia	Fusaro
Cocco Maria	Gagliardi
Codacci Pisanelli	Galli
Codignola	Galluzzi Vittorio
Colleoni	Gáspari
Colleselli	Gerbino
Corghi	Gessi Nives
Corona Giacomo	Ghio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 4912.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la Commissione speciale ha predisposto un articolo aggiuntivo da collocare dopo l'articolo 59 del decreto-legge n. 79, concernente lavori stradali da effettuarsi in Sicilia, del seguente tenore: « È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sarà determinato dal ministro dei lavori pubblici d'inteso con il presidente della regione siciliana. La somma di lire 30 miliardi sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 7 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1971 e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade. All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo per il corrispondente importo delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a) della legge 21 aprile 1962, n. 181. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato, nonché a quello della Azienda nazionale autonoma delle strade ».

PELLEGRINO. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 1. 5.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole relatore, voglia continuare ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 1.

MAGRI, *Relatore*. Ho già espresso il parere contrario della Commissione agli emendamenti Macaluso 1. 1 e Sinesio 1. 8. Quanto all'emendamento Bontade Margherita 1. 4, ritengo che si tratti più che altro di un chiarimento: comunque lo accetto. L'emendamento Nicosia 1. 7 intende aggiungere un'al-

tra lettera: « l) ad interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136 ». Ora, questa legge n. 3136 esiste, è in vigore, quindi è inutile che le diamo forza esecutiva dal momento che l'ha già per conto suo. Perciò sono contrario allo emendamento in quanto è superfluo.

La Commissione accetta l'emendamento Bassi 1. 6: pare opportuno che si dia il riconoscimento ai comuni che sono stati molto danneggiati di comuni di particolare depressione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene l'emendamento Macaluso 1. 1, di cui è ella cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Sinesio, mantiene il suo emendamento 1. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SINESIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Bontade Margherita 1. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

« Alla lettera d), dopo la parola: commerciali, inserire le seguenti: ivi comprese le farmacie ».

(*È approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Nicosia 1. 7, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Pongo in votazione l'emendamento Bassi 1. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

« *Aggiungere il seguente comma:*

I comuni indicati ai sensi del presente articolo sono dichiarati, agli effetti dell'articolo 7, lettera c) della legge 26 giugno 1965, n. 717, territori caratterizzati da particolare depressione ».

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 2. L'emendamento Macaluso 2. 1 è precluso per effetto di precedente votazione.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo accetta il testo della Commissione a condizione che nel secondo comma dell'articolo 2 vengano soppresse le parole « che non saranno classificati come zone sismiche ». La formulazione del secondo comma dovrebbe restare la seguente: « Nei comuni di cui all'articolo 1, per gli edifici aventi oltre tre piani è obbligatoria l'intelaiatura in cemento armato o in acciaio ».

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è d'accordo con il Governo ed accetta la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 con la modificazione testè proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Terranova Corrado 2. 0. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. Il relatore non può essere favorevole all'articolo 2-bis proposto dall'onorevole Corrado Terranova. Devo dire che la Commissione, anche in seguito al contributo tecnico apportato alla discussione della Commissione speciale dall'onorevole Terranova, ha introdotto questo comma aggiuntivo che testè è stato emendato. Talché, in base all'articolo che abbiamo già votato, emerge che avremo comuni danneggiati i quali, nelle forme di legge, saranno riconosciuti come appartenenti a zone sismiche di prima o di seconda

categoria, e comuni danneggiati che non avranno questo riconoscimento.

Nei comuni danneggiati che saranno riconosciuti appartenenti a zona sismica di prima o di seconda categoria saranno evidentemente applicate le norme della legge per le garanzie antisismiche in vigore, ma ancora, in aggiunta a quelle norme, è prescritto che oltre i tre piani sia obbligatoria la intelaiatura in cemento armato o in acciaio. Questa prescrizione è in vigore anche per i comuni che non saranno riconosciuti come appartenenti a zona sismica. Invece l'articolo 2-bis che l'onorevole Corrado Terranova ci propone, importa sostanzialmente una innovazione alla legge per la protezione antisismica. La Commissione è stata d'avviso che non sia possibile introdurre in questa legge di carattere particolare una modifica alla legge di carattere generale sulla protezione antisismica, che in questo momento sappiamo essere oggetto di studio da parte degli organi competenti ed è auspicabile che al più presto sia aggiornata.

Pertanto, io penso che questi concetti possano formare oggetto di un ordine del giorno in cui si esprima l'auspicio che il Governo al più presto apporti gli aggiornamenti che dagli ambienti tecnici sono richiesti per la legge antisismica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si associa alle considerazioni della Commissione e desidera aggiungere che esiste già una commissione presso il Ministero dei lavori pubblici che ha avviato gli studi per la modificazione della legge antisismica, che non può essere modificata in questa sede.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Corrado Terranova, mantiene il suo articolo aggiuntivo 2. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TERRANOVA CORRADO. Mantengo soltanto il primo comma del mio articolo aggiuntivo, mentre non insisto sul secondo e sul terzo. Chiedo di poterne esporre le ragioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRANOVA CORRADO. Signor Presidente, la questione è molto importante, per cui prego la Camera di avere pazienza nello ascoltare le mie argomentazioni, che giudico abbastanza serie.

Rinunzio al secondo e al terzo comma del mio articolo aggiuntivo stante la dichiarazione del Governo con cui s'è preso l'impegno di demandare agli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici l'approfondimento della legge del 25 novembre 1962 tenendo conto delle mie proposte di modificazione.

Onorevoli colleghi, quali norme contempla la legge del 1962? All'articolo 10 è prescritta, per i comuni iscritti alla prima categoria sismica, la costruzione in muratura non intelaiafa per gli edifici fino a due piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, mentre, per i comuni iscritti alla seconda categoria, è consentita la costruzione in muratura non intelaiafa per gli edifici sino a tre piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato. Orbene, applicando codeste norme, noi verremmo ad autorizzare per i comuni terremotati iscritti alla prima o alla seconda categoria sismica riedificazioni in muratura ordinaria: cioè con lo stesso sistema dei vecchi edifici che si sono frantumati seppellendo uomini e cose. Così facendo, noi prepareremmo consapevolmente gli strumenti per provocare una nuova sciagura nella malaugurata ipotesi che si verificasse un nuovo sisma.

Pertanto insisto che si metta in votazione il primo comma del mio emendamento, là dove è scritto: « Nelle località dichiarate sismiche di prima e di seconda categoria le costruzioni devono essere eseguite con intelaiature in cemento armato o in acciaio, anche prefabbricate ».

Le costruzioni in cemento armato, infatti, sono le sole che hanno resistito al sisma, mentre quelle in muratura ordinaria sono crollate e si sono frantumate completamente. Non uno di quegli edifici in quei paesi distrutti è rimasto in piedi! Onorevoli colleghi, sarebbe delittuoso ricostruire quei paesi e quelle case con gli stessi sistemi costruttivi; e il Governo si assumerebbe una ben grave responsabilità nel consentirlo! Io confido ancora nel senso di responsabilità del ministro dei lavori pubblici, e dei colleghi tutti, augurandomi che sia approvata una norma che darebbe serenità alle popolazioni sinistrate e alle generazioni che verranno.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul primo comma dell'articolo aggiuntivo Terranova Corrado 2. 0. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, voterò a favore del primo comma dell'articolo aggiun-

tivo 2. 0. 1. A me pare che le considerazioni svolte dal proponente siano di tale ovvia evidenza da rendere inutili ulteriori spiegazioni. È assurdo pensare che nelle zone che sono state colpite dal recente sisma possano essere ricostruiti edifici in muratura ordinaria, come purtroppo (così è emerso dal dibattito) è possibile con l'attuale legislazione antisismica. Quindi, senza con ciò voler prevenire quelle che potranno essere le future determinazioni legislative (anche in considerazione del fatto che certamente non sarà più possibile a questo Parlamento in via di scioglimento tornare ad esaminare il problema), è opportuno intanto provvedere per il caso concreto. Il sottosegretario Giglia ha annunciato che si modificherà la legislazione antisismica vigente; ma, anche ammesso ciò, la relativa procedura comporterà tali e tante remore, o comunque tale e tanta perdita di tempo, che sarebbe poco prudente non intervenire fin d'ora per scongiurare il pericolo che risorgano nelle zone del disastro costruzioni in muratura ordinaria.

Altrimenti, se anche saranno mantenute le promesse del Governo di provvedere a rivedere la legislazione antisismica, avremmo pur sempre un primo periodo di tempo in cui, vigendo ancora l'attuale legislazione, sarebbero consentite costruzioni anche in muratura ordinaria, e successivamente una fase in cui si dovrebbero seguire le nuove prescrizioni antisismiche. Sarebbe molto opportuno provvedere fin da adesso ad una uniformità di ricostruzione; ed io penso che l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Corrado Terranova miri soprattutto ad eliminare questo inconveniente, ad evitare cioè che una ricostruzione avviata oggi secondo certi criteri debba poi domani essere proseguita con diversi accorgimenti tecnici.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero richiamare l'attenzione della Camera sulle gravi conseguenze che determinerebbe l'approvazione del primo comma dell'articolo aggiuntivo Terranova Corrado. Noi infatti obbligheremmo tutta la vasta zona delimitata nel decreto che stiamo esaminando a costruire in cemento armato a qualsiasi livello e in ogni caso. Il che evidentemente significa metterci su una strada che

dal punto di vista tecnico ha certamente bisogno di essere maggiormente ponderata.

Mentre il Ministero dei lavori pubblici è favorevole all'obbligo di costruzione in cemento armato degli edifici più elevati di tre piani, non può esserlo per gli edifici meno elevati, perché ciò significherebbe modificare totalmente la vigente legge sismica, che anch'essa prevede tutta una serie di garanzie. Desidero precisare ciò affinché non si creino false impressioni e per tranquillizzare la Camera in ordine alle conseguenze della reiezione dell'articolo aggiuntivo. La quale reiezione è necessaria soprattutto affinché non si creino altri costi di costruzione ed altri vincoli in una così larga parte della Sicilia che certamente ha diritto alla più attenta considerazione di questa Camera.

Perciò ribadisco ancora una volta che il Governo è contrario all'approvazione del primo comma di questo articolo aggiuntivo.

BUSETTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 2. 0. 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Desidero precisare che le preoccupazioni da cui è mosso l'onorevole Corrado Terranova sono più che giustificate. La scienza moderna non può prevedere i terremoti, ma la migliore opera di prevenzione contro di essi è quella di costruire abitazioni solide, in cemento armato e intelaiature di acciaio. Questo è un dato oggettivo che non dovrebbe nemmeno dar luogo a discussione. Noi ci rendiamo conto di certe preoccupazioni di cui si è fatto eco l'onorevole sottosegretario Giglia; ma, proprio perché qui si pone un problema di coscienza, non possiamo non votare a favore del primo comma dell'articolo aggiuntivo. Vorremmo che questo nostro voto significasse una sollecitazione alla commissione ministeriale che sta riesaminando e rielaborando il testo della legge del 1962 per le costruzioni in zone sismiche (testo ormai vecchio ed antiquato, questo è bene sottolinearlo) affinché la commissione nel più breve tempo possibile metta in grado il futuro ministro dei lavori pubblici di presentare alla Camera un disegno di legge in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo aggiuntivo Terranova Corrado 2. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

L'emendamento Macaluso 3. 1 è precluso per effetto di precedente votazione.

Quale è il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 3?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione non accetta gli emendamenti Nicosia 3. 7, Nicosia 3. 8, Cottone 3. 3, Cottone 3. 4, Cottone 3. 5 e Amendola Pietro 3. 2. L'emendamento Cottone 3. 6, tende a concedere una maggiore libertà nella ricostruzione rispetto al decreto-legge; mentre il decreto-legge prevede che la ricostruzione delle abitazioni distrutte debba avvenire nello stesso comune in cui le abitazioni stesse si trovavano prima del disastro, l'emendamento tende a sopprimere completamente tale limitazione. La Commissione è orientata ad accettare eventualmente una norma che stabilisca che la ricostruzione debba avvenire nell'ambito della regione siciliana, ma è contraria alla totale eliminazione di ogni vincolo territoriale; essa potrebbe accettare l'emendamento Cottone 3. 6 qualora fosse modificato nel senso di circoscrivere nell'ambito della regione siciliana la possibilità di ricostruire le abitazioni distrutte.

L'emendamento Nicosia 3. 9 è superfluo. La Commissione è contraria all'emendamento Sinesio 3. 10 perché aumenterebbe l'onere della spesa mentre manca la copertura finanziaria; è pure contraria all'emendamento Sinesio 3. 11, poiché la sua approvazione imporrebbe accertamenti tecnicamente assai difficili.

PRESIDENTE. Il Governo?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene i suoi emendamenti 3. 7 e 3. 8, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 3. 7.

(È respinto).

Onorevole Sinesio, mantiene i suoi emendamenti 3. 10 e 3. 11, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SINESIO. Sì, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sinesio 3. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 3. 8.

(È respinto).

Onorevole Cottone, mantiene i suoi emendamenti 3. 3, 3. 4 e 3. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone 3. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cottone 3. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cottone 3. 5.

(È respinto).

Onorevole Amendola Pietro, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro 3. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sinesio 3. 11.

(È respinto).

Segue l'emendamento Cottone 3. 6: il relatore ha dichiarato che potrebbe accettarlo qualora esso fosse modificato nel senso di circoscrivere nell'ambito della regione siciliana la possibilità di ricostruire le abitazioni distrutte.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei pregare il relatore di recedere dall'avviso che ha prima espresso sull'emendamento Cottone 3. 6. Secondo quest' emendamento si potrebbe addirittura ricostruire in qualsiasi parte d'Italia. L'onorevole Magri sostiene che fino a questo punto non si può arrivare, ma che si può consentire che si ricostruisca in qualunque parte della Sicilia. Questo non ci sembra giusto

perché i provvedimenti in esame debbono andare a favore delle zone terremotate. La possibilità di andare a ricostruire altrove rappresenta un incentivo ulteriore all'esodo da queste zone. Prego pertanto l'onorevole Magri di concordare con noi nel respingere l'emendamento Cottone.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, accetta la modifica proposta dal relatore al suo emendamento 3. 6?

COTTONE. Vorrei trovare un punto di incontro con il relatore. Anziché dire soltanto: « dello stesso comune », si potrebbe aggiungere: « o di altro comune siciliano ». In questo modo si potrebbe dare la possibilità a chi ha perduto la casa e voglia ricostruirla di farlo nell'ambito dell'isola. Con questa piccola modifica penso che il mio emendamento possa essere accolto. Propongo cioè all'ultimo comma dell'articolo 3 di sostituire le parole da « purché nell'ambito » fino a « valore della costruzione » con le parole: « purché nell'ambito dello stesso comune o di altro comune siciliano ». Preciso che deve poi restare soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento così modificato. Resta altresì inteso che resta soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto, a condizione che le parole da « purché nell'ambito » fino a « valore della costruzione » vengano sostituite con le altre: « purché nell'ambito dello stesso comune o di altro comune terremotato della Sicilia ».

MAGRI, *Relatore*. Aderisco alla formulazione suggerita dal Governo.

COTTONE. Concordo anch'io su questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone 3. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel seguente testo:

All'ultimo comma dell'articolo 3 sostituire le parole da: purché nell'ambito, fino a: valore della ricostruzione, con le altre: purché nell'ambito dello stesso comune o di altro comune terremotato della Sicilia.

(È approvato).

Onorevole Nicosia, insiste sul suo emendamento 3. 9?

NICOSIA. Signor Presidente, la norma contenuta nel mio emendamento è prevista in tutti i provvedimenti per le zone alluvionate o colpite da mareggiate, mentre viene ignorata nel decreto-legge che stiamo esaminando.

MAGRI, *Relatore*. L'esenzione prevista nel suo emendamento è prevista all'articolo 55 del decreto-legge, e non c'è possibilità di equivoco, perché la formulazione di detto articolo è molto chiara. In base ad essa non può dubitarsi che anche le domande per la concessione dei contributi siano esenti dal bollo.

NICOSIA. Se è così, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 3. 0. 1. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. Accetto l'articolo aggiuntivo, a condizione che la parola « finché » sia sostituita con la parola « purché » e che si aggiungano infine le parole « e i lavori rispondano alle prescrizioni del presente decreto ».

Siccome questa legge prevede alcune norme di sicurezza nelle costruzioni di carattere antisismico, evidentemente, se i lavori sono stati eseguiti, potranno essere rimborsati in quanto rispondano alle norme di sicurezza previste dal presente decreto.

AMENDOLA PIETRO. Concordo sull'opportunità di una simile modifica.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono favorevole all'emendamento, con la modifica proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 1, con le modifiche proposte dalla Commissione:

« Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

I contributi di cui al precedente articolo possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché il compe-

tente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità dei danni arrecati dall'evento sismico e i lavori rispondano alle prescrizioni del presente decreto ».

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cottone 4. 1, che è l'unico riferito all'articolo 4 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. Sono contrario, perché l'emendamento in questione è in sostanza restrittivo, dato che costringe a ricostruire in un'area esattamente corrispondente a quella del fabbricato distrutto, anche se quest'ultimo usufruiva di un'area insufficiente dal punto di vista tecnico. Usando le parole: « area strettamente necessaria » si vuole eliminare ogni abuso, ma non si elimina nel contempo la possibilità di correggere una esistente incresciosa situazione, cioè la costruzione in una area eccessivamente ristretta.

COTTONE. Sono d'accordo con il relatore. Ritiro, di conseguenza, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Busetto 5. 1. L'articolo 5 determina i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati e non la loro destinazione, per cui l'inserimento dell'obbligo di sentire il parere dei comuni e dei consorzi di comuni non farebbe che rallentare l'iter procedurale, creando intralci che noi viceversa dobbiamo cercare di evitare per quanto è possibile.

La Commissione, invece, potrebbe accettare l'emendamento Pellegrino 5. 2, a condizione che il termine di 30 giorni, ivi previsto, sia portato a 60 giorni. Il Ministero dei lavori pubblici ha avuto a disposizione complessivamente 60 giorni per stabilire, d'intesa con la regione, quali abitati devono essere trasferiti, e per redigere i programmi relativi a tali trasferimenti. Ritengo, pertanto, giusto stabilire una parità con i tempi previsti dallo stesso decreto.

Sono contrario all'emendamento Sinesio 5. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo condivide il parere della Commissione, anche per quanto riguar-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

da la correzione da apportare eventualmente all'emendamento Pellegrino 5. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Pellegrino, accetta la modifica proposta dalla Commissione al suo emendamento 5. 2 ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente, ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 5. 2, con la modifica proposta dalla Commissione ed accettata dall'onorevole Pellegrino e dal Governo:

« *All'articolo 5, dopo la parola: pubblici, aggiungere le seguenti:* che sarà emesso entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

(*È approvato*).

Poiché i firmatari dell'emendamento Sinesio 5. 3 non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti Busetto 6. 1 e Pellegrino 6. 2, 6. 3 e 6. 4, ed accetta l'emendamento del Governo all'articolo 6 del decreto-legge, rinunciando pertanto al testo della Commissione stessa.

Accetta infine l'emendamento Pellegrino 6. 5, pensando sia opportuno estendere il limite da 6 mesi ad un anno.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione, insistendo per l'approvazione del suo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo del testo della Commissione, che è del seguente tenore:

Al secondo comma, aggiungere le parole: L'erogazione della residua somma sarà corrisposta in base a stati di avanzamento fino all'80 per cento del contributo spettante.

All'ultimo comma, sostituire le parole: La concessione dei contributi e la corresponsione della residua somma dovuta a seguito della anticipazione eventualmente accordata ai sensi del presente articolo, è subordinata, *con le parole:* La concessione del contributo e del saldo dovuto a seguito dei pagamenti già corrisposti è subordinata.

Conseguentemente, sopprimere le modifiche apportate all'articolo 6 dal testo della Commissione.

(*È approvato*).

Sono così assorbiti gli emendamenti Pellegrino 6. 3 e 6. 4.

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 6. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

« *Al quarto comma, sostituire le parole:* entro sei mesi, *con le seguenti:* entro un anno ».

(*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Qual è in proposito il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione è favorevole agli emendamenti Pellegrino 7. 1 e 7. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 7. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

« *Al primo comma, dopo le parole:* più persone, *aggiungere le seguenti:* o è dato in locazione; *dopo le parole:* di esse, *aggiungere le seguenti:* e dal locatario rispettivamente; *dopo la parola:* comproprietario, *aggiungere le seguenti:* o del proprietario ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 7. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

« *Al secondo comma, dopo la parola:* comproprietario, *aggiungere le seguenti:* o il locatario che hanno; *dopo la parola:* comproprietari, *aggiungere le seguenti:* o proprietari; *dopo le parole:* tra i comproprietari, *aggiungere le seguenti:* e concedenti e locatori ».

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. All'articolo 8 abbiamo un emendamento Pellegrino 8. 1, e un emendamento Sinesio 8. 2. La Commissione è spiacente di dover esprimere parere contrario su ambedue gli emendamenti. Non accetta quello Pellegrino perché in questo modo noi renderemmo più difficile la concessione dei mutui: è evidente, infatti, che quanto più li rendiamo onerosi, tanto più è difficile che essi possano essere concessi. Quanto all'emendamento Sinesio, per la verità non crediamo che si debba estendere ulteriormente la possibilità di concessione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 8. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Sinesio, mantiene il suo emendamento 8. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SINESIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione, mentre esprime parere favorevole all'emendamento Busetto 9. 2, (facendo rilevare però che tale emendamento è pleonastico perché laddove si consente una concessione ai comuni è logico ritenere che tale concessione sia data anche ai consorzi di comuni), non accetta invece lo emendamento Busetto 9. 1, perché non ritiene si debba dare alla norma un valore cogente, né l'emendamento Busetto 9. 3, perché ritiene che sia indispensabile che i concessionari forniscano garanzie di provvedere con adeguate attrezzature tecniche.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 9. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 9. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Busetto 9. 2, accettato dalla Commissione dal Governo, che è del seguente tenore:

Al secondo comma, dopo le parole: ai comuni, *inserire le seguenti:* ai consorzi di co-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

muni di cui all'articolo 4 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti all'articolo 10. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Pellegrino 10. 1, sostitutivo al secondo comma, perchè ritiene opportuno evitare di complicare troppo la formazione di queste commissioni. Accetta invece l'emendamento Pellegrino 10. 2, aggiuntivo al terzo comma, facendo però presente l'opportunità di chiarire meglio quanto in tale emendamento è disposto. Si dice infatti che i decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle famiglie numerose e povere, di pensionati. Che cosa si intende dire esattamente ? Che siano numerose e povere e siano quindi di pensionati ?

PELLEGRINO. Si sottintende la parola « ovvero ».

MAGRI, *Relatore*. La Commissione allora esprime parere favorevole a condizione che al posto della virgola tra la parola « povere » e le parole « di pensionati » venga inserita la parola « ovvero ».

PELLEGRINO. D'accordo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 10. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo, che, dopo la modifica proposta dal relatore ed accettata dal proponente, risulta del seguente tenore:

« Al terzo comma, aggiungere il seguente periodo: I suddetti decreti dovranno prevedere la preferenza di assegnazione alle fa-

miglie numerose e povere ovvero di pensionati ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Busetto 10. 0. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione ritiene che questo articolo aggiuntivo sia superfluo. Personalmente il relatore ha più volte detto che è contrario a norme di legge che tendano ad affermare che altre norme di legge, non mai abrogate, siano in vigore.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

BUSETTO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. L'articolo aggiuntivo da me proposto non è affatto pleonastico. Mi dispiace di esprimere il mio dissenso da quanto ha detto l'onorevole relatore. Noi sappiamo che la regione siciliana ha approvato la legge n. 1 con la quale innova profondamente i criteri urbanistici e di pianificazione territoriale per creare basi nuove per la ricostruzione delle regioni terremotate. La regione siciliana ha introdotto nella sua legge l'istituto della pianificazione a livello comprensoriale, quell'istituto che fu già introdotto nella legge n. 357 per la ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

È perfettamente vero che la regione siciliana ha competenza primaria in materia di pianificazione territoriale, di strumenti urbanistici e di prescrizioni urbanistiche. Sicché le leggi che quella regione emana sono leggi dello Stato, costituzionalmente valide a tutti gli effetti. Non a caso nel mio emendamento uso l'espressione « saranno attuati secondo le prescrizioni e gli strumenti urbanistici vigenti » perché in questo modo stabilisco un accordo preciso nelle intenzioni tra i programmi di intervento del Ministero dei lavori pubblici — autorità centrale, cioè Stato, opere di competenza dello Stato — e prescrizioni e strumenti urbanistici vigenti: vigenti in quanto è la regione che li emana.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Quindi, mi pare che il mio emendamento non sia pleonastico, ma abbia un valore sostanziale, ed insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Busetto 10. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario ai due emendamenti Pellegrino 11. 1 e 11. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pellegrino, mantiene i suoi due emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 11. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 11. 2.

(È respinto).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Nicosia 11. 0. 1. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. Non lo accetto, perché in materia esistono già leggi precise. Quindi non c'è altro che applicarle, e credo che in zone così importanti siano state già applicate.

NICOSIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Signor Presidente, debbo innanzitutto precisare che l'ultima parte del nostro emendamento detta: « vincoli di inedificabilità » e non già « di modificabilità ».

Io insisto su questo nostro articolo aggiuntivo 11. 0. 1, perché non è affatto pleonastico, onorevole Magri, giacché abbiamo fatto lo stesso per la Valle dei Templi e sarebbe anche

opportuno che così si facesse in sede di ricostruzione delle zone terremotate, perché Selinunte fa addirittura parte del territorio di Campobello, di Mazara e Castelvetro. Vincolare la zona, oltre che alla legge del 1939, anche a criteri urbanistici, è estremamente importante, perché ancora noi non conosciamo la ricchezza archeologica della zona di Selinunte e neanche di quella di Segesta. Praticamente con questo decreto, che fra l'altro riguarda anche interventi di competenza dello Stato in altri settori (come in quello industriale), sollecitiamo e richiamiamo l'attenzione dei ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici perché emettano eventualmente un decreto che vincoli le zone e ne definisca anche i vincoli di inedificabilità, perché non vogliamo che vengano costruiti nella zona di Selinunte centri rurali o urbani, cosa che oggi nessuna legge può garantire, neanche la legge del 1939, giacché non credo che siano stati predisposti i piani di applicazione di quest'ultima. Fra l'altro, non esiste il regolamento della legge del 1939.

Insisto sull'emendamento perché mi sembra che riguardi una questione di rilevante portata.

MAGRI, *Relatore*. Si può farne oggetto di un ordine del giorno.

NICOSIA. Non è materia di ordine del giorno. Onorevole Magri, se i legislatori italiani di cento anni fa, per esempio per quanto riguarda la bonifica di Napoli, avessero seguito questo suo suggerimento, non sarebbe nata la famosa legge di esproprio per pubblica utilità che viene richiamata in tutte le leggi edilizie e che è in piedi da ben 102 anni. Le leggi possono innovare. Questa è una legge dello Stato italiano e può portare modifiche per una determinata zona, che possono essere richiamate per altre zone. Noi abbiamo innovato anche per quanto riguarda gli alluvionati, per quelli che hanno subito le mareggiate e per il Vajont. Se richiamiamo quelle norme in questa legge, non v'è nulla di pleonastico, onorevole Magri. Il Parlamento è sovrano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nicosia 11. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

MAGRI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento 12. 2 del Governo.

Circa l'emendamento Busetto 12. 3, non vedo come questo emendamento possa aggiungersi all'ultimo comma dell'articolo 12. In questo ultimo comma è detto infatti che « nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale la commissione dovrà assolvere il compito assegnatole ». Come facciamo ad aggiungere a queste parole le seguenti: « o da un urbanista delegato dal sindaco »? A parte questa incomprendibilità, poiché la *ratio* è che l'onorevole Busetto vuole che nella commissione tecnica di cui all'articolo 12 oltre agli altri urbanisti, ve ne sia uno delegato dal sindaco, io ritengo si tratti di una norma superflua, chè sono già disposte sufficienti garanzie. Sono quindi contrario.

Del pari contrario è il parere relativo all'emendamento Pellegrino 12. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario agli emendamenti Busetto e Pellegrino all'articolo 12 e raccomanda, naturalmente, alla Camera l'approvazione del suo emendamento.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Ieri il ministro Mancini aveva proposto che la commissione tecnica di cui all'articolo 12 del decreto-legge fosse integrata da geologi, urbanisti ed esperti. Il Governo ha concretato questa proposta?

MAGRI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI, *Relatore*. Forse potrebbe essere opportuno, dato che, come è noto, è stata istituita, ai fini dell'edilizia scolastica, una sovrintendenza scolastica regionale, che di questa commissione tecnica incaricata di redigere i programmi di ricostruzione faccia parte il sovrintendente scolastico regionale. I programmi sono redatti da una commissione tecnica. Io penso che un'esigenza di coordinamento renda opportuno che ad essa partecipi il sovrintendente scolastico regionale, e in questo senso presento formale emendamento a nome della Commissione.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole relatore, desidero ricordarle che nell'articolo 17 è prescritto che il provveditore alle opere pubbliche presiede il comitato tecnico amministrativo istituito presso l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

MAGRI, *Relatore*. Mi consenta di precisare, onorevole sottosegretario, che il parere del comitato tecnico amministrativo istituito presso l'Ispettorato generale è un parere tecnico sulle opere da costruire. L'articolo 12 tratta della programmazione. Voglia consentire, onorevole sottosegretario, che quando si tratta di tracciare programmi, per stabilire se deve sorgere l'edificio di un istituto tecnico o l'edificio di un liceo, è opportuno che queste scelte promanino anche dal sovrintendente scolastico regionale. Si tratta della programmazione delle opere e non credo che possa nuocere la partecipazione ad essa del sovrintendente scolastico regionale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 12. 2, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole:

Al primo comma, secondo capoverso, sostituire le parole: dall'Assessorato all'urbanistica della Regione siciliana, con le seguenti: dall'Assessorato ai lavori pubblici della Regione siciliana.

(*E approvato*).

Onorevole Busetto, mantiene l'emendamento aggiuntivo 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Pellegrino mantiene l'emendamento aggiuntivo 12. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

MAGRI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRÌ, *Relatore*. Signor Presidente, prima che si proceda oltre desidero attirare la sua attenzione sull'emendamento da me annunciato, a nome della Commissione, relativo alla partecipazione alla commissione tecnica, di cui all'articolo 12 del decreto-legge, del sovrintendente scolastico. L'emendamento è del seguente tenore: « *Dopo le parole:* " da due urbanisti nominati rispettivamente dal Ministero dei lavori pubblici e dalla Regione siciliana ", *aggiungere le seguenti:* " dal sovrintendente scolastico regionale, di cui all'articolo 3 della legge 28 luglio 1967, n. 641 " ». Questo emendamento mira cioè ad inserire queste ultime parole prima dell'ultimo comma dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo su questo emendamento della Commissione ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero invitare l'onorevole Magrì a ritirare questo emendamento perché la commissione di cui stiamo trattando è composta da membri il cui livello tecnico è altamente qualificato, e cioè dal capo dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti, dai due rappresentanti dell'assessorato allo sviluppo economico e dell'assessorato ai lavori pubblici, dagli ingegneri capi del genio civile di Palermo, Agrigento e Trapani, e dai due urbanisti.

Della commissione non fanno parte i medici provinciali, né i rappresentanti di altri enti egualmente interessati alle opere; prevedere la presenza del rappresentante della scuola può aprire una breccia, perché, per un criterio di giustizia perequativa, sarebbe poi necessario prevedere la presenza di altri rappresentanti. Altri rappresentanti sono per altro previsti all'articolo 17: un consigliere di Stato, un avvocato dello Stato, un direttore di ragioneria, medici provinciali, il capo dell'ispettorato agrario e funzionari del Ministero degli interni.

L'articolo 11 del decreto-legge, desidero ricordarlo, recita invece:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto con i ministri per l'interno e per il tesoro e d'intesa con il Presidente della regione siciliana, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono determinati gli abitati che debbono essere trasferiti.

Nei successivi 30 giorni il ministro per i lavori pubblici, con decreto da emanarsi di concerto con i ministri per l'interno e per il tesoro, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, approva i programmi delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici da costruirsi nelle località in cui dovranno sorgere i nuovi centri abitati.

Con la stessa procedura saranno approvate le varianti ai programmi di opere che si renderanno eventualmente necessarie nel corso della loro esecuzione ».

Questa commissione deve quindi svolgere un'azione del tutto diversa. È questa la ragione per la quale invito l'onorevole Magrì a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Magrì, mantiene l'emendamento della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. Sì, signor Presidente; sono costretto a mantenerlo dal momento che si tratta di una competenza regionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cottone 13. 1, che è l'unico riferito all'articolo 13 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento Cottone 13. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cottone 14. 1, che è l'unico riferito all'articolo 14 del decreto-legge. Quale è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione è contraria.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 14. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone 14. 1.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 16 del decreto-legge.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti Speciale 16. 1 e 16. 2, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Quale è il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 16 ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Bassi 16. 3. L'emendamento Sinesio 16. 4 è superato poiché riguarda materia trattata in un ordine del giorno che il Governo ha dichiarato di accettare.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bassi 16. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Al sesto comma, aggiungere le seguenti parole: ... e saranno preferiti, compatibilmente ai titoli richiesti, i cittadini che risultavano residenti nei comuni di cui al 1° comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1968, n. 12.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Sinesio non è presente, s'intende che abbia ritirato il suo emendamento 16. 4.

Passiamo all'emendamento Pellegrino 20. 1, che è l'unico riferito all'articolo 20 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 21 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento 21. 2 dell'onorevole Santagati e all'emendamento 21. 1 dell'onorevole Speciale per evidenti ragioni di spesa.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Porrò ora in votazione l'emendamento Santagati 21. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, l'emendamento da me proposto è stato il frutto di una valutazione della situazione obiettiva scaturita dalle provvidenze che abbiamo approvato fino all'articolo 20. In Commissione ho chiesto se il Governo, una volta disposte determinate provvidenze, fosse poi in grado di attuare concretamente le provvidenze stesse. Mi è stato risposto in maniera evasiva, dicendo che qualora i fondi stanziati non fossero stati sufficienti, l'avvenire avrebbe risolto il problema.

Questa non mi sembra una impostazione ortodossa, in modo particolare in una materia tanto delicata quale quella di cui ci stiamo occupando. Il dilemma rimane quindi come al solito basato su questa alternativa: o il Governo intende effettivamente mantenere gli impegni connessi con gli articoli finora da

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

noi votati, e in tal caso le somme stanziare sono del tutto insufficienti, o il Governo non intende mantenere quegli impegni, allora è chiaro che stiamo approvando un provvedimento monco che, ad un certo momento, appena i fondi si saranno esauriti, non sarà più in grado di poter raggiungere i suoi fini.

La cifra stanziata all'articolo 21 non è assolutamente sufficiente. 162 miliardi non bastano, nella maniera più categorica, per attuare in termini concreti, seri e obiettivi tutte le provvidenze che noi abbiamo or ora votato. Da un calcolo già restrittivo la stessa somma di 325 miliardi sarebbe appena appena sufficiente per far fronte agli oneri previsti dalla legge; e allora non vedo perché il Governo si debba nascondere dietro giustificazioni più o meno formali, o addirittura dietro impedimenti di bilancio affermando di non essere in grado di assicurare i finanziamenti necessari, quando esso stesso ha ammesso che determinati impegni sono stati presi e debbono essere mantenuti.

Si tratta di un punto molto delicato e vorrei che la Camera valutasse la necessità, oltre che l'opportunità, di non rendere del tutto inoperanti le norme da noi stessi approvate, così come è accaduto con altre leggi di finanziamento.

Se il Governo veramente vuole andare incontro alle categorie colpite da un così duro e così grave evento, non può e non deve negare i mezzi finanziari. Non vorrei che il Governo si fosse limitato a dare a questo provvedimento una base finanziaria puramente provvisoria, con la solita classica tendenza del tirare a campare, sperando di provvedere nell'avvenire con altre leggi per sopperire alle esigenze e alle lacune del provvedimento stesso. Questo non potrebbe essere considerato un modo serio e ortodosso di procedere, e l'opinione pubblica dovrebbe prendere atto del fatto che, in un evento così grave e così delicato, il Governo ha preferito la politica dello struzzo, senza preoccuparsi di rendere i provvedimenti da esso varati effettivamente validi ed operanti.

Per questi motivi, raccomando l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 21. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Speciale, mantiene l'emendamento 21. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPECIALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi onoro presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 22 del decreto-legge, del seguente tenore:

« Sono autorizzati l'acquisto e la installazione di baracche da adibirsi ad uso di scuole pubbliche e materne nelle località in cui sorgono i baraccamenti per il ricovero dei sinistrati dei terremoti del mese di gennaio 1968.

Le spese relative gravano sugli stanziamenti previsti dall'articolo 41 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'articolo 12 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45 ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

MAGRÌ, Relatore. La Commissione è favorevole al nuovo testo del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo del Governo dell'articolo 22 del decreto-legge.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 23 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRÌ, Relatore. Non accetto gli emendamenti Speciale 23. 1. e Cottone 23. 2.; accetto l'emendamento Nicosia 23. 3.

L'emendamento Nicosia 23. 4. comporterebbe l'estensione delle competenze dell'ispettorato ai problemi del risanamento. Ciò è assolutamente inopportuno, in quanto l'ispettorato ha il compito di provvedere con la massima celerità alle esigenze derivate dal terremoto. Pertanto, la Commissione è contraria all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Speciale, mantiene l'emendamento 23. 1., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SPECIALE. Sì, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Cottone, mantiene l'emendamento 23. 2., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 23. 3., accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Nicosia, mantiene l'emendamento 23. 4., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. Con l'emendamento 23. 4. io avevo sollevato il problema del risanamento della città di Palermo. Poiché ritengo che nella presente circostanza tale problema non possa essere affrontato come meriterebbe, ritiro l'emendamento. Interesserò il gruppo del Movimento sociale italiano per la presentazione di un'apposita proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 23 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione accetta gli articoli aggiuntivi Amendola Pietro 23. 0. 1 e 23. 0. 2, quest'ultimo a condizione che venga soppresso il secondo comma e che al terzo comma vengano sopresse le parole « in ogni caso », cominciando così il comma stesso con le parole « Le unità immobiliari », e che, alla terza riga, dopo la parola « devono essere » venga aggiunta la parola « almeno ».

La Commissione non accetta l'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 23. 0. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 23. 0. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« La consistenza dei nuclei familiari prevista dalla presente legge è riferita alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Onorevole Pietro Amendola, accetta la soppressione del secondo comma e le correzioni al terzo comma del suo articolo aggiuntivo 23. 0. 2. testé proposte dalla Commissione e sulle quali il Governo concorda?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 23. 0. 2, che, dopo le modifiche suggerite dalla Commissione e accettate dal proponente, è del seguente tenore:

« Ai fini della commisurazione dei contributi di cui agli articoli precedenti, la spesa per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia ancorché la ricostruzione avvenga su area diversa.

Le unità immobiliari ricostruite — ed, in quanto possibile, le unità immobiliari riparate — devono essere almeno conformi alle prescrizioni sull'edilizia popolare della legislazione vigente, secondo le esigenze del nucleo familiare, ed il contributo sarà commisurato alla spesa necessaria entro i limiti di cui agli articoli precedenti ».

(È approvato).

Onorevole Pietro Amendola, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23. 0. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

AMENDOLA PIETRO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Busetto 24. 1, che è l'unico riferito all'articolo 24 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione non lo accetta.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 24. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 25 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Cottone 25. 2 e favorevole all'emendamento Amendola Pietro 25. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 25. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Amendola Pietro 25. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

Aggiungere il seguente comma:

Gli stessi contributi, a prescindere dalla ipotesi di cui ai precedenti commi, saranno concessi ai coltivatori diretti per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali non destinati ad abitazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 25. 0. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. Contrario.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di un articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'articolo aggiuntivo del Governo tende a far sì che il coltivatore del fondo si sostituisca al proprietario che si astenga dalla richiesta e dal-

l'utilizzazione del contributo spettantegli. Il Governo è favorevole a questo principio, limitatamente però al ripristino dei fabbricati rurali. In tal senso, mi permetto di trasmettere alla Presidenza un emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo 25-bis Amendola Pietro.

PRESIDENTE. L'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 25. 0. 1, è del seguente tenore:

« Qualora i fabbricati rurali di cui al precedente articolo 24, lettera b), siano in uso ad affittuari, a coloni, a mezzadri o ad altri operatori agricoli in base a contratto agrario e il proprietario non esegua la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti nel termine fissato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura in seguito a richiesta dei citati agricoltori, gli agricoltori medesimi possono sostituirsi al proprietario ai sensi dell'articolo 1577, capoverso, del codice civile. In tal caso il contributo di cui all'articolo 1 previsto dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, può essere concesso direttamente al conduttore, colono o mezzadro, sempre che questi provveda alla esecuzione dei lavori di ripristino.

L'operatore agricolo che ha eseguito i lavori ha nei confronti del proprietario diritto di rivalsa per la differenza tra la spesa ammessa a contributo e l'ammontare di questo, con il limite massimo di lire un milione, e per interessi legali.

Il credito del coltivatore deve essere soddisfatto entro il termine massimo di cinque anni ed è assistito da privilegio speciale sull'area e sull'intero edificio riparato o ricostruito.

Detto privilegio è equiparato a quello indicato nell'articolo 2775 del codice civile e segue, nell'ordine, il privilegio di cui all'articolo 2780, n. 1, del codice civile ».

Qual è il parere della Commissione sullo articolo aggiuntivo del Governo ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

AMENDOLA PIETRO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 25. 0. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 26 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Busetto 26. 1, Scalia 26. 3 e Gatto 26. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 26. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Scalia, mantiene il suo emendamento 26. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Gatto, mantiene il suo emendamento 26. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Cottone 27. 4, Busetto 27. 1, Gatto 27. 2, e Scalia 27. 3.

Accetto l'emendamento Sinesio 27. 5.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con il relatore.

Tuttavia sulla modifica apportata dalla Commissione speciale al testo originario dell'articolo 27 del decreto-legge, devo fare una

osservazione. Secondo il Governo, il nuovo testo non è accoglibile, per cui vorrei pregare la Commissione di riconsiderare la cosa, perché la procedura di accertamento e di definizione, da parte dell'ufficio tecnico erariale, dell'importo del canone da corrispondere per il fitto del terreno su cui dovranno sorgere i capannoni per il bestiame, comporterebbe una lunga procedura, che mal corrisponde all'urgenza e alla provvisorietà del beneficio.

MAGRI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI, *Relatore*. La Commissione ritira la modifica da essa apportata all'articolo 27 del testo originario del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 27. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 27. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Gatto, mantiene il suo emendamento 27. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Scalia, mantiene il suo emendamento 27. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SCALIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Sinesio 27. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

Al sesto comma, aggiungere le parole: nonché all'Ente siciliano di promozione industriale che vi provvede a mezzo delle aziende al medesimo collegate.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 28 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. All'articolo 28 abbiamo due emendamenti dell'onorevole Pellegrino, il 28. 1 e il 28. 2. Con questi emendamenti si propongono due modifiche: una si riferisce al periodo del rimborso che da quinquennale dovrebbe diventare decennale, l'altra all'entità del rimborso, che, secondo l'onorevole Pellegrino, dovrebbe passare dal 60 al 40 per cento per la parte a carico degli interessati e dal 40 al 60 per cento per la parte a carico dello Stato. Ora, la Commissione nel suo testo ha introdotto modifiche pressoché analoghe, ma anziché passare dal 60 al 40 per cento propone di passare dal 60 al 50 per cento. Proponeva anche la Commissione il passaggio dal periodo quinquennale al periodo decennale. È stato fatto osservare che questa decennalità verrebbe ad incidere, creando difficoltà, sulle norme generali del credito agrario. La Commissione, pertanto, propone di mantenere il 50 per cento per quanto riguarda la misura dei prestiti e di tornare al periodo quinquennale per quanto riguarda il tempo dei rimborsi ripristinando così in parte il testo originario del decreto-legge.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far rilevare che non si tratta soltanto di difficoltà ma di una questione di carattere tecnico, generale. La modifica introdotta dalla Commissione, infatti, non può essere condivisa dal Governo, non per l'eccessivo onere a carico dello Stato che essa comporterebbe, ma soprattutto perché la durata dei prestiti è in rapporto ad un sistema imperniato tutto sull'ammortamento quinquennale, che non può cambiarsi senza una generale revisione della legge base, quella dell'8 agosto 1957, n. 766. Una modifica del periodo di ammortamento non accompagnata da un adeguamento dello stanziamento in an-

nualità decennali avrebbe il solo effetto di rendere del tutto inoperante la norma. Queste dichiarazioni il Governo fa con piena responsabilità. Se si mantenesse il periodo decennale, secondo le prime determinazioni della Commissione, non avremmo altro effetto che quello di rendere del tutto inoperante la norma.

Il Governo pertanto si dichiara contrario agli emendamenti Pellegrino 28. 1. e 28. 2. Prende infine atto con soddisfazione che la Commissione è favorevole a ripristinare il testo originario del decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Resta dunque inteso che la Commissione propone di ripristinare, al secondo comma dell'articolo 28, la parola: « quinquennale », già figurante nel testo originario del decreto-legge, in luogo della parola: « decennale » del precedente testo della Commissione.

BUSETTO. Chiedo di parlare su questa rinuncia della Commissione a una sua modificazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Debbo dissentire da ciò che ha affermato il sottosegretario. Il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, stabilì, quanto ai prestiti d'esercizio da concedersi a cooperative agricole nei territori colpiti dalle alluvioni, una durata d'ammortamento decennale e non già quinquennale (articolo 22, secondo comma).

Non comprendo perché le difficoltà che ella in questo momento frappone non siano state avvertite allora e non si verificano nella realtà per i prestiti agevolati concessi in seguito all'alluvione del novembre 1966.

Come vede, onorevole sottosegretario, c'è un precedente legislativo. Il funzionario che le ha scritto quel pezzo di carta evidentemente — è spiacevole fare questa osservazione — non ha ricordato l'esistenza di esso.

La Commissione in tanto aveva deciso per al decennalità in quanto aveva fatto riferimento proprio a quel precedente, per non creare una disparità tra il trattamento riservato agli alluvionati del 1966 e quello per i terremotati di Sicilia. Non riesco a capire il perché di questa politica dei due pesi e delle due misure. L'argomento dell'onorevole sottosegretario non ha senso.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Presidente della Commissione*. La Commissione si era orientata in senso favorevole alla decennalità.

Io vorrei pregarla, signor Presidente, di accantonare questa questione. Mentre ci occuperemo degli altri articoli, l'onorevole sottosegretario Schietroma potrebbe compiere un accertamento. Perché, se non c'è una difficoltà di carattere tecnico, la Commissione rimane ferma sul testo che aveva approvato. Se invece la difficoltà di carattere tecnico ci fosse, la Commissione si vedrebbe costretta a ritornare sulla sua decisione per un'esigenza di carattere esclusivamente tecnico.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, concordo su questa proposta di rinvio.

PRESIDENTE. In considerazione di questa richiesta del Presidente della Commissione, se la Camera vi consente, l'esame degli emendamenti all'articolo 28 del decreto-legge è rinviato a più tardi.

(Così rimane stabilito).

MAGRÌ, *Relatore*. Signor Presidente, sarebbe opportuno accantonare anche gli emendamenti all'articolo 29, essendo essi collegati alla questione della decennalità.

PRESIDENTE. Se la Camera vi consente, è pertanto rinviato a più tardi anche l'esame degli emendamenti all'articolo 29 del decreto-legge.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'unico emendamento riferito all'articolo 31 del decreto-legge, l'emendamento Busetto 31. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 31. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo all'unico emendamento riferito all'articolo 34 del decreto-legge, l'emendamento Pellegrino 34. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Pellegrino, mantiene il suo emendamento 34. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 36 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. Parere contrario all'emendamento Santagati 36. 1; parere favorevole all'emendamento del Governo 36. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario all'emendamento Santagati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, insiste sul suo emendamento 36. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente, e chiedo di potere brevemente illustrare alla Camera la connessione che esiste tra il mio emendamento e quello del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

SANTAGATI. Le ragioni per le quali chiedo che si voti a favore dell'emendamento, da me proposto insieme con altri colleghi, sono identiche a quelle che mi spinsero a presentare l'emendamento relativo all'articolo 23: cioè è necessario raddoppiare la spesa, perché altrimenti non è affatto possibile che si riesca ad attuare le opere previste dagli articoli precedenti.

Ma questa ulteriore necessità di aumento di spesa è anche connessa all'emendamento 36. 2 presentato dal Governo alla lettera *a*) (e alla modificazione analoga già introdotta dalla Commissione alla lettera *b*): è evidente che l'aver compreso tra gli interventi finanziari, oltre alle opere di ripristino, anche quelle di completamento comporterà un ulteriore incremento della spesa. Dunque non solo già in partenza si imponeva un sostanzioso aumento di spesa, ma a maggior ragione esso si impone ora.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 36. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 36. 2, accettato dalla Commissione, che è del seguente tenore:

Alla lettera a) dell'articolo 36 dopo la parola: ripristino, aggiungere le seguenti: e al completamento.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 36-ter. Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. Signor Presidente, se mi consente, prima di esprimere questo parere, vorrei proporre di modificare l'articolo 36-bis del testo della Commissione, nel senso di inserire, dopo le parole: « novembre 1967 », le parole: « indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e negli altri ».

La Commissione è contraria agli emendamenti Santagati 36-ter 1 e 36-ter 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo condivide il parere della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla

Commissione all'articolo 36-bis, accettato dal Governo:

all'articolo 36-bis, aggiungere dopo le parole novembre 1967, le parole indicati nel decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e negli altri.
(È approvato).

Onorevole Santagati, insiste sul suo emendamento 36-ter 1?

SANTAGATI. Insisto, signor Presidente, e chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Come è stato ampiamente dimostrato nel corso della discussione generale e anche durante lo svolgimento degli emendamenti, la somma stanziata dall'articolo 36-ter, 7 miliardi e 300 milioni, appare irrisoria ed insufficiente per risolvere il problema dei danni causati dal terremoto dei Nebrodi. Da tutte le verifiche effettuate sul piano tecnico e anche dai censimenti condotti dai vari uffici è risultato in maniera inequivocabile che la spesa minima per provvedere al ripristino delle opere distrutte o danneggiate dal terremoto del 31 ottobre e dai successivi, che hanno interessati le province di Messina e di Enna, non dovrebbe essere inferiore ai 18 miliardi.

Per queste ragioni, sia con l'emendamento 36-ter 1 sia con l'emendamento 36-ter 2, insistiamo perché vengano elevati da 7 miliardi e 300 milioni a 16 miliardi gli stanziamenti di cui al primo comma e da 500 milioni a 2 miliardi quelli di cui al secondo comma.

Aggiungo che la mia richiesta è del tutto scevra da visioni di parte, in quanto anche autorevoli colleghi della maggioranza, in sede di Commissione, avevano presentato emendamenti che, ove fossero stati approvati, avrebbero comportato una maggiore spesa della stessa misura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 36-ter 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 36-ter 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, ritengo opportuno che, in sede di coordinamento, gli articoli 36-ter, 36-*quater* e 36-*quinquies* vengano collocati dopo l'ultimo articolo del decreto-legge.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si deciderà ove inserirli.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 37 del decreto-legge.

NICOSIA. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Desidero far presente che durante la discussione in sede di Commissione è stato raggiunto un accordo relativo alle provvidenze per le aziende industriali, commerciali e artigianali; vorremmo perciò chiedere all'onorevole sottosegretario Malfatti se il Governo ha presentato l'emendamento preannunciato. Noi abbiamo chiesto, con il nostro emendamento 37. 7, di elevare la spesa a 5 miliardi, per ragioni di connessione con l'articolo aggiuntivo 37. 0. 2. Se il rappresentante del Governo presenta l'emendamento su cui la Commissione si è trovata d'accordo, non chiederemo la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 37 del decreto-legge?

MAGRI, Relatore. Accetto l'emendamento Lauricella 37. 5. L'emendamento Bassi 37. 6 risulta assorbito dall'articolo aggiuntivo che il Governo si accinge a presentare.

Sono contrario agli emendamenti Cottone 37. 1 e 37. 2, Pellegrino 37. 3 e 37. 4, Nicosia 37. 7.

PELLEGRINO, Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Onorevole relatore, le ricordo che il concetto espresso dall'emendamento 37. 4 era stato già introdotto con un emendamento dell'onorevole Bassi nel primo decreto. Voglia pertanto esaminare l'opportunità di ripeterlo anche in questo.

MAGRI, Relatore. Il concetto contenuto nell'emendamento Pellegrino 37.4 è stato effettivamente introdotto, con un emendamento Bassi, nel primo decreto, ma non con riferimento ai contributi di mezzo milione, bensì con riferimento ai contributi di 90 mila lire. Si trattava, allora, di una cosa diversa, e quindi non siamo sullo stesso piano. Nel primo decreto, con l'emendamento Bassi, si è stabilito che si può dare il contributo di 90 mila lire alle imprese artigiane danneggiate non mate-

rialmente, cioè non negli immobili o nei macchinari, ma nell'esercizio della loro attività. Nel caso al nostro esame, invece, si tratta di un contributo di entità più rilevante — mezzo milione — e si chiede che il danno sia diretto. Pertanto la Commissione non può accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il relatore. Devo osservare che quanto ha detto l'onorevole Nicosia è vero a metà, nel senso che da un lato vi sono due articoli aggiuntivi del Governo, legati appunto alla discussione fatta stamane in Commissione, che riguardano le provvidenze di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato danneggiati dal terremoto, dall'altro esiste una serie di emendamenti che si riferiscono all'aumento, per esempio, da 500 mila lire a 1 milione, del contributo a fondo perduto che viene dato ai danneggiati di queste tre categorie. La copertura di questi contributi a fondo perduto, di cui agli emendamenti Cottone, Pellegrino ed altri, è connesso con l'elevazione dello stanziamento, nell'ultimo comma dell'articolo 37, da due a quattro o cinque miliardi. Credo che l'onorevole Nicosia si riferisca a questo. A tutti questi emendamenti il Governo si dichiara contrario, mentre insiste per la votazione dei suoi articoli aggiuntivi 37-bis e 37-ter che prevedono il nuovo stanziamento di due miliardi ai fini del credito agevolato, con tutte le modalità dallo stesso articolo previste.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene i suoi emendamenti 37. 1 e 37. 2?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cottone 37. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E respinto).

Onorevole Pellegrino, mantiene i suoi emendamenti 37. 3 e 37. 4?

PELLEGRINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 37. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(E respinto).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 37. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene il suo emendamento 37. 7 ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 37. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cottone 37. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lauricella 37. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

Aggiungere all'articolo 37 i seguenti commi:

Il Ministero della sanità è autorizzato ad emettere, sui fondi di cui agli articoli 34, 35 e 36 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, ordini di accreditamento a favore dei medici e veterinari provinciali delle province di Agrigento, Palermo e Trapani fino all'importo di lire 50 milioni, in deroga agli articoli 56 e 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Per gli acquisti da effettuarsi con i fondi di cui al predetto articolo 34, il Ministero della sanità può provvedere a trattativa privata fino a un importo per ciascun contratto non superiore a lire 20 milioni.

Le somme non utilizzate nell'anno 1968 potranno esserlo nell'esercizio successivo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Onorevole Di Piazza insiste per la votazione dell'emendamento Bassi 37. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DI PIAZZA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che il Governo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 37-bis.

« Per la ripresa dell'attività produttiva da parte delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Sicilia è autorizzata la spesa che sarà iscritta

nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, di lire 1.500 milioni, da destinare alla corresponsione di contributi sugli interessi relativi alle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e, della legge 16 dicembre 1960, n. 1016, e successive modificazioni.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche per la formazione e la ricostituzione delle scorte tecniche.

La misura del contributo è pari alla differenza tra i tassi di interesse che, per le operazioni di cui al primo comma, saranno stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e quello del 3 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, che dovrà essere corrisposto dagli imprenditori mutuatari.

L'ammontare dei singoli mutui da concedersi ai sensi del primo comma del presente articolo non può superare l'importo delle spese necessarie per il ripristino o la ricostruzione di una potenzialità aziendale fino ad un massimo del 50 per cento superiore a quella dell'azienda sinistrata.

Alla corresponsione dei contributi agli istituti finanziatori provvederanno, per le imprese industriali e commerciali, l'istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e, per le imprese artigiane, le casse per il credito alle imprese artigiane.

Il ministro per il tesoro, di concerto con il ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, ripartisce con propri decreti la somma di cui al primo comma del presente articolo fra i tre settori interessati e assegna i relativi fondi all'istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie e alla cassa per il credito alle imprese artigiane.

L'assegnazione alla cassa per il credito alle imprese artigiane, ad integrazione dei fondi di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sarà effettuata tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 25 della legge regionale siciliana 3 febbraio 1968, n. 1 ».

ART. 37-ter.

« Le operazioni di cui al precedente articolo 37-bis effettuate dalle imprese industriali e commerciali sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, con le modalità dello stesso articolo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Le operazioni di cui all'articolo precedente effettuate dalle imprese artigiane sono assistite dalla garanzia sussidiaria del fondo centrale di garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

I fondi centrali di garanzia indicati nei due precedenti commi sono integrati della somma di lire 250 milioni ciascuno.

Ai fini del comma precedente è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nell'anno finanziario 1968 per lire 250 milioni dello stato di previsione del Ministero del tesoro e per lire 250 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione accetta gli articoli aggiuntivi 37-*bis* e 37-*ter* del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 37-*bis* del Governo, accettato dalla Commissione, di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 37-*ter* del Governo, accettato dalla Commissione, di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo agli altri articoli aggiuntivi all'articolo 37 del decreto-legge.

BUSETTO. Ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo 37. 0. 1.

NICOSIA. Ritiriamo anche il nostro articolo aggiuntivo 37. 0. 2.

MAGRÌ, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRÌ, *Relatore*. Signor Presidente, ritengo che all'articolo 38, là dove si fa riferimento all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, si debba fare riferimento anche all'articolo aggiuntivo 44-*bis* che abbiamo approvato questa sera, nel quale sono inclusi i comuni dei Nebrodi colpiti dal terremoto dell'ottobre scorso. Propongo pertanto che al primo comma dell'articolo 38 dopo le parole: « nei commi indicati all'articolo 1 », vengano inserite le seguenti: « e all'articolo 44-*bis* ».

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Accetto l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 41 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento Nicosia 41. 3, mentre esprime parere contrario sugli altri emendamenti. Per quanto riguarda in particolare l'aumento dello stanziamento, rilevo che esso non è necessario in quanto i morti non hanno superato la cifra di 300.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con la Commissione.

NICOSIA. Ritiro il mio emendamento 41. 4 e quello Santagati 41. 1.

PELLEGRINO. Ritiro il mio emendamento 41. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Nicosia 41. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Alle famiglie che abbiano perduto un componente per causa dei terremoti del gennaio 1968 è concesso un contributo di lire un milione; alle famiglie che abbiano perduto più componenti è concesso un ulteriore contributo di mezzo milione per ciascun componente, in aggiunta al contributo di un milione di cui al presente comma.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 41 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRÌ, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'articolo aggiuntivo Di Piazza 41. 0. 1. Non accetto l'articolo aggiuntivo Gatto 41. 0. 2.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario ad entrambi gli articoli aggiuntivi perché comportano un nuovo onere finanziario.

BUSETTO. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Mi permetto di segnalare che a questo punto si inserisce l'articolo aggiuntivo Macaluso 14. 0. 2, presentato al disegno di legge n. 4797, che abbiamo in precedenza accantonato e rinviato al provvedimento ora in esame. Ritengo però che l'articolo aggiuntivo Di Piazza 41. 0. 1 assorba quello Macaluso su richiamato.

RAIA. Ritiro l'articolo aggiuntivo Gatto 41. 0. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Di Piazza 41. 0. 1, accettato dalla Commissione, ma non dal Governo, che risulta del seguente tenore:

« È riconosciuta la qualità di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi in conseguenza del terremoto dell'ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 e ai deceduti nel corso dei medesimi eventi.

Agli invalidi e ai superstiti è concessa, rispettivamente, una rendita vitalizia di invalidità o una rendita di reversibilità secondo le norme in vigore per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni.

Le rendite di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL e vengono rimborsate annualmente dallo Stato ».

(È approvato).

È così assorbito l'articolo aggiuntivo Macaluso 14. 0. 2.

Passiamo all'articolo aggiuntivo Nicosia 42. 0. 1 e agli emendamenti riferiti all'articolo 43 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo Nicosia 42. 0. 1 perché le misure proposte a favore dei comuni sono già previste nel decreto.

La Commissione è altresì contraria agli emendamenti Pellegrino 43. 1, 43. 2 e 43. 3 nonché all'emendamento Montanti 43. 4.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è contrario sia all'articolo aggiuntivo che agli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 42. 0. 1 ?

NICOSIA. Mantengo il mio articolo aggiuntivo e prego il relatore e il Governo di considerare che questa proposta è limitata soltanto al gruppo dei comuni totalmente distrutti. Le provvidenze considerate nel decreto-legge sono di rilevante portata, però la provvidenza da me proposta consentirebbe, con una spesa addirittura di pochi milioni, la conversione dei debiti e quindi un consolidamento di essi ed un ammortamento in 50 anni per cinque comuni, il cui indebitamento non è poi eccessivo. La differenza da includere nel bilancio dello Stato sarebbe portata al livello di pochi milioni l'anno (calcolo dai 10 ai 15). Noi libereremmo così questi comuni totalmente distrutti da un peso di interessi passivi e di mutui che, comunque, a partire dal 1969 graverebbero su di essi.

Se il relatore e il Governo pur con uno sforzo di carattere finanziario, accedessero alla conversione dei debiti dei comuni di Gibellina, Montevago, Santa Margherita Belice, Partanna e Santa Ninfa, distrutti dal terremoto, farebbero un'opera veramente buona e soprattutto civile, liberandoli da una situazione debitoria estremamente pesante.

Non intendiamo estendere la provvidenza a tutta la fascia dei comuni di cui all'articolo 1. Ma io insisto nel sottoporre all'attenzione della Camera questo provvedimento, che è un provvedimento risanatore. Altra volta è stata operata la conversione di debiti comunali, 60 o 70 anni fa. Perché non dovremmo farlo in un'occasione come questa, che è veramente eccezionale ?

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Nicosia 42. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Pellegrino, mantiene i suoi emendamenti all'articolo 43, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

PELLEGRINO. Sì signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 43. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 43. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pellegrino 43. 3.

(È respinto).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Onorevole Montanti, mantiene il suo emendamento 43. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MONTANTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

MAGRI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI, *Relatore*. Vorrei far presente che anche l'articolo 43, secondo comma, e l'articolo 44 del decreto-legge devono essere modificati nel senso di richiamare, oltre l'articolo 1 dello stesso decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, l'articolo 44-bis dello stesso decreto-legge, oggi aggiunto dalla Camera.

PRESIDENTE. Poiché è già intervenuta una votazione in questo senso, della sua osservazione potrà tenersi conto in sede di coordinamento.

Passiamo all'emendamento Cottone 45. 1, che è l'unico riferito all'articolo 45 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 45. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'emendamento Cottone 46. 1, che è l'unico riferito all'articolo 46 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene il suo emendamento 46. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Nicosia 46. 0. 1. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo Nicosia 46. 0. 1, perché con esso si vogliono esonerare gli studenti delle zone disastrose dal pagamento delle tasse scolastiche e dei contributi vari.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo Nicosia 46. 0. 1, perché non si saprebbe anche qui come fronteggiare la spesa.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Nicosia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 46. 0. 1, accettato dalla Commissione, ma non dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È approvato*).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 47 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Cottone 47. 1 e agli emendamenti Nicosia 47. 2 e 47. 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, perché non vi è possibilità di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, insiste sul suo emendamento 47. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, insiste sui suoi emendamenti 47. 2 e 47. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

NICOSIA. No, signor Presidente.

Tuttavia, l'onorevole sottosegretario si sbaglia nel ritenere che accogliendo il mio emendamento si provochi un aumento di spesa. La lettera f) proposta da me integra la disposizione relativa ai contributi all'opera universitaria dell'università di Palermo, estendendoli alle altre università nelle quali sono iscritti gli studenti delle zone terremotate. Cioè, all'opera universitaria dell'università di Palermo andranno i contributi per gli iscritti a quell'ateneo, mentre se gli studenti sono iscritti in altre università è chiaro che questa integrazione deve andare alle altre università.

Quindi mi sembra che non ci sia contrasto fra la lettera f) proposta dalla Commissione, sulla quale per altro sono d'accordo, e la lettera f) proposta da me, che estende agli altri atenei i contributi previsti all'articolo 47, senza alcun aggravio di spesa, onorevole sottosegretario, perché si tratta soltanto di una estensione logica: se uno studente universitario di Gibellina è iscritto all'università di Milano, evidentemente il contributo va dato all'università di Milano. È un interesse di tutti gli atenei.

DI PIAZZA. Può darsi che quella università sia ricca e possa provvedere direttamente.

NICOSIA. Comunque, non insisto. Ella, onorevole Di Piazza, mi ha convinto sulla opportunità di ritirare l'emendamento di cui alla lettera f). Poiché è stato approvato l'articolo 46-bis, che prevede l'esonero totale dalle tasse, ritiro l'emendamento 47. 3.

PRESIDENTE. Gli articoli aggiuntivi Lauricella 47. 0. 1 e Barbaccia 49 0. 1 sono preclusi, per effetto di precedenti votazioni.

Avverto che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 49, sostituire le parole: complessivo di due milioni, *con le seguenti:* di 200 milioni per ogni ente.

Qual è il parere della Commissione?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo riferito all'articolo 49 del decreto-legge, testè letto, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

MAGRI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI, *Relatore*. Signor Presidente, nell'articolo 55, al primo comma, c'è un errore materiale, perché si fa riferimento alla tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, mentre invece si sarebbe dovuto far riferimento agli interi decreti-legge nn. 533 e 534 del 1954.

Pertanto la Commissione propone che a partire dalla parola « nonché », che è alla fine della quarta riga, si dica: « nonché dai tributi speciali e dagli emolumenti previsti rispettivamente dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1954, n. 870 ».

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla Commissione nel testo di cui è stata data lettura.

(È approvato).

COTTONE. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Vorrei ricordare alla Camera che noi abbiamo rinviato a questo disegno di legge l'articolo aggiuntivo 33. 0. 1, a firma mia e del collega Palazzolo, presentato al disegno di legge n. 4797; con detto emendamento proponevamo di estendere ai terremotati della Sicilia le provvidenze che erano già state disposte a favore delle popolazioni del Vajont. A me sembra opportuno inserirlo proprio a questo punto, sopprimendo il pri-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

mo comma dell'articolo 56 e sostituendolo con l'emendamento da noi proposto.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Per la verità io ricordo che nella discussione il relatore aveva chiesto questo accantonamento, facendo però riferimento non all'articolo 56, ma agli emendamenti che, come era stato preannunciato stamane in Commissione, sarebbero stati presentati dal Governo in Assemblea. Il Governo ha infatti stasera presentato (e sono già stati approvati) gli articoli aggiuntivi 37-bis e 37-ter, con i quali sono state estese delle provvidenze nel campo del credito agevolato ai sinistrati del settore industriale, dell'artigianato e del commercio. Ritengo pertanto che tale materia sia assorbita dai detti articoli già approvati.

COTTONE. Sono disposto a non insistere, purché si dica che il criterio seguito per estendere le provvidenze ai terremotati di Sicilia sia analogo alle provvidenze che a suo tempo furono disposte per le popolazioni disastrose del Vajont.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevole Cottone, il termine « analogo » in un certo senso è un termine equivoco. Posso certamente accettare la dizione « analogo » ma ciò potrebbe prestarsi ad equivoci perché altro è dire « analogo » e altro è dire identico. Nell'elaborare le provvidenze, in sostanza, da parte della Camera si è fatto sempre riferimento a quelle che furono corrisposte per gli alluvionati. Questo è il senso delle norme proposte dal Governo e approvate dalla Camera.

PRESIDENTE. Tanto è vero, onorevole Cottone, che anche altre parti della Camera non hanno insistito nella votazione degli emendamenti che sulla stessa materia avevano proposto perché essi hanno ritenuto che la sostanza della richiesta fosse contenuta nell'articolo 37-bis presentato dal Governo.

COTTONE. Vorrei almeno la certezza che il criterio analogico sarà rispettato.

MALFATTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Già ho precisato, se me lo consente, onorevole Cottone, che dire che è rispettato il criterio analogico — scusi la schiettezza — e non dire nulla in fondo è la stessa cosa. Noi sappiamo che con i provvedimenti per il Vajont fu-

rono disposte determinate provvidenze, e sappiamo che per gli alluvionati furono disposte altre provvidenze; quando si è posto il problema del credito agevolato e della garanzia sussidiaria per le imprese artigiane, industriali e commerciali danneggiate dal terremoto, il Governo ha presentato due articoli aggiuntivi, e ha fatto riferimento alle provvidenze che vennero disposte per gli alluvionati. Vorrei pregarla, quindi, di ritenersi soddisfatto, così come hanno dichiarato anche i rappresentanti delle altre parti politiche; se ella comunque volesse insistere per la votazione del suo emendamento, dovrei esprimere, a nome del Governo, parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone ?

COTTONE. Non intendo contraddire l'onorevole rappresentante del Governo, anche perché credo alla sincerità delle sue parole; personalmente devo comunque esprimere una riserva, per il fatto che se le cifre previste dal Governo non dovessero essere sufficienti per far fronte alle esigenze di queste aziende delle zone terremotate, sarebbe necessario provvedere con una nuova legge. Comunque, non insisto.

NICOSIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Ritengo necessario precisare che, allorché si è discusso dell'emendamento 33. 0. 1 presentato dall'onorevole Cottone al disegno di legge 4797, noi abbiamo deciso di rimandare il problema alla discussione del decreto-legge n. 79, dato che a questo decreto, all'articolo 37, erano stati presentati due emendamenti, uno dell'onorevole Busetto, ed uno del mio gruppo, che proponevano l'estensione ai comuni terremotati delle norme previste per le aziende industriali, commerciali ed artigianali, site in zone alluvionate, da una legge successiva a quella stessa del Vajont e che ha anzi modificato la legge del 1963. Il Governo, riconoscendo le esigenze manifestate da questi due emendamenti e dall'emendamento dell'onorevole Cottone, ha predisposto un emendamento riguardante tutta la materia. Do atto che l'emendamento del Governo ha recepito esattamente tutte le esigenze rappresentate dagli altri emendamenti, e per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno, in quella sede, ritirare il nostro emendamento.

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede legislativa:

alla II Commissione (Interni):

« Aumento del contributo statale annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia nelle regioni di confine (ONAIIRC) » (4959) *(con parere della V Commissione)*;

alla V Commissione (Bilancio):

« Aumento del contributo annuo per il finanziamento dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1965, n. 379 » *(approvato dalla V Commissione del Senato)* (4952);

alla XI Commissione (Agricoltura):

Senatore SALARI: « Elevazione del contributo annuo a carico dello Stato in favore del consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno » *(approvato dalla VIII Commissione del Senato)* (4934) *(con parere della V Commissione)*;

alla XIV Commissione (Sanità):

« Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale » (4940) *(con parere della V Commissione)*;

Senatore GIANCANE: « Inquadramento del personale tecnico di radiologia » *(approvato dalla XI Commissione del Senato)* (4954).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguente altro provvedimento è, invece, deferito alla III Commissione (Affari esteri), in sede referente:

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e l'Indonesia sui servizi aerei, concluso a Djakarta il 7 dicembre 1966 » (4923).

La XII Commissione (Industria), ha deliberato di chiedere che il disegno di legge: « Norme sulla elettrificazione delle zone rurali » (4699), ad essa assegnato in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla XIV Commissione (Sanità), in sede legislativa:

Senatori ROTTA ed altri: « Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria » *(approvato dalla XI Commissione del Senato)* (4955) *(con parere della IV Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato che la proposta di legge di iniziativa del deputato Spinelli: « Vaccinazione antitetanica obbligatoria » (2510), assegnata alla XIV Commissione (Sanità), in sede referente, tratta la stessa materia del provvedimento testé riferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Spinelli debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le Commissioni riunite II (Interni) e XIII (Lavoro), hanno deliberato di chiedere che la proposta di legge di iniziativa dei deputati Ferri Mauro ed altri: « Integrazione della legge 28 luglio 1967, n. 669, sulla estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri delle altre confessioni religiose » (4806), ad esse assegnata in sede referente, sia loro deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VIII Commissione (Istruzione), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge di iniziativa del deputato Mitterdorfer: « Costituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Provveditorato agli studi di Bolzano per gli insegnanti delle scuole elementari statali assunti in servizio ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555 » (3734), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Le Commissioni riunite VIII (Istruzione) e IX (Lavori pubblici), hanno deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa dei Senatori SPIGAROLI ed altri: « Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico » (*approvata dalle Commissioni riunite VI e VII del Senato*) (4096), ad esse assegnata in sede referente, sia loro deferita in sede legislativa.

Ritengo che la proposta di legge possa essere deferita alla sola competenza della VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa, con il parere della V e della IX Commissione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato e deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

SPADOLA ed altri: « Norme integrative degli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, riguardante il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa » (*già approvato dalla I Commissione della Camera e modificato da quel consesso*) (3796-B);

« Norme interpretative delle leggi 30 dicembre 1965, n. 1464, e 8 giugno 1966, n. 511, concernenti i lavori di costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e relativi raccordi » (*approvato da quella VII Commissione*) (4972).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo, alla I Commissione, in sede legislativa, col parere della V Commissione, l'altro alla competente Commissione, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Amendola Pietro 58. 0. 1 è precluso per effetto di precedente votazione.

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 59 del decreto-legge.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 59:

« La Cassa per il mezzogiorno, il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dell'agricoltura e foreste e, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, la regione siciliana, nell'ambito delle leggi vigenti, proporranno una serie di provvedimenti destinati a favorire la rinascita economica e sociale dei comuni indicati dagli articoli 1 e 44-bis del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, e dall'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45.

Inoltre il Ministero delle partecipazioni statali promuoverà nella regione siciliana l'intervento degli enti a partecipazione statale, sia nel campo delle infrastrutture, sia nel campo delle iniziative produttive.

Il complesso dei provvedimenti e degli interventi, di cui al presente articolo, sarà approvato entro il 31 dicembre 1968, dal CIPE, anche nell'ambito delle procedure di revisione del piano di coordinamento degli interventi ordinari e straordinari per il Mezzogiorno di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717 ».

Qual è il parere della Commissione sugli altri emendamenti riferiti all'articolo 59 ?

MAGRI, Relatore. Sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti e accetta il nuovo testo dell'articolo 59 proposto dalla Commissione.

BASSI. Ritiro il mio emendamento 59. 8.

SINESIO. Ritiro il mio emendamento 59. 10.

SCALIA. Pur ritenendo che il nuovo testo proposto dalla Commissione non dissipa tutte le preoccupazioni da me espresse, devo onestamente rilevare che esso è migliore rispetto al testo precedente. Pertanto lo accetto e ritiro il mio emendamento 59. 5.

LAURICELLA. Ritiro i miei emendamenti 59. 6 e 59. 7.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il nuovo testo della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 59, accettato dal Governo.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento 59. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUSETTO. Sì, signor Presidente; insistiamo per la votazione perché lo consideriamo aggiuntivo al nuovo testo della Commissione testé approvato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Gatto, mantiene il suo emendamento 59. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Nicosia, mantiene il suo emendamento 59. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Signor Presidente, desidero chiarire che in ordine a questo emendamento non sorge alcuna questione di copertura: trattasi semplicemente di una questione interna dell'IRI, che dovrebbe essere obbligato alla revisione dei suoi piani in modo che sia prevista — noi proponiamo — una massa di investimenti annuale, in Sicilia, pari al quinto delle sue nuove attività. Pertanto, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento Gatto 59. 3 è precluso.
Onorevole Gatto, insiste per la votazione del suo emendamento 59. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GATTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Passiamo agli articoli aggiuntivi all'articolo 59 del decreto-legge. Qual è il parere della Commissione ?

MAGRI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

BASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSI. Una parte del mio articolo aggiuntivo 59. 0. 6 esprime concetti ora recepiti dal nuovo testo proposto dalla Commissione speciale per l'articolo 59. Poiché però l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo prevede l'aumento dei fondi di dotazione delle sezioni di credito fondiario del Banco di Sicilia e della Cassa di risparmio per le province siciliane, prego il Governo di accettare questa parte, che riproduce quanto il Governo ha già proposto in un disegno di legge presentato al Senato circa l'aumento dei fondi di dotazione del Banco di Sicilia. Al Senato quel disegno di legge si trova in fase di esame in sede referente, e non c'è tempo di approvarlo entro la presente legislatura. Vorrei sapere dal Governo se accetta di inserire in questo provvedimento l'ultima parte del mio articolo aggiuntivo, modificata secondo il seguente testo:

« Il fondo speciale di riserva della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, aumentato a lire 4,3 miliardi con legge 24 dicembre 1966, n. 1260, viene ulteriormente elevato a lire 7 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dalla azienda bancaria del Banco medesimo sotto forma di partecipazione ».

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sul nuovo testo dell'articolo aggiuntivo Bassi 59. 0. 6 ?

MAGRI, *Relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si dichiara favorevole al nuovo testo dell'articolo aggiuntivo Bassi 59. 0. 6.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Speciale, mantiene il suo articolo aggiuntivo 59. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

SPECIALE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Lauricella, mantiene il suo articolo aggiuntivo 59. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

LAURICELLA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Di Piazza, mantiene il suo articolo aggiuntivo 59. 0. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI PIAZZA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Raia, mantiene l'articolo aggiuntivo Gatto 59. 0. 4, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Raia, mantiene l'articolo aggiuntivo Gatto 59. 0. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bassi 59. 0. 6, nel testo modificato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Poiché nessuno dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Sinesio 59. 0. 7 è presente, si intende che lo abbiano ritirato.

Avverto che la Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 60:

« È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi quale concorso dello Stato per la realizzazione di un programma di opere stradali non inferiore a lire 60 miliardi. Il programma, che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo, sarà determinato dal ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il presidente della regione siciliana.

La somma di lire 30 miliardi sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1968 al 1971, e di lire 2 miliardi nell'anno finanziario 1972, per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

All'onere derivante dal presente articolo si provvede negli anni indicati con prelievo, per corrispondente importo, delle somme che annualmente vengono iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4, lettera a), della legge 21 aprile 1962, n. 181.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato, nonché a quello dell'Azienda nazionale autonoma delle strade ».

ALESSANDRINI. Chiedo di parlare su questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRINI. Debbo esprimere una certa perplessità, sia mia personale sia a nome di molti colleghi della Commissione lavori pubblici, per il contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione. La perplessità non verte certo sull'opportunità di mettere a disposizione 60 miliardi per la viabilità della Sicilia. Nessuno pensa di sottrarre allo sviluppo della viabilità siciliana tutto quello che in questa particolare circostanza il paese può stanziare. I dubbi riguardano il sistema di copertura adottato per l'erogazione dei primi 30 dei 60 miliardi previsti. Infatti i 30 miliardi vengono sottratti alla viabilità minore, e precisamente la somma in questione è sottratta dalle disponibilità previste nella lettera a) dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181, che riserva al Ministero dei lavori pubblici una certa somma da erogare in conto capitale ai comuni e alle province di tutta Italia fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa per la sistemazione del loro patrimonio viario.

Nel bilancio 1968, lo stanziamento iscritto in virtù della legge richiamata è di 31 miliardi circa: con l'articolo aggiuntivo proposto ad integrazione del decreto-legge ne vengono sottratti 7 per destinarli ad altro tipo di viabilità. Così sarà per ciascuno dei tre esercizi successivi, e infine 2 miliardi per l'esercizio 1972. Pertanto, a nome anche dei colleghi, non mi è possibile, sia pure con rammarico, approvare questo articolo. In queste ultime settimane la Commissione lavori pubblici si è preoccupata in modo particolare della difesa degli stanziamenti di bilancio in favore della viabilità minore. Gli atti della discussione svoltasi in Commissione e quelli del dibattito in Assemblea sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici fanno

fede della decisa volontà della Commissione di difendere i fondi riservati alla viabilità minore.

Ma vi è di più. La scorsa settimana la Commissione lavori pubblici ha esaminato in sede legislativa un disegno di legge, quello riguardante i raccordi autostradali e alcune grandi strade di interesse nazionale, che prevedeva la sottrazione in vari anni di 210 miliardi dagli stanziamenti riservati alla viabilità minore (gli stessi richiamati dall'articolo aggiuntivo in discussione). La Commissione all'unanimità si è dichiarata contraria alla disposizione approvando un emendamento soppressivo della norma in questione. Per i motivi suesposti e per ragioni di coerenza, io e molti colleghi della Commissione lavori pubblici non possiamo, seppure con dispiacere, approvare l'emendamento propostoci. Tuttavia se il ministro dei lavori pubblici, nella sua discrezionalità, vorrà destinare in favore della Sicilia una quota preferenziale dei fondi destinati a contribuzione per la viabilità dei comuni e delle province, di cui alla lettera a) dell'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181, noi non lesineremo il nostro plauso all'iniziativa. (*Applausi al centro*).

BUSETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUSETTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le tesi esposte dall'onorevole Alessandrini, anche nella sua qualità di presidente della Commissione lavori pubblici, sono coerenti ed esattissime. Io stesso questa mattina, in sede di Commissione speciale, le ho sostenute davanti agli altri colleghi e al rappresentante del Governo. A seguito della presa di posizione dell'onorevole Alessandrini e di molti colleghi che come lui so essere preoccupati di questa situazione, io presento a nome del mio gruppo il seguente emendamento all'articolo aggiuntivo della Commissione: « Al primo comma, sopprimere le parole: " che deve comprendere la costruzione dell'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo "; al secondo comma, sostituire le parole: " per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade " con le parole: " per essere utilizzate per la viabilità ordinaria e minore in Sicilia " ».

Cioè il nostro gruppo sostiene che 30 miliardi dei 210 previsti dalla legge n. 181 e salvati dalle voraci fauci autostradali con l'ultima votazione avvenuta nella Commissione dei lavori pubblici debbano essere destinati alla Sicilia per la viabilità ordinaria e

minore. (*Interruzione del Sottosegretario Giglia*).

Spero che coloro che hanno espresso le loro perplessità vogliano approvare questo emendamento all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo della Commissione e sull'emendamento Busetto all'articolo aggiuntivo della Commissione, testé presentato e corredato dal prescritto numero di firme?

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo che è stato concordato dalla Commissione; d'altra parte questo orientamento favorevole l'avevo espresso già ieri in sede di replica. Dobbiamo non soltanto pensare alla ricostruzione delle case, ma anche aprire prospettive nuove di sviluppo per queste zone; e, per aprire queste prospettive di sviluppo, è indispensabile pensare al miglioramento della rete stradale statale ed anche alla costruzione di una eventuale autostrada tra Punta Raisi e Trapani.

Comprendo anche in linea di principio le osservazioni che sono state fatte dal presidente della Commissione lavori pubblici, onorevole Alessandrini, al quale per altro con molta amicizia faccio presente che questo tipo di osservazione che egli fa in rapporto agli attuali 30 miliardi non mi pare sia stata da lui fatta nel momento in cui in Commissione lavori pubblici, su proposta del ministro dei lavori pubblici, avremmo dovuto finanziare con lo stesso meccanismo ben 210 miliardi di strade statali. Questa osservazione fu fatta da altri commissari; fu accolta, ma non ricordo che sia stata fatta dal presidente Alessandrini; e qui ci troviamo di fronte soltanto a 30 miliardi, mentre allora ci trovavamo di fronte a 210 miliardi, che a mio avviso si potevano anche preventivare con qualche meccanismo. Perché dico questo? Perché gli introiti che si prevedono per l'ANAS con l'aumento della motorizzazione ci lasciano tranquilli per quanto riguarda il finanziamento della viabilità minore, sol che si pensi che sino a qualche anno fa per il finanziamento della viabilità minore in rapporto all'indice di motorizzazione si prevedeva un introito, mi pare, di 3-4 miliardi, mentre oggi siamo già ad una previsione di 30 miliardi, sempre per la viabilità ordinaria, il che ci fa presumere che l'aumento sarà ancora maggiore negli anni successivi, sicché le possibilità di sviluppo della rete minore saranno sicuramente garantite.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Per questi motivi, in considerazione dello scopo che vogliamo raggiungere, esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo e prego l'onorevole Busetto di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento presentato all'articolo aggiuntivo?

MAGRI, Relatore. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Busetto, dato che il testo che la Commissione ha presentato costituisce il risultato dell'incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti di tutti i gruppi. In quella sede nessuna eccezione è stata sollevata sul testo presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Busetto, mantiene il suo emendamento all'articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BUSETTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

(È approvato).

Passiamo agli emendamenti riferiti all'articolo 63 del decreto-legge.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo:

« All'onere di lire 82 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1968 si provvede, quanto a lire 60 miliardi, con i mezzi indicati ai precedenti articoli 60, ultimo comma, e 62, quanto a lire 11 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, quanto a lire 10 miliardi mediante riduzione del corrispondente fondo dell'anno finanziario 1968, e quanto a lire un miliardo con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione della legge 14 novembre 1967, n. 1147, riguardante disposizioni in materia di restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti esportati e di imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di provenienza estera.

Il ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Faccio presente che la riduzione del capitolo dello stato di previsione del tesoro del 1967 riguarda per 20 miliardi l'accantonamento che figura all'elenco 6, voce lavori pubblici, per la costruzione di case per i senza-tetto e per lire 1 miliardo l'accantonamento che figura allo stesso elenco 6, voce commercio estero, relativo alla ristrutturazione della industria tessile. Inoltre, che la riduzione del capitolo 5381 del bilancio del Tesoro 1968 riguarda l'accantonamento di 10 miliardi, elenco 6, voce lavori pubblici, per la costruzione di case per i senza-tetto.

BUSETTO. Ritiro l'emendamento Macaluso 63. 1, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, accantonando la votazione dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 63, riprendiamo ora l'esame degli emendamenti agli articoli 28 e 29 del decreto-legge. La Commissione ha dichiarazioni da fare?

MAGRI, Relatore. La Commissione conferma il suo parere contrario a tutti gli emendamenti.

Essa ribadisce la sua precedente proposta di ripristinare il testo originario del decreto-legge, nel senso di sostituire, al secondo comma dell'articolo 28, la parola: « decennale », con la parola: « quinquennale ». Propone altresì di sostituire, al secondo comma dell'articolo 29, le parole: « 10 anni », con le parole: « 5 anni ».

PRESIDENTE. Il Governo?

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Concordo con il relatore e confermo la mia precedente dichiarazione, cioè che non è possibile modificare il periodo di ammortamento da 5 a 10 anni poiché si tratta di norma — quella dell'articolo 28 — di richiamo alla legge precedente, che si basa su un fondo di dotazione imperniato sul quinquennio. Le parole dell'articolo 28 sono copiate pedissequamente dall'articolo 21 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, relativo all'ultima alluvione.

L'osservazione dell'onorevole Busetto calza invece per quanto riguarda l'articolo 29, nel senso che, per quanto concerne le cooperative, nel decreto-legge per gli alluvionati si

fece ricorso a un finanziamento dell'uno per cento per un periodo decennale. Comunque, per fare una proposta transattiva, il Governo suggerisce che, ripristinato anche in questo caso l'ammortamento quinquennale, si riduca per converso il tasso d'interesse dall'uno allo 0,50 per cento.

PRESIDENTE. Il Governo propone dunque, al secondo comma dell'articolo 29, di sostituire le parole: « 10 anni », con le altre: « 5 anni »; e di sostituire le parole: « 1 per cento », con le altre: « 0,50 per cento ». La Commissione accetta questo emendamento?

MAGRI, Relatore. Lo accetto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, inteso a sostituire, al secondo comma dell'articolo 28, la parola: « decennale », con l'altra: « quinquennale ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accettato dalla Commissione, inteso a sostituire, al secondo comma dell'articolo 29, le parole: « 10 anni », con le altre: « 5 anni »; e di sostituire le parole: « 1 per cento », con le altre: « 0,50 per cento ».

(È approvato).

PELLEGRINO. Ritiro i miei emendamenti agli articoli 28 e 29.

LAURICELLA. Ritiro il mio emendamento all'articolo 29.

PRESIDENTE. Sta bene. Avverto che tutti gli emendamenti rinviati, anche dagli altri disegni di legge, sono stati ritirati.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. La I Commissione (Affari costituzionali), ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

ARMATO ed altri: « Norme relative al personale non insegnante delle sopresse scuole e corsi di avviamento professionale collocato nei ruoli statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784 » (3124);

ZUCALI: « Norme integrative alla legge 14 luglio 1965, n. 902, concernente il personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale » (3827);

COLLESELLI ed altri: « Interpretazione autentica degli articoli 17 e 19 della legge 31 di-

cembre 1962, n. 1859, sulla istituzione e ordinamento della scuola media statale » (4301), ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 63 del decreto-legge.

MACALUSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACALUSO. Brevemente, signor Presidente, per esprimere la posizione del gruppo comunista.

Debbo subito rilevare come l'azione ferma e costruttiva dei deputati comunisti in Commissione e in aula abbia ottenuto un sostanziale miglioramento dei provvedimenti disposti dal Governo. Potrei qui fare un lungo elenco di emendamenti presentati e accolti dalla Commissione stessa e un lungo elenco di emendamenti presentati in aula e accolti anche dall'Assemblea. Certo non tutti i nostri emendamenti sono stati accolti e devo purtroppo dire che non sono stati accolti gli emendamenti fondamentali; per cui dobbiamo esprimere un giudizio complessivamente non positivo sui provvedimenti che stanno per essere votati.

Un deputato della democrazia cristiana, non un deputato comunista, l'onorevole Scaglia, ha detto che bisognava trasformare l'immensa sventura che ha colpito la Sicilia in una grande occasione di rinascita e di sviluppo. Ebbene, proprio questo i provvedimenti del Governo non sono in grado di determinare.

Quali sono quindi i motivi per cui noi voteremo contro i provvedimenti del Governo? Il primo motivo è che gli stanziamenti sono ancora insufficienti per la stessa ricostruzione e i tempi previsti sono certamente troppo lunghi. La situazione è drammatica. Abbiamo avuto qui una grande manifestazione di protesta dei terremotati che sono ancora nelle tende, in una situazione grave e drammatica. Ebbene, non sono certo previsti dai decreti stanziamenti adeguati, sufficienti, e tali da dare tranquillità a queste popolazioni. Ed è per questo che il nostro gruppo aveva propo-

sto finanziamenti più massicci e tempi di esecuzione diversi da quelli previsti dal decreto stesso.

Un secondo motivo per cui voteremo contro il provvedimento è che gli impegni per lo sviluppo economico, a cui facevano riferimento sia l'onorevole Scalia sia la mozione presentata da alcuni deputati di centro-sinistra prima dei provvedimenti governativi, non sono certo contemplati nei decreti. Sì, l'articolo 59 è stato in parte modificato, anche qui per intervento nostro e di altri colleghi della sinistra. Ma è anche vero che non sono state accolte le proposte fondamentali per lo sviluppo economico e cioè l'inclusione di una norma che obbligava le aziende di Stato a presentare entro un termine preciso un programma di investimenti nella zona colpita. Nemmeno è stata accolta la proposta da noi formulata, che è nella legge n. 1 dell'assemblea regionale siciliana, per il finanziamento del piano di sviluppo della agricoltura. Anche queste non sono state richieste esclusivamente di nostra parte. Nella dichiarazione dell'onorevole Scalia e nella mozione di alcuni deputati del centro-sinistra si avanzavano le medesime proposte. Ma il Governo ha ignorato tutto questo e ha lasciato nel nebuloso le proposte per lo sviluppo economico. Noi ben sappiamo — ed è stato detto non solo da noi, ma da tutti — che non si può separare la ricostruzione dallo sviluppo economico e sociale.

Terzo motivo — e concludo — per cui noi voteremo contro questo provvedimento è che tutto lo spirito che lo pervade è autoritario e burocratico. Si vuole dare tutto in mano all'ispettorato regionale del Ministero dei lavori pubblici, si vuole dare tutto in mano alla burocrazia centrale. È stata fatta qui una polemica anche nei confronti della regione. Non sarò certo io a difendere l'amministrazione regionale, che è stata creata dalla democrazia cristiana e che si trova oggi nelle ben note condizioni di incapacità e di corruzione. Ma non si può contrapporre alla incapacità della burocrazia regionale la grande esperienza e la capacità della burocrazia centrale. Abbiamo lunga esperienza della capacità, dell'onestà, della correttezza della burocrazia centrale. Non vorrei qui ricordare il terremoto di Messina e il terremoto della Marsica, ma basta ricordare anche le più recenti calamità naturali, il terremoto nel Sannio e nell'Irpinia, per vedere quale celerità e quale capacità abbia dimostrato la burocrazia centrale.

Quindi, a nostro parere, bisognava saltare questo stadio e non affidare tutto nelle mani della burocrazia: bisognava dare invece tut-

to in mano ai comuni, ai consorzi dei comuni, come era previsto dalla legge regionale, mediante un controllo più aperto da parte dell'assemblea regionale siciliana, cioè da parte delle popolazioni. Non si è voluta accogliere una proposta democratica quale quella di fare decidere alle popolazioni, ai sindaci o ai consigli comunali financo l'ubicazione dei paesi da ricostruire.

L'ispirazione di questa legge è quindi centralizzata e burocratica e noi non possiamo non condannarla. Siamo fiduciosi che, nel corso dell'applicazione stessa della legge e in relazione a quello che abbiamo fatto per migliorarla, l'intervento dei lavoratori, delle forze sindacali democratiche potrà contribuire ad ottenere non solo una giusta attuazione della legge stessa, ma addirittura un suo miglioramento concreto, anche se noi siamo certi che tanto la nostra regione quanto il Parlamento nazionale dovranno nuovamente occuparsi di questi problemi. (*Applausi all'estrema sinistra*).

RAIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo molto lavorato sia in Commissione sia in aula per la definitiva elaborazione di questi provvedimenti. Il nostro gruppo ha cercato in tutti i modi di dare un concreto contributo per migliorare alcune norme. Effettivamente alcune norme sono state migliorate, ma alcuni nostri emendamenti, che pure erano stati accolti in Commissione, non sono stati poi approvati in aula, dimostrando con ciò che praticamente il Governo ha fatto notevoli passi indietro.

Così stando le cose, sembra addirittura superflua la nostra dichiarazione di opposizione a questi provvedimenti, i quali avrebbero dovuto misurare l'effettiva volontà del Governo di affrontare e risolvere i problemi alla radice per dare tranquillità e certezza ai lavoratori siciliani. Proprio questo era il momento per andare incontro ai lavoratori e alle popolazioni terremotate. I provvedimenti del Governo riguardano invece essenzialmente stanziamenti soltanto per la ricostruzione o per il ripristino delle case distrutte o danneggiate, nulla concedendo alla rinascita dell'isola e tutto rimandando al CIPE, senza disporre nulla, sia per gli indirizzi negli investimenti sia per i tempi di realizzazione.

Il Governo non ha voluto percorrere la strada indicata dalle attese più vive dei centri colpiti; le popolazioni non volevano un gesto di carità, ma un atto di giustizia, non chiedevano provvedimenti raffazzonati alla meno peggio, o provvidenze parziali ed insufficienti elargite col contagocce, e, mi sia consentito dirlo, con un contagocce otturato. Nella legge regionale, almeno, si riflette la volontà dell'assemblea della regione siciliana di modificare l'indirizzo indicato dall'onorevole Carullo; in quella legge si prendono, in una visione organica, tutti gli impegni per favorire un certo tipo di sviluppo che si vuole seguire per la rinascita della Sicilia.

Perché non si è voluto seguire lo schema, la linea indicata dalla regione siciliana? Quando non vi sono norme tassative per la somma da destinare agli investimenti produttivi, e quando non vi sono termini perentori per attuare tali investimenti, è chiaro che si cerca di sfuggire alla responsabilità di risolvere i problemi che sono stati evidenziati dal disastro. In queste condizioni le prospettive della Sicilia sono drammatiche; i braccianti e i coltivatori diretti sopportano il peso della crisi dell'economia. Continua e si aggrava il massiccio esodo dei lavoratori; la Sicilia sopporta il fallimento di una politica, e risente in maniera grave delle limitazioni qualitative e quantitative caratteristiche dell'attività dell'industria di Stato, risente della mancanza di una politica attiva, perché la politica seguita finora non ha saputo rimuovere le cause prime dei mali della nostra Sicilia. Il tessuto sociale della Sicilia è infranto, lacerato, distrutto; il Governo con questi decreti-legge non ha detto come intende risolvere i gravi problemi che il terremoto ha riproposto.

Il ministro Mancini ha assicurato che si recherà di nuovo in Sicilia; questo è troppo poca cosa, onorevole ministro. La parola d'ordine del Governo è di rimandare, di predisporre provvidenze che sono dei semplici palliativi, in modo che ci si dimentichi al più presto di questa sciagura. Noi diciamo che ciò non avverrà, e non avverrà perché noi, insieme con le popolazioni colpite, lotteremo perché si abbia a verificare in Sicilia una vera rinascita e perché si possa veramente continuare a vivere secondo le esigenze della dignità umana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

LAURICELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURICELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare, data la sua importanza, avrebbe potuto forse trovare in un altro momento maggiori e più larghi consensi; siamo dinnanzi a un provvedimento che affronta i tre fondamentali problemi che sono stati posti dal terremoto. Mi riferisco ai provvedimenti di pronto soccorso e di assistenza, sulla base dei quali avevamo sollecitato la sensibilità del Governo perché si affrontassero anche i problemi della ricostruzione. Abbiamo sollecitato e richiesto che il Governo, con la sua iniziativa, consentisse la rinascita economica e sociale delle zone disastrose.

Mi pare che i provvedimenti che stiamo per approvare abbiano assolto questo compito. Le lagnanze che sono state addotte negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto non hanno tenuto conto degli impegni fondamentali di ristrutturazione sanciti nelle disposizioni di legge. Potevamo anche augurarci uno stanziamento maggiore, ma riteniamo che i nuovi interventi, annunciati dal ministro Mancini a nome del Governo in caso di riscontrata insufficienza degli stanziamenti, ci permettano di integrare quanto già è stato fatto per meglio rispondere alle aspettative di quelle popolazioni, che non chiedono atti di demagogia né di massimalismo, ma interventi provvidi, tempestivi e solleciti. I provvedimenti che ci accingiamo ad approvare ritengo che rispondano a questo requisito.

Sappiamo di avere assolto il compito di rispondere alle esigenze, alle aspirazioni, alle istanze di quelle popolazioni. Crediamo di poter prospettare alla considerazione di quelle popolazioni un atto importante che inizia la rinascita della nostra isola. Con ciò annuncio il voto favorevole del gruppo socialista. (*Applausi a sinistra*).

NICOSIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Siamo costretti a dichiarare la nostra insoddisfazione per il provvedimento che ci apprestiamo a votare, anche se esso è frutto di un notevole lavoro della Commissione speciale. Siamo costretti a votare contro per alcuni motivi fondamentali che abbiamo avuto modo di esprimere nel corso della lunga discussione.

Ci aspettavamo un atto di solidarietà nazionale ben più importante e consistente. Siamo costretti a votare contro poiché non vengono risolti alcuni problemi importanti anche

per quanto concerne i criteri di ricostruzione, cioè anche i criteri che vengono considerati nell'ultimo decreto (nel decreto n. 79). Noi volevamo che in occasione del terremoto, che è una calamità straordinaria (tanto straordinaria che non è precisamente contemplata nella nostra legislazione), in una occasione così tragica che ha messo in luce i difetti della struttura economica e sociale della Sicilia, lo Stato avesse anche fundamentalmente innovato alcune norme di pronto soccorso, di pronto intervento, oltre ai criteri di ricostruzione.

Noi abbiamo indicato, per esempio, con alcuni nostri emendamenti, una via per risolvere i problemi dei comuni distrutti completamente. Praticamente la maggioranza ha voluto negare la risoluzione dei problemi finanziari di comuni che oggi esistono solo sulla carta geografica. Abbiamo indicato anche una strada per poter avere in Sicilia l'intervento dell'Istituto per la ricostruzione industriale, che da ben 34 anni non porta una sola lira in Sicilia; nella Sicilia che pure è al centro del Mediterraneo, in collegamento diretto con popoli in via di sviluppo, come quelli africani, che dovrebbe essere all'attenzione del Governo. Ebbene, l'Istituto per la ricostruzione industriale ancora oggi si attarda nel mantenere soltanto una piccola quota di partecipazione nella società « Grandi alberghi siciliani » per altro pressoché in via di liquidazione.

Noi abbiamo sollevato questi problemi sommessamente, senza portare terremotati in piazza Montecitorio, senza speculazioni demagogiche, speculazioni che vanno a pesare sulle spalle di gente già sventurata.

Siamo costretti a votare contro perché abbiamo notato da parte della maggioranza una forma di tirchieria ingiustificata sul piano delle elargizioni di somme in favore della gente povera d'Italia. Noi, signori della maggioranza, signori di tutte le parti d'Italia, quando si è trattato dell'alluvione di Firenze o delle mareggiate, abbiamo partecipato attivamente alla discussione in quest'aula e abbiamo, proprio in quella occasione, manifestato la nostra piena, completa solidarietà e abbiamo dato la nostra opera perché il Governo stanziasse il massimo possibile anche accordando al Governo la possibilità dell'aumento del gettito fiscale per alcune voci che ancora oggi pesano su tutti i cittadini, al fine appunto di risolvere alcuni problemi di quelle zone.

Oggi, per la Sicilia, questo non si è fatto. Ecco perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo costretti a votare contro, ritenendo per altro che anche il nostro contributo in questa discussione sia stato serio e compo-

sto, diretto a creare posizioni di carattere costruttivo nella legislazione che abbiamo varato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo ribadire che esiste una Sicilia occidentale di prima del terremoto e una Sicilia occidentale dopo il terremoto. Voi non avete idea di quel che abbia significato il movimento sismico che ha interessato un milione e mezzo di cittadini italiani, ancora oggi sconvolti. I provvedimenti che ci accingiamo a votare sono assolutamente insufficienti; e se il Governo tra qualche mese vorrà portare il rendiconto delle spese e degli aiuti finanziari effettivamente erogati nell'arco dei mesi che allora saranno trascorsi, ci renderemo tutti conto che la somma sarà inferiore di gran lunga a quella prevista nei decreti che voteremo.

Concludo ribadendo la dichiarazione di voto contrario dei deputati del Movimento sociale italiano. (*Applausi a destra*).

SCALIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALIA. Signor Presidente, desidero brevemente esporre le ragioni del voto favorevole del gruppo DC ai provvedimenti che ci accingiamo a votare.

Sono convinto che una legge non è mai perfetta ma, come tutte le cose e gli atti degli uomini, è perfezionabile. E io desidero innanzitutto dare atto della fatica che si è compiuta, particolarmente attraverso il lavoro in Commissione, da parte di tutti i gruppi parlamentari e da parte del relatore, in uno spirito che tendeva a fare di questa legge non tanto una sommatoria di provvedimenti atti a ricostruire materialmente e solamente delle case, quanto una legge che desse spirito e vigore al progresso e alla rinascita anche economica di quelle zone.

Desidero sottolineare questo aspetto, perché a me pare assai saliente ed importante; perché è la caratteristica e il requisito che hanno contraddistinto tutto il lavoro della Commissione. Certo, mi rendo conto che, anche quando la legge sarà stata varata, dalla snellezza delle procedure dipende il buon esito della legge stessa, che, se restasse una norma puramente teorica ed astratta, rimarrebbe come testimonianza di un atto di buona volontà, ma non sarebbe certamente apportatrice di benefici per le popolazioni interessate.

Non v'è dubbio che in quest'aula l'argomento più delicato e importante tra quelli affrontati attenga all'articolo 59, grazie al quale lo Stato ha assunto (si tratterà di vedere poi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

il collaudo dei fatti) l'impegno di un intervento finalmente riparatore delle partecipazioni statali. Non vorrò essere tanto pessimista da dire che in questa legge, ove il Governo voglia sostanziarla della sua volontà politica, non sia previsto lo strumento — l'articolo 59 — attraverso il quale il Governo stesso, per mezzo del CIPE, possa attuare i suoi interventi.

Ho notato che vi è stato un momento di travaglio quando si è dovuto votare l'articolo 60, quando cioè si è trattato dei 30 miliardi destinati a finanziare la strada Punta Raisi-Mazara del Vallo. Desidero sottolineare ai colleghi tutti, qualunque sia la parte politica cui appartengono (e parla un deputato della Sicilia orientale, non della Sicilia occidentale), l'importanza dell'impegno assunto ai fini della costruzione di tale strada, che permette di realizzare l'unità d'Italia, in quanto permette il collegamento della Sicilia fino alla sua estrema punta; né va dimenticato che essa permette alla Sicilia di proiettarsi per i suoi traffici verso l'Africa.

Ecco perché, signor Presidente e onorevoli colleghi, nonostante le inevitabili lacune e le imperfezioni che il provvedimento può contenere, non ho esitazione alcuna nel dichiarare la mia adesione ad esso, augurandomi che possa costituire un impegno affinché di questa sventurata e drammatica circostanza si faccia uno strumento di riscatto e di progresso per la nostra isola. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo del testo dell'articolo 63 del decreto-legge, accettato dalla Commissione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Voteremo a scrutinio segreto i disegni di legge nn. 4797, 4833, 4883, 4912, 3884, 3885, 3886, 3887 e 3888.

Se la Camera lo consente, la votazione segreta di questi provvedimenti avverrà contemporaneamente.

(*Così rimane stabilito*).

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4797):

Presenti	316
Votanti	315
Astenuti	1
Maggioranza	158
Voti favorevoli	201
Voti contrari	114

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1968, n. 17, recante norme di interpretazione autentica dell'articolo 34 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4833):

Presenti	316
Votanti	210
Astenuti	106
Maggioranza	106
Voti favorevoli	189
Voti contrari	21

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45: Norme integrative del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4883):

Presenti	316
Votanti	210
Astenuti	106
Maggioranza	106
Voti favorevoli	186
Voti contrari	24

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 » (4912):

Presenti	316
Votanti	315
Astenuti	1
Maggioranza	158
Voti favorevoli	201
Voti contrari	114

(La Camera approva)

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1964, n. 1411, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3884):

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	202
Voti contrari	114

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1964, n. 1523, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3885):

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	202
Voti contrari	114

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3886):

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	210
Voti contrari	106

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, n. 492, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3887):

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	202
Voti contrari	114

(La Camera approva).

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1965, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (3888):

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	210
Voti contrari	106

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abenante	Barba
Achilli	Barbaccia
Alatri	Barbi
Alba	Barca
Albertini	Bardini
Alboni	Baroni
Alessandrini	Bartole
Alessi Catalano Maria	Bassi
Amadei Giuseppe	Battistella
Amadei Leonetto	Bavetta
Amendola Pietro	Beccastrini
Amodio	Belci
Andreotti	Belotti
Antonini	Beragnoli
Ariosto	Berloffa
Armani	Bernetic Maria
Armaroli	Bersani
Armosino	Bertè
Arnaud	Bettiol
Astolfi Maruzza	Biaggi Nullo
Azzaro	Biagini
Badini Confalonieri	Bianchi Fortunato
Balconi Marcella	Bianchi Gerardo
Baldini	Biasutti
Ballardini	Bigi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Bisantis	De Capua	Grimaldi	Napolitano Luigi
Bo	De Florio	Guariento	Nicolazzi
Bologna	Degan	Guerrini Giorgio	Nicoletto
Bonaiti	Del Castillo	Gullo	Nicosia
Bontade Margherita	De Leonardis	Gullotti	Nucci
Borghi	Della Briotta	Illuminati	Ognibene
Borra	Delle Fave	Iotti Leonilde	Olimini
Borsari	De Maria	Isgrò	Pagliarani
Bosisio	De Meo	Jacazzi	Pala
Botta	De Mita	Jacometti	Palazzeschi
Brandi	De Pascàlis	La Bella	Patrini
Breganze	De Stasio	Laforgia	Pellegrino
Bressani	De Zan	La Malfa	Pennacchini
Bronzuto	Diaz Laura	Landi	Pezzino
Busetto	Di Benedetto	La Spada	Piccinelli
Buttè	Di Giannantonio	Lattanzio	Piccoli
Buzzi	Di Leo	Lauricella	Pietrobono
Caiazza	Di Mauro Ado Guido	Lenti	Pintus
Calvetti	Di Piazza	Leonardi	Pirastu
Calvi	D'Ippolito	Levi Arian Giorgina	Principe
Canestrari	Di Vagno	Longoni	Pucci Emilio
Cappugi	Di Vittorio Bertì	Loperfido	Quintieri
Caprara	Baldina	Loreti	Racchetti
Carocci	Donat-Cattin	Lucchesi	Radi
Carra	Dossetti	Lucifredi	Raffaelli
Cassiani	Ermini	Lusoli	Raia
Castelli	Evangelisti	Macaluso	Rauci
Castellucci	Fabbri	Magno	Re Giuseppina
Cataldo	Fada	Magri	Reale Giuseppe
Cattaneo Petri	Fasoli	Malfatti Franco	Restivo
Giannina	Ferraris	Mancini Giacomo	Riccio
Cavallari	Fiumanò	Manenti	Rinaldi
Cavallaro Francesco	Forlani	Mannironi	Ripamonti
Cavallaro Nicola	Fornale	Marchiani	Roberti
Céngarle	Fracassi	Marino	Rosati
Ceruti	Franceschini	Marotta Michele	Rossi Paolo
Cervone	Franco Pasquale	Marotta Vincenzo	Rossi Paolo Mario
Cianca	Franco Raffaele	Martini Maria Eletta	Rossinovich
Cinciari Rodano	Franzo	Martoni	Ruffini
Maria Lisa	Fusaro	Martuscelli	Russo Carlo
Coccia	Gagliardi	Maschiella	Russo Spena
Cocco Maria	Galli	Matarrese	Russo Vincenzo
Colleoni	Galluzzi Vittorio	Mattarella	Russo Vincenzo
Colleselli	Gambelli Fenili	Mattarelli	Mario
Colombo Vittorino	Gatto	Maulini	Sacchi
Corgi	Gerbino	Mazza	Salvi
Corona Giacomo	Gessi Nives	Mazzoni	Sanna
Corrao	Ghio	Melloni	Santagàti
Cortese	Giachini	Mengozzi	Santi
Cottone	Giglia	Merenda	Sarti
Crocco	Gioia	Messinetti	Savio Emanuela
D'Alema	Giorgi	Mezza Maria Vittoria	Scaglia
D'Alessio	Girardin	Miotti Carli Amalia	Scalia
Dall'Armellina	Gitti	Misasi	Scarpa
D'Ambrosio	Gombi	Monasterio	Scelba
D'Antonio	Gorreri	Montanti	Scionti
D'Arezzo	Graziosi	Morelli	Scricciolo
Dárida	Greppi	Nannini	Sedati

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Serbandini
Seroni
Sforza
Sgarlata
Sinesio
Soliano
Sorgi
Spádola
Spagnoli
Speciale
Storchi
Storti
Sullo
Sulotto
Tagliaferri
Tedeschi
Tempia Valenta
Tenaglia
Terranova Corrado
Terranova Raffaele

Titomanlio Vittoria
Todros
Togni
Tognoni
Toros
Turnaturi
Usvardi
Valeggiani
Venturoli
Veronesi
Vespignani
Vianello
Villa
Villani
Viviani Luciana
Volpe
Zanti Tondi Carmen
Zoboli
Zugno

Monasterio
Morelli
Napolitano Luigi
Nicoletto
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Palazzeschi
Pellegrino
Pezzino
Pietrobono
Pirastu
Raffaelli
Raucci
Re Giuseppina
Rossinovich
Sacchi
Scarpa
Scionti
Serbandini

Seroni
Sforza
Soliano
Spagnoli
Speciale
Sulotto
Tagliaferri
Tedeschi
Tempia Valenta
Terranova Raffaele
Todros
Tognoni
Venturoli
Vespignani
Vianello
Villani
Viviani Luciana
Zanti Tondi Carmen
Zoboli

Si sono astenuti sui disegni di legge nn. 4833 e 4883:

Abenante
Alatri
Alboni
Amendola Pietro
Antonini
Astolfi Maruzza
Balconi Marcella
Baldini
Barca
Bardini
Battistella
Bavetta
Beccastrini
Beragnoli
Bernetic Maria
Biagini
Bigi
Bo
Borsari
Bronzuto
Busetto
Caprara
Carocci
Cataldo
Cianca
Cinciari Rodano
 Maria Lisa
Coccia
Corghi
Corrao
D'Alema
D'Alessio
De Florio
Diaz Laura

Di Benedetto
Di Mauro Ado Guido
D'Ippolito
Di Vittorio Berti
 Baldina
Fasoli
Fiumanò
Franco Raffaele
Gambelli Fenili
Gessi Nives
Giachini
Giorgi
Gombi
Gorreri
Grimaldi
Gullo
Illuminati
Iotti Leonilde
Jacazzi
La Bella
Lenti
Leonardi
Levi Arian Giorgina
Loperfido
Lusoli
Macaluso
Magno
Manenti
Maschiella
Matarrese
Maulini
Mazzoni
Melloni
Messinetti

Si è astenuto sui disegni di legge 4797, 4833, 4883 e 4912:

Montanti

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Amadeo
Berlinguer Mario
Bonomi
Bottari
Cappello
Dal Cantón Maria
 Pia
D'Amato
De Marzi
De Ponti
Gennai Tonietti Erisia
Giomo
Iozzelli
Lenoci

Mancini Antonio
Nenni
Pedini
Reggiani
Sabatini
Secreto
Simonacci
Stella
Verga
Vetrone
Viale
Vincelli
Zaccagnini

(concesso nelle sedute odierne):

Barberi
Negrari

Scarascia Mugnozza

Presentazione di un disegno di legge.

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge:

« Trattenimento in servizio, a domanda, degli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimento a Commissione.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che la seguente proposta di legge del deputato Pitzalis: « Proroga degli incarichi triennali di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69 » (4829) possa essere deferita alla VIII Commissione (Istruzione) in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

FRANZO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di mercoledì 6 marzo 1968, alle 10 e alle 15,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima (4964);

— *Relatore:* Zanibelli.

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965 (*Approvato dal Senato*) (3210);

— *Relatore:* Di Primio.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle suc-

cessioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964 (*Approvato dal Senato*) (3574);

— *Relatore:* Di Primio.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 21 settembre 1965 (*Approvato dal Senato*) (3576);

— *Relatore:* Cariglia;

Ratifica ed esecuzione del Terzo Accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965 (*Approvato dal Senato*) (4759);

— *Relatore:* Pedini;

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Nigeria (*Approvato dal Senato*) (4760);

— *Relatore:* Pedini;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Araba Unita per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa al Cairo il 26 marzo 1966 (*Approvato dal Senato*) (4763);

— *Relatore:* Di Primio;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali conclusi a Copenaghen il 10 marzo 1966 tra l'Italia e la Danimarca:

a) Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni;

b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (*Approvato dal Senato*) (4764);

— *Relatore:* Di Primio;

Approvazione ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottati dalla XIV Sessione dell'Assemblea generale il 16 giugno 1965 (*Approvato dal Senato*) (4768);

— *Relatore:* Folchi;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per il regolamento delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, adottata a Washington il 18 marzo 1965 (*Approvato dal Senato*) (4086);

— *Relatore:* Di Primio;

Contributi dell'Italia al finanziamento delle Forze di emergenza delle Nazioni Unite (UNEF) e delle Operazioni delle Nazioni Unite nel Congo (ONUC) (*Approvato dal Senato*) (3460);

— *Relatore:* Russo Carlo;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, tra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico, sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960 e modifica dell'articolo 6 della legge 1° luglio 1959, n. 514, in materia di brevetti per invenzioni industriali (2416);

— *Relatore*: Bempoad.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge*:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, n. 1104, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3889);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, n. 1551, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3890);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1966, n. 445, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3891);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, n. 690, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3892);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1966, n. 695, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3893);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1966, n. 891, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3894);

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, n. 1026, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1966 (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3895);

Sistemazione delle spese sostenute anteriormente al 31 dicembre 1964 per le missioni effettuate dal personale del servizio metrico (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3590);

Sistemazione dell'eccedenza di spesa relativa alle indennità e rimborso spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale durante gli esercizi passati, nell'interesse dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4308);

Sanatoria dell'eccedenza di spesa verificatasi per la manutenzione, riparazione e adattamento degli edifici adibiti ad Istituti di prevenzione e di pena negli esercizi finanziari anteriori al 1962-63 (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (4424).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Ordinamento della scuola materna statale (*Approvato dal Senato*) (3990);

— *Relatore*: Rampa.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

e delle proposte di legge:

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— *Relatori*: Ermini, per la maggioranza; Rossanda Banfi Rossana; Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo, di minoranza.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche agli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e ritocchi alla tassa di circolazione per gli autoveicoli industriali (3419);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Amodio;

e delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Condono di sanzioni disciplinari (*Approvato dal Senato*) (3840);

— *Relatore:* Di Primio.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1663);

— *Relatori:* Martuscelli, *per la maggioranza;* Bozzi, *di minoranza.*

9. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

AZZARO ed altri: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (2493);

— *Relatore:* Gullotti.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

CASSANDRO ed altri: Riconoscimento della Consulta nazionale quale legislatura della Repubblica (2287);

— *Relatore:* Dell'Andro.

11. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

13. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-1918 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il 60° anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

14. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

15. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

16. — *Discussione della proposta di legge:*

Bozzi ed altri: Controllo parlamentare sulle nomine governative in cariche di aziende, istituti ed enti pubblici (1445);

— *Relatore:* Ferrari Virgilio.

17. — *Discussione del disegno di legge:*

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594);

— *Relatore:* De Meo.

18. — *Discussione delle proposte di legge:*

FERRI MAURO ed altri: Interpretazione autentica di alcune disposizioni della legge

15 settembre 1964, n. 756, recante norme in materia di contratti agrari (4005);

— *Relatore:* Radi;

INGRAO ed altri: Norme per il superamento della mezzadria (4016);

— *Relatore:* Radi.

19. — *Discussione della proposta di legge:*

SAMMARTINO ed altri: Istituzione della provincia di Isernia (*Urgenza*) (4463).

— *Relatore:* Russo Spena.

La seduta termina alle 23,25.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZiate*Interrogazioni a risposta scritta.*

BERNETIC MARIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione verificatasi all'università di Trieste principalmente per i metodi autoritari e conservatori del rettore, che in primo tempo aveva reagito alla protesta degli studenti imponendo la « serrata » degli Istituti ed ha dovuto poi recedere dalla sospensione a tempo indeterminato delle lezioni e degli esami. Il Consiglio dei professori della Facoltà di lettere ha emesso un documento con alcuni impegni di carattere innovatorio, riguardanti la Facoltà. Per parte loro gli occupanti ritengono che non si tratti di affrontare limitati problemi amministrativi bensì problemi di fondo dell'attuale legislazione cioè di una vera riforma degli ordinamenti universitari oltre che della soluzione di alcuni gravi problemi riguardanti tutto il complesso universitario triestino, in analogia a quanto del resto viene ampiamente rivendicato negli altri Atenei del Paese in opposizione alla proposta ministeriale.

L'interrogante fa presente che l'occupazione della Facoltà di lettere tenderà ad estendersi alle altre Facoltà e ad inaspriarsi di fronte ad ogni ulteriore deprecabile intervento autoritario, mentre l'intero complesso di problemi richiede l'attuazione di radicali innovazioni nel sistema universitario nazionale.

(26907)

CANTALUPO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendono adottare in ordine alle sperequazioni evidenti che si verificano nei confronti dei trattamenti in base agli scatti di stipendio e a sviluppo di carriera, riservato ai sottufficiali, guardie di pubblica sicurezza e carabinieri, per cui accade che le guardie e i carabinieri, arrivati alla fine della carriera, non possono essere promossi appuntati, con grave discapito per il trattamento pensionistico, mentre un ufficiale con 25 anni arriva al grado di generale.

Per conoscere inoltre perché l'indennità di rischio non viene estesa ai sottufficiali, alle guardie di pubblica sicurezza ed ai carabinieri che sono i più esposti al pericolo, rischiando la vita nel compimento del proprio dovere.

(26908)

D'IPPOLITO, CALASSO E MONASTERO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dell'Amministrazione comunale di Massafra (Taranto), la quale ha consentito la costruzione di tralicci di alta tensione nella zona da Fragostino a via Maroncelli, zona già lottizzata dalla suddetta amministrazione comunale e nella quale pertanto sono state costruite abitazioni civili, agli abitanti delle quali l'ENEL ha comunicato che è estremamente pericoloso continuare ad abitare tali case, dissociando altresì ogni responsabilità dell'Ente in caso di eventuali disgrazie.

(26909)

COVELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere, in riferimento anche alle assicurazioni date dal Governo nella seduta del Senato il 3 marzo 1967 circa la riorganizzazione della Compagnia italiana di turismo (CIT) e la sistemazione del suo personale, come si spieghi la riduzione operata con il licenziamento di oltre 60 impiegati i quali con la loro lunga esperienza assicuravano il perfetto funzionamento degli uffici e come si giustifichi la assunzione dal 1° luglio 1967 ad oggi di 67 nuovi elementi, tutti giovani ed impreparati al punto che la CIT, per assicurare la regolarità del lavoro e soddisfare ai suoi impegni, è costretta a provvedervi con lavoro straordinario e quindi con una maggiore spesa.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché la CIT riesamini la posizione dei licenziati per riassumere coloro che non hanno demeritato e particolarmente gli anziani con carichi di famiglia garantendo ad essi la continuità del lavoro in ottemperanza alle leggi in vigore e provvedere infine ad un adeguato potenziamento dell'azienda stessa.

(26910)

COVELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga accogliere il voto espresso dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino con deliberazione dell'8 febbraio 1968 con la quale si invoca la istituzione in quella provincia di un « Istituto sperimentale per la Corilicoltura; e ciò in relazione alla importanza che la coltura del nocciuolo riveste nella economia di quella zona, sia per il notevole volume della produzione (superiore ad un terzo di quella nazionale e alla

metà di quella regionale), sia per il valore del prodotto annuo calcolato sui sei miliardi di lire.

La creazione nella provincia di Avellino di un apposito centro di studi e di ricerche sulla coltivazione del nocciuolo varrebbe senza dubbio ad ampliare l'area di sviluppo di detta coltura in un territorio particolarmente favorevole a tale tipo di piantagione e ciò in armonia alle norme della legge 27 ottobre 1966, n. 910: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-70 » a integrazione di quanto disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318: « Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria »; e contribuirebbe altresì a risanare il bilancio di numerose aziende agricole che versano in serie difficoltà economiche. (26911)

COVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se e quali urgenti provvedimenti intenda promuovere al fine di salvaguardare i diritti e gli interessi di circa 1500 famiglie di soci iscritti fin dal 1961 presso il Consorzio di cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento » per la prenotazione di un alloggio secondo un piano programmato di costruzione e per la quale i prenotatori hanno versato somme dell'ordine di due milioni e mezzo *pro capite*.

Vana è stata finora l'attesa dei soci, molti dei quali dichiarati assegnatari in virtù di sorteggio notarile, in quanto gravi irregolarità amministrative e istanze di fallimento avanzate nei confronti del predetto Consorzio hanno reso necessario lo scioglimento del consiglio direttivo e la messa in liquidazione coatta amministrativa disposta con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1965. Gli ultimi avvenimenti hanno confermato la gravità della situazione al punto che l'autorità giudiziaria, intervenuta a seguito delle numerose denunce, ha incriminato i dirigenti e l'impresario di bancarotta aggravata, truffa e falsificazione dei documenti contabili e spiccando mandato di cattura a carico del vicepresidente del Consorzio.

Indipendentemente però dall'azione giudiziaria in corso, il problema ha un suo aspetto profondamente umano, quello cioè di migliaia di famiglie che hanno investito i loro sudati risparmi nella speranza di procurarsi una confortevole abitazione e che ora, per colpa di amministratori disonesti, vedono praticamente preclusa tale possibilità, sempre che l'autorità tutoria non intervenisse con accorte misure per una ordinata e sollecita ripresa

dell'attività del Consorzio, affidato alla responsabile direzione di un esperto commissario governativo al quale possono e devono essere forniti i mezzi necessari per condurre a termine il programma di costruzione delle abitazioni prenotate ormai da oltre sette anni. (26912)

COVELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia edotto della critica situazione in cui sono venuti a trovarsi numerosi insegnanti elementari, i quali avevano sinora fruito delle assegnazioni provvisorie di sede ma ora vedono preclusa tale possibilità per il prossimo anno scolastico a seguito dell'entrata in vigore della recente legge 2 dicembre 1967, n. 1213, concernente l'impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti alla istruzione primaria, legge che ha praticamente abolito le assegnazioni provvisorie dei maestri con conseguenze assai dannose per la categoria; e se non ravvisi l'opportunità di emanare tempestive apposite norme intese a tutelare gli interessi di migliaia di nuclei familiari disponendo che, almeno nella prima applicazione della nuova legge, i posti, che si renderanno vacanti per l'impiego di personale nelle attività parascolastiche, siano riservati per trasferimento agli insegnanti elementari di ruolo normale che per il passato usufruirono delle assegnazioni provvisorie per comprovate esigenze di ricongiungimento al proprio nucleo familiare, bloccando a tale scopo le graduatorie provinciali formate lo scorso anno presso i provveditorati agli studi. (26913)

SERVELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali siano i programmi dell'ANAS, in ordine ai più volte promessi lavori di allargamento e di sistemazione della Via Emilia.

In particolare si chiede se non si ritenga improrogabile un intervento straordinario sul tratto Melegnano-Lodi, dove il fondo stradale sconnesso, costellato da buche, è divenuto pressoché impraticabile, specie nelle giornate di maltempo. (26914)

GUARRA. — *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero ed in caso affermativo quali provvedimenti intendano adottare, che il signor Orlacchio Giuseppe di Nicola da Campoli Monte Taburno (Benevento) ha ottenuto fraudolentemente la residenza nel comune di Tocco Caudio (Benevento) pur continuando

a risiedere in Campoli, e successivamente l'incarico nel comune di Tocco Caudio dell'insegnamento dopo scuola da parte del locale patronato scolastico. (26915)

GUARRA E ALMIRANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali gli alloggi per lavoratori costruiti in Altavilla Irpina (Avellino) con bando n. 17654 dal lontano 1960 ad otto anni di distanza non sono stati ancora consegnati agli assegnatari.

Se non ritengono che tali fatti lesivi dei legittimi interessi dei cittadini non contribuiscano ad ingenerare in essi la sfiducia piena negli organismi pubblici legittimando atteggiamenti di ribellione che nello specifico settore in paesi limitrofi ad Altavilla hanno condotto alla occupazione violenta degli alloggi. (26916)

GRILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali provvedimenti abbia adottato a seguito dell'esposto in data 20 novembre 1967 dell'insegnante fuori ruolo Giuseppe Iannelli da Solopaca (Benevento) avverso il decreto del provveditore agli studi di Benevento con il quale veniva ordinata la graduale sostituzione dell'insegnamento della lingua francese con quello della lingua inglese, presso la scuola Media di Frasso Telesino, provvedimento lesivo degli interessi della scolaresca e della popolazione, tanto è vero che il preside della scuola stessa non ha dato corso agli atti conseguenziali.

Per sapere se risponde al vero che la lamentata sostituzione dell'insegnamento della lingua francese con quella inglese sia stata disposta per favorire una insegnante di tale lingua residente in Frasso Telesino. (26917)

FULCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere a quali cause debba attribuirsi la lentezza con cui procede l'espletamento del concorso interno n. 60-832, bandito dall'ONMI il 21 giugno 1967, per 199 posti di operai di seconda categoria, 681 posti di operai di terza categoria e 931 posti di operai di quarta categoria. Il ritardo in questione lascia nell'incertezza di un lavoro, e senza affidamenti di continuità nella sistemazione, ben oltre 1.800 dipendenti dell'Ente, i quali in atto prestano servizio quali salariati giornalieri. (26918)

FULCI. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza

della ordinanza emanata dal Prefetto di Catania, dietro sollecitazioni di quel medico provinciale, con cui viene vietata la vendita in provincia di Catania dei molluschi provenienti da Torre Faro di Messina, ancorché accompagnati da regolare certificato sanitario.

L'interrogante, in particolare, chiede di conoscere quali motivi abbiano potuto indurre il Prefetto ad emanare l'ordinanza in questione. Il discriminatorio provvedimento (è da notare infatti che tali prodotti vengono regolarmente consumati in tutto il resto del territorio nazionale) ha danneggiato notevolmente la benemerita categoria dei molluscoltuttori messinesi, che pertanto ne chiedono la revoca. (26919)

FULCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza della precarietà e stato di abbandono in cui versa l'unica Casa della madre e del bambino dell'ONMI di Messina che, quale zona depressa, ne avrebbe bisogno di almeno tre, dislocate nei vari punti della città la quale, per ragioni antisismiche, è estesa su una vastissima superficie. Il Comune, sollecitato per oltre un decennio a fornire l'area per la costruzione di un nuovo edificio, ha fatto perdere il finanziamento già stanziato dall'ONMI per l'opera, e non dà alcun segno o speranza di volersene interessare.

Benché in provincia di Messina, in centri meno importanti del capoluogo, esistono cinque moderni e fiorenti istituti, a Messina l'istituzione ha dovuto cercare ricovero nei locali di altro ente assistenziale (la Società asili di infanzia), in locali vecchi, inefficienti e del tutto inadatti ad accogliere creature da un mese a tre anni di età. La Società asili d'infanzia sollecita per altro insistentemente la restituzione di detti locali, e potrebbe da un momento all'altro decidere lo sfratto.

L'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di dover subito adottare i provvedimenti e le misure che la gravità della situazione richiedono. (26920)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quali determinazioni verranno adottate dalla direzione generale dei monopoli di Stato circa l'esposto presentato da un numeroso gruppo di dipendenti della manifattura di Lucca in data 23 gennaio 1968.

Con tale esposto i suddetti hanno chiesto che la detta direzione generale provveda a rideterminare gli stipendi della propria qualifica a decorrere dal 1° marzo 1966. (26921)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

PALAZZESCHI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a sua conoscenza che presso il compartimento ENEL di Firenze si vuole adottare una « cartella personale », per gli 11.000 lavoratori ENEL di detto compartimento, che contiene elementi gravemente lesivi per la personalità dei lavoratori elettrici, per le leggi e le norme costituzionali, in quanto si tende a « schedare » i lavoratori stessi, a seconda della loro appartenenza alle diverse organizzazioni sindacali.

L'interrogante chiede quali provvedimenti il ministro intenda adottare nei riguardi della direzione compartimentale ENEL di Firenze, e per salvaguardare i diritti sindacali e politici dei lavoratori. (26922)

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli studi per i provvedimenti utili alla sistemazione della strada statale n. 110 sul tratto Stilo-Pazzano sono giunti a conclusione, dopo l'ultima interruzione dovuta al movimento franoso del monte Consolino e del monte Stella, e se detti studi per caso prevedano costruzioni di tunnel o viadotti ritenute soluzioni tecniche più idonee ad assicurare la transitabilità senza pericoli di interruzioni ulteriori. (26923)

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza che, in seguito al licenziamento di 25 operai da parte della ditta ingegner Giacomo Fina, esercente la cava di Palmi (Reggio Calabria), i lavoratori sono stati costretti a ricorrere all'azione sindacale e all'occupazione del cantiere;

2) se non ritenga opportuno intervenire per assicurare le ordinazioni nel volume adeguato al mantenimento dei livelli di occupazione esistenti prima del licenziamento, dato che la ditta giustifica i licenziamenti con la diminuzione dei contratti di fornitura alla Azienda autonoma ferrovie dello Stato. (26924)

MICELI E POERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla data di chiusura delle scuole elementari nella zona di Vibo Valentia (Catanzaro). L'ispettore scolastico di questa città in data 23 febbraio 1968, comunicava alle Direzioni didattiche dipendenti con circolare 1703/B-20 « che il periodo di interruzione delle lezioni per misure profilattiche avrebbe dovuto essere recuperato mediante proroga delle stesse oltre la data di chiu-

sura dell'anno scolastico prevista nel calendario ministeriale ».

In tale circostanza gli interroganti chiedono:

se il Ministro interrogato è a conoscenza del contenuto della circolare citata;

se rientra nei poteri degli ispettori scolastici e dei provveditori agli studi prorogare la data di chiusura dell'anno scolastico prevista dal calendario ministeriale;

se, in ogni caso, condivide il contenuto della specifica disposizione dell'ispettore scolastico di Vibo Valentia suggerita dal provveditore agli studi di Catanzaro. (26925)

RIGHETTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere in che maniera intenda intervenire al fine di porre termine allo stato di agitazione sindacale e di disordine funzionale esistenti presso il Centro sperimentale di cinematografia e quale opinione manifesti:

1) sulle pressioni esercitate su alcuni insegnanti del Centro che ricoprono altresì la qualifica di funzionari del Centro medesimo e sulla evidente opportunità di ripristinare la precedente situazione di fatto e di diritto;

2) sulla necessità di ottemperare con ogni sollecitudine al disposto dell'articolo 43 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 in materia di formulazione del nuovo statuto del Centro sperimentale di cinematografia;

3) sulla opportunità che nella elaborazione di tale nuovo statuto venga udita la rappresentanza sindacale del corpo insegnante e vengano attentamente valutate le istanze aventi per oggetto: *a)* la definizione di uno stato giuridico per il corpo insegnante che riconosca i diritti acquisiti anche in relazione alla anzianità di servizio; *b)* il riconoscimento del Consiglio dei professori quale organo del CSC e l'indicazione dei compiti ad esso spettanti nel processo di formazione dei piani di studio; *c)* un adeguato inserimento nel Consiglio di amministrazione di una rappresentanza — liberamente eletta — del corpo docente nonché degli allievi e del personale tecnico ed amministrativo del Centro; *d)* la definizione dei rapporti fra il CSC e gli altri Istituti similari operanti nel settore dello spettacolo;

4) sulla necessità di ricostituire sollecitamente gli organi amministrativi normali del Centro sperimentale di cinematografia.

(26926)

PEZZINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ha preso visione del ricorso contro il direttore

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

dell'Ufficio postale di Biancavilla (Catania) inviatogli congiuntamente dalle segreterie della CGIL e della CISL dello stesso comune, in merito al caos nel quale è precipitato l'Ufficio dal momento in cui è andato a dirigerlo l'attuale direttore e in conseguenza del quale:

1) nelle giornate destinate al pagamento delle pensioni, i loro titolari sono costretti a mettersi in coda nel cuore della notte per arrivare a essere pagati entro mezzogiorno, mentre i pensionati che per le loro condizioni di salute non sono in grado di affrontare simili disagi devono fare la spola per giorni e giorni prima di potere riscuotere la loro pensione;

2) nei giorni di pagamento delle pensioni la incredibile ressa dei pensionati rende praticamente impossibile (anche per l'estrema esiguità dei locali) il funzionamento degli altri servizi (accettazione di pacchi, di raccomandate, ecc.);

3) le singole pensioni vengono pagate con eccessiva lentezza;

4) il pagamento avviene solo nelle ore antimeridiane e non in tutte le ore di apertura dell'ufficio e perciò non vengono pagate più di quaranta-cinquanta pensioni al giorno.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il Ministro interrogato, tenuta presente l'ampiezza e la fondatezza del malcontento della cittadinanza di Biancavilla, non ritenga di dovere con urgenza promuovere provvedimenti intesi a:

a) sostituire l'attuale direttore dell'ufficio postale;

b) destinare al servizio del pagamento delle pensioni impiegati esperti e solleciti;

c) rimettere in vigore le modalità di funzionamento dell'ufficio che avevano già dato buona prova nel passato (funzionamento di più sportelli per le pensioni, pagamento anche nel pomeriggio, ecc.);

d) dotare l'ufficio postale di locali più ampi. (26927)

CRUCIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere la posizione assunta dal CONI circa la decisione del CIO di accogliere il Sud Africa nelle Olimpiadi di Città del Messico; per sapere se l'opposizione del presidente del CONI alla delibera stessa e la proposta di riconvocare il CIO per riproporre la delibera, siano state decise con la approvazione del Governo e rappresentino il punto di vista ufficiale del Governo italiano.

Qualora ciò non fosse, chiede di conoscere se il Comitato olimpico nazionale italiano e per esso il suo presidente ha facoltà di esprimere il punto di vista dell'Italia anche su questioni che implicano una valutazione di politica internazionale. (26928)

PICCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire presso l'Unione nazionale incremento razze equine per ottenere una revisione della distribuzione dell'attività ippica e dei relativi finanziamenti nei confronti della città di Grosseto, la cui Società maremmana corse ha provveduto alla ricostruzione quasi integrale delle tribune, della pista e dei servizi dell'Ippodromo del Casalone distrutti dall'alluvione del novembre 1966 e si è vista ridotta inspiegabilmente la riunione primaverile di corse, malgrado le promesse di potenziamento fatte dal presidente dell'Unire in occasione della sua visita all'ippodromo nel maggio 1967 e della sua constatazione dei paurosi danni alluvionali sofferti.

L'interrogante fa presente che la programmazione nazionale ippica fatta dall'Unire per il 1968 non può prescindere dalla valorizzazione e dal potenziamento dell'ippica periferica e minore che costituisce per la sua tradizione e la sua passione, l'ossatura di quella nazionale; anche in considerazione dei positivi risultati conseguiti con gli onerosi investimenti operati recentemente in Toscana. (26929)

CAPRARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere perché non è stato preso alcun provvedimento di sospensione per cautelarsi contro altre eventuali irregolarità, come è prassi comune per gli impiegati statali, dato che la procura ha incriminato nel luglio del 1967 il professor Luigi Napolitano, tuttora direttore dell'Istituto di aerodinamica, con 6 imputazioni (tra cui il peculato, interesse privato in atti di ufficio, falso di pubblico ufficiale, appropriazione di lavori altrui) ed il suo collaboratore professor Rodolfo Monti con le imputazioni di aver presentato in pubblici concorsi come propri lavori altrui. L'incriminazione è ben nota essendo stata anche riportata dalla stampa (ad esempio dall'*Avanti* il 28 novembre 1967 e dall'*Unità* il 13 gennaio 1968). I provvedimenti di cui sopra si rendono tanto più urgenti in quanto lo stesso Ministro ha chiesto l'intervento della procura della Repubblica di Napoli in seguito alle irregolarità evidentemente riscontrate nell'ispezione opportunamente ordinata proprio per accertare se erano state commes-

se irregolarità sia nell'ultimo concorso a cattedra di aerodinamica che nella direzione dell'Istituto di aerodinamica dell'università di Napoli. (26930)

BATTISTELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che i lavori di apertura della strada statale n. 394 del Verbano-Orientale (chiusa per lavori di sbandamento di frana) procedono con incomprendibile e inspiegabile lentezza da parte dell'impresa appaltatrice, determinando danni economici e sociali notevoli per i lavoratori e l'attività turistica e industriale della zona;

a) per conoscere se il Ministro non ritenga intervenire per accelerare i termini dei lavori in corso e aprire la strada al traffico entro la primavera;

b) per sapere se il Ministro dei lavori pubblici in relazione alle ripetute esperienze di lunghe chiusure al traffico della strada statale 394, non ritenga utile e necessario studiare una soluzione globale per il tratto più difficile e insidioso che corre tra Laveno Monbello e Caldè. (26931)

CASSIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se nel momento in cui lo Stato si impegna al versamento in quattro anni della somma di sedici miliardi per il potenziamento delle ferrovie Calabro Lucane — in esecuzione del programma previsto a suo tempo — non si ritenga opportuno un adeguato decisivo intervento riguardo alla ferrovia Lagonegro-Castrovillari.

La funzione di questa linea, più volte minacciata di venire soppressa nel quadro della eliminazione di quei tronchi che risultano deficitari, appare innegabile e ogni giudizio in senso contrario sarebbe artificioso. Infatti nel nostro caso si tratta di una linea ferrata di enorme interesse per le zone che ne sono attraversate e finora malamente servite da vecchie attrezzature per le quali si lamenta giustamente l'abbandono totale di ogni seria organizzazione e talvolta finanche l'indecoro abbandono.

La linea Lagonegro-Castrovillari ha rappresentato per tanti anni la tormentata aspirazione delle popolazioni interessate espressa talvolta nell'aula del Parlamento, tal'altra con manifestazioni pubbliche clamorose, tanto da essere considerate come il grido premonitore della rivolta, tal'altra infine con relazioni che avevano il rigore dello studio approfondito di un grave problema. Si tratta dell'unica linea a rotaie che, congiungendo dorsalmente la Calabria al resto della penisola, allaccia alla rete

nazionale vastissima parte di due province, così che essa costituisce un pubblico servizio da non considerarsi alla stregua di una qualunque impresa privata retta naturalmente da ben altri criteri di economia che non sono quelli di un servizio pubblico.

L'intervento richiesto deve riguardare, oltre il permanere della linea, il suo ammodernamento, sostituendo i tratti a grimaglia e a forte pendenza, la eliminazione della interruzione del tronco Rivello-Lagonegro e infine la seria applicazione del capitolato nelle parti riguardanti il trasporto dei prodotti della campagna, della stalla e della pesca, destinati alla vendita diretta sul mercato o sul luogo di consumo, con l'adeguamento delle vecchie norme alle nuove esigenze della economia locale. (26932)

MASCHIELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza che da circa due anni è in attesa di rinnovo il consiglio di amministrazione del Consorzio dei Patronati scolastici della provincia di Perugia attualmente presieduto dall'insegnante Armando Covarelli noto esponente locale e nazionale della Associazione dei maestri cattolici;

per conoscere, in concreto, cosa intenda fare il Ministro per assicurare il normale rinnovo del suddetto organismo. (26933)

DE CAPUA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per chiedere che sia attentamente valutata la necessità — da più parti sollecitata — di sospendere ogni provvedimento mirante ad istituire l'imposta di consumo sull'olio di oliva.

L'interrogante fa rilevare che un siffatto onere fiscale — lesivo degli interessi di oltre due milioni di olivicoltori italiani — contrasterebbe appieno con le provvidenze temporanee adottate dal MEC per integrare il prezzo dell'olio di oliva, a parziale sollievo degli alti costi di produzione che gravano sulla predetta numerosa categoria.

Esso inoltre addurrebbe ad una ulteriore contrazione dello smercio del prodotto aumentandone le già impressionanti giacenze (che a lungo andare si deteriorano), determinate dalla forte e insuperabile concorrenza degli olii di semi. (26934)

LORETI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se, in relazione alla concessione accordata alla società mineraria San Pietro con decreto ministeriale 4 maggio 1957 per ricerca di acque minerali in località Santa Maria delle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

Mole (comune di Marino Laziale), siano a conoscenza:

a) che la concessione è stata rilasciata all'interno di un centro la cui popolazione attualmente è di circa 5.000 cittadini, e che il centro stesso è stato dichiarato zona edificatoria del Piano regolatore del comune di Marino;

b) che l'ufficiale sanitario del comune di Marino, con lettera del 9 maggio 1967, ha informato la direzione generale delle miniere che il territorio in questione non è « igienicamente idoneo per la captazione di acque da usare a scopo commerciale per la presenza di numerosissimi pozzi neri a servizio delle costruzioni »;

c) che, nonostante sia stata disposta la chiusura dello stabilimento « per motivi di igiene pubblica », il Distretto minerario di Roma non provvede a revocare la concessione di ricerca consentendo così alla società San Pietro di vessare i proprietari cui la società stessa, non potendo evidentemente ottenere l'esproprio per pubblica utilità, offre di acquistare i terreni del comprensorio al prezzo di lire 1.000 al metro quadrato, mentre il valore di mercato dei terreni adiacenti si aggira sulle 15.000 lire al metro quadrato.

Chiede infine di sapere se non si ritiene opportuno revocare la concessione di ricerca in questione anche al fine di far cessare uno stato di cose insopportabile e di contribuire ad impedire i tentativi di speculazione sulle aree fabbricabili. (26935)

TITOMANLIO VITTORIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intende disporre la sollecita attuazione, entro i limiti delle possibilità tecniche, il servizio in teleselezione nei comuni della penisola Sorrentina, di Castellammare e dell'isola di Capri (provincia di Napoli), tenendo conto delle note esigenze turistiche relative alle località sopra indicate. (26936)

BARBA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda adottare per il completamento della nuova sede della Pretura di Ischia e, nelle more, per il potenziamento degli attuali uffici specialmente in relazione alla riconosciuta necessità di adeguare il numero del personale giudiziario alle esigenze dell'isola che ha avuto un notevolissimo sviluppo nell'ultimo decennio. (26937)

BARBA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e*

foreste. — Per conoscere quali urgenti iniziative intendano adottare per far fronte — anche con incentivi statali integrativi dell'impegno delle aziende private — alla grave crisi delle industrie molitorie di Torre Annunziata. (26938)

VALITUTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda provvedere a sanare, una volta per tutte, l'insostenibile situazione in cui si trovano attualmente gran parte degli insegnanti tecnico-pratici e di applicazioni tecniche, anche con molti anni di insegnamento al loro attivo e con nomina a tempo indeterminato. Per sapere, in particolare, se ed in quale misura intenda venire incontro alle richieste avanzate da questa benemerita categoria di insegnanti tramite le loro Associazioni provinciali. (26939)

SGARLATA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per potenziare gli impianti di ripetizione RAI-TV di Monte Lauro (Siracusa), affinché in tutto il territorio delle province di Siracusa e Ragusa sia possibile captare il segnale del secondo canale televisivo.

Si fa rilevare infatti che lungo la fascia delle due province e particolarmente nella zona di Pozzallo, è problematico ricevere sul secondo canale, mentre gli utenti sono chiamati a pagare il normale canone di abbonamento. (26940)

SGARLATA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per affrontare la crisi che travaglia tuttora il settore turistico siciliano.

Gli operatori alberghieri infatti, proprio all'aprirsi della stagione favorevole al flusso turistico internazionale, hanno ricevuto disdette per oltre 50.000 prenotazioni e gravi conseguenze si avvertono nei settori aereo, ferroviario e dei pubblici esercizi.

Tale fenomeno, messo in relazione alla sfavorevole congiuntura internazionale e, anche il risultato di una falsa propaganda suscitata dai paesi interessati a dirottare altrove le correnti turistiche orientate verso la Sicilia.

Tale malevola propaganda purtroppo ha trovato conferma nel recente terremoto che ha colpito alcune zone dell'isola.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1968

L'interrogante mentre dà atto al Governo di avere giustamente individuato la strada da percorrere per eliminare le suesposte gravi conseguenze con lo stanziamento di 100 milioni per la propaganda all'estero del turismo siciliano, non può non fare rilevare la esiguità della cifra stanziata che, a ragione, viene considerata simbolica e non costituisce elemento trainante per la ripresa turistica siciliana. (26941)

DI LEO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per conoscere se non ritenga opportuno disporre una ispezione tecnica al fine di accertare le pessime condizioni di transitabilità della strada statale n. 396 che unisce Ribera ed altri comuni della provincia di Agrigento e Palermo alla Corleonese, tenuto conto altresì che perfino i lavori di costruzione di un ponte sono stati sospesi senza giustificati motivi. (26942)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa perché esaminino l'opportunità — onde rendere più solenne ed unanime al di sopra di ogni corrente politica il cinquantenario della Vittoria del 1918 — che le spoglie di Vittorio Emanuele III, Comandante supremo delle forze armate che quella vittoria conseguirono a conclusione della unità d'Italia, ritornino in Patria nella pace del Pantheon di Roma. (7284)

« CANTALUPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza della pesante situazione venutasi a creare a Fondi in provincia di Latina a causa della grave vertenza tra il Consorzio acquedotto Aurunci e l'Amministrazione comunale di Fondi. (7285)

« L'interrogante chiede di sapere dal Ministro interrogato quali provvedimenti intende prendere per tutelare gli interessi della popolazione fondana rappresentati dal sindaco avvocato Luzio Forte e dal Consiglio comunale di Fondi. (7286)

« L'interrogante, infine, chiede al Ministro dell'interno di voler incaricare il Prefetto di Latina per comporre la vertenza tra i due Enti al solo esclusivo interesse della cittadinanza fondana. (7285)

« CERVONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se è a conoscenza che il 5 marzo 1968 nei pressi della centrale termoelettrica della Valle del Mercure (Potenza) mentre si procedeva a trattative per una giusta ed equa riparazione dei danni causati dal fumo della centrale stessa, che ha quasi interamente distrutto i prodotti agricoli della zona per un raggio di vari chilometri, causando enormi danni anche agli animali ed alle persone, le forze di polizia, massicciamente giunte sul posto, hanno proditoriamente e senza alcun legittimo motivo aggredito gli oltre mille contadini ivi convenuti mentre pacificamente, assistiti dai propri tecnici e con la presenza anche dell'onorevole Luigi Grezzi, erano riuniti per trattare la liquidazione dei danni subiti, danni riconosciuti già da tempo dalla stessa SME, ma finora mai soddisfatti, nonostante che l'agitazione dei contadini duri da vari mesi e nonostante le assicurazioni date dal Ministro dell'industria e commercio sin dal 7 dicembre 1967 in risposta alla interrogazione n. 6714 del 21 settembre 1967 proposta dal senatore Petrone. (7286)

« Per sapere in particolare quali direttive urgenti intende impartire per assicurare la ulteriore pacifica riunione dei contadini interessati e soprattutto quali provvedimenti intende adottare a carico dei responsabili della proditoria aggressione, che ha causato vari feriti tra i contadini, colpiti selvaggiamente e senza il benché minimo rispetto della personalità umana. (7286)

« Per sapere infine se non ritiene doveroso intervenire nei modi ritenuti più opportuni ed idonei per assicurare, anche sotto il profilo della esigenza del mantenimento dell'ordine pubblico, la immediata liquidazione dei danni in favore dei contadini della intera zona. (7286)

« CHIAROMONTE, DE FLORIO, CATALDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, per conoscere i motivi per cui — a distanza di molti mesi dall'impegno assunto presso la Commissione trasporti della Camera in sede legislativa — non si provvede a dare inizio ai lavori di ulteriori lotti per la sistemazione degli impianti ferroviari di Pescara. (7286)

« L'interrogante fa presente il grave danno che l'esecuzione a singhiozzo di tali lavori provoca al definitivo assetto urbanistico della città di Pescara e al completamento dei lavori (7286)

di raddoppio della linea ferroviaria Adriatica, intimamente legato alla sistemazione degli impianti ferroviari di Pescara.

(7287)

« DELFINO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni all'ANAS affinché i lavori di costruzione del tronco Pescara-Corfinio dell'autostrada Pescara-Avezzano, abbiano inizio contemporaneamente da Pescara e da Corfinio, anche per tranquillizzare concretamente le locali popolazioni sulla esecuzione integrale degli annunciati programmi, di costruzioni autostradali in Abruzzo.

(7288)

« DELFINO ».

Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici per sapere — premesso che il comune di Saonara (Padova) ha adottato il 28 giugno 1967 il piano regolatore generale, il quale, tra l'altro, prevede il tracciato di una "superstrada" per collegare la zona industriale di Padova con la terza zona industriale di Marghera;

che contro il piano regolatore generale di Saonara, ed in particolare contro il tracciato previsto per detta "superstrada" pendono numerosi ricorsi in opposizione, presentati in termine di legge al sindaco del comune di Saonara e sui quali non si è ancora avuta alcuna decisione;

che il progetto di scavalco nel punto in cui la "superstrada" dovrebbe intersecare l'autostrada Padova-Bologna, al confine tra i comuni di Padova e Saonara, progetto approvato con decreto ministeriale n. 2514 del 30

ottobre 1967, fu presentato per l'approvazione dell'Amministrazione provinciale al Ministero dei lavori pubblici in forma settoriale, fuori dal contesto del piano regolatore generale di Saonara e senza rendere noto il tracciato previsto per la "superstrada", del resto non ancora definitivo;

che a seguito di ciò sono stati iniziati i lavori per la costruzione del sovrappassaggio e delle relative rampe d'accesso, dando avvio a procedure di esproprio;

che la Federazione provinciale padovana del P.R.I., il 5 gennaio 1968, inviò un esposto al Ministero dei lavori pubblici e alla Direzione generale dell'ANAS chiedendo il loro intervento affinché fossero sospesi detti lavori sino all'approvazione definitiva del tracciato della "superstrada" prevista nel piano regolatore generale di Saonara;

che indubbiamente l'inizio dei lavori di costruzione del manufatto di scavalco viene a porre un'ipoteca a sostegno del progettato tracciato della "superstrada", forzandone l'approvazione al fine di evitare che una qualsiasi variazione di detto tracciato releghi al ruolo di "opera d'arte" il manufatto, nessun'altra destinazione essendo possibile — se è a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti intende adottare al fine di ristabilire la democraticità di una procedura distorta ed evitare un possibile pregiudizio allo Stato, sotto il profilo della spesa pubblica, ed al cittadino per l'immanenza dell'esproprio data la mancanza dell'approvazione definitiva del piano regolatore generale di Saonara.

(1323)

« MONTANTI ».